



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 512

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 21 dicembre 2015

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	15
3 ^a - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i>	»	30
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	35
5 ^a - Bilancio (*):		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	42
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	49
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	58
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	61
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	73
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	»	79
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	124
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	126
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	143
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 212)</i>	»	146

(*) Gli ordini del giorno e gli emendamenti al disegno di legge n. 2111-B (Stabilità) presentati in 5^a Commissione permanente, sono pubblicati in un fascicolo a parte.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	147
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	154
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	168
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	185
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	»	188
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	199
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	205

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	209

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Lunedì 21 dicembre 2015

Plenaria**350^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.

La seduta inizia alla ore 12,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2112-B e 2112-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relative Note di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- **(Tab. 2-ter)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tab. 8-ter)** Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018

(2111-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Rapporti alla 5^a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Rapporto favorevole sulla Tabella n. 2-ter, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Rapporto favorevole sulla Tabella n. 8-ter e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità)

Il relatore COCIANCICH (PD) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, soffermandosi sulle disposizioni di maggior rilievo, per le parti di competenza della Commissione affari costituzionali, in riferimento allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio (Tabella 2-ter).

Sottolinea, in primo luogo, che è stato introdotto il comma 225, ai sensi del quale, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo

di attuazione della riforma delle prefetture, il Ministero dell'interno deve emanare il regolamento di organizzazione per adattare le proprie strutture alle riduzioni delle dotazioni organiche, previste – per le amministrazioni statali e gli enti pubblici – dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012. Nel medesimo termine, deve essere attuata la disposizione concernente il riassorbimento del personale in soprannumero.

Ove i regolamenti ministeriali siano emanati prima dell'attuazione della suddetta delega, il Ministero dell'interno potrà intervenire esclusivamente sugli uffici centrali, con esclusione delle strutture periferiche, quali prefetture, questure e comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

È stato introdotto, quindi, il comma 229, che autorizza i Comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni, nonché le unioni di Comuni, ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Il nuovo comma 234 stabilisce che le Regioni, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche previste dal comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, che hanno processi di mobilità in atto, assumano personale soltanto nel momento in cui, nel corrispondente ambito regionale, sia stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità.

Al comma 400, è stata prevista l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anziché presso il Ministero dell'economia, di un Fondo destinato al finanziamento di misure a favore delle persone con disabilità grave prive di un sostegno familiare.

Il comma 404 autorizza la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2016, in favore dell'Istituto di studi politici, economici e sociali – Eurispes, per la creazione di progetti e iniziative informative finalizzate a sostenere l'attività sociale ed economica nazionale.

Con il comma 406, è stanziata la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave, come previsto dalla legge n. 162 del 1998.

È stato introdotto il comma 417, che destina al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per la realizzazione del programma unico di emergenza, assistenza e integrazione sociale, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta degli esseri umani.

Il comma 468 interviene sulla normativa relativa all'attività dei comitati di settore istituiti nell'ambito della Conferenza delle Regioni, dell'ANCI, dell'UPI e di Unioncamere, prevedendo, in particolare, che l'attività dei suddetti comitati non debba essere limitata a uno solo dei quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale previsti nel pubblico impiego.

I commi da 512 a 520 sono volti a rafforzare l'acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica e di connettività, prevedendo, con la finalità di conseguire specifici obiettivi di risparmio, che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato

della pubblica amministrazione debbano approvvigionarsi tramite Consip o soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali.

Il comma 512 reca l'autorizzazione, per le Regioni, ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi.

Con il comma 515, si escludono alcuni soggetti pubblici dal concorso al raggiungimento dell'obiettivo di risparmio di spesa annuale, in relazione alle norme sull'acquisizione centralizzata di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

È stato soppresso, invece, il comma che demandava a un decreto del Ministro dell'economia l'adozione delle misure attuative dei commi da 512 a 520.

Il comma 636 proroga al 31 dicembre 2016 il divieto per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, le autorità indipendenti e la CONSOB di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

È stato modificato il comma 675, che aggiunge, tra gli obblighi di informazione a carico delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche, quello di rendere pubblica la procedura seguita, in caso di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza o professionali, per la selezione del contraente, oltre al numero di partecipanti alla procedura.

Con una modifica al comma 754, la Camera dei deputati ha incrementato il contributo per le Province e le Città metropolitane, a partire dal 2016 e fino al 2021. Conseguentemente, è stato aggiunto il comma 755, per la copertura dei relativi oneri.

I commi da 756 a 760 e il comma 762 recano disposizioni volte ad agevolare la gestione contabile e finanziaria delle Province e delle Città metropolitane, in considerazione del processo attuativo del riordino degli enti, disposto dalla legge n. 56 del 2014.

Al comma 764, è prevista l'istituzione per il 2016 di un fondo, la cui dotazione, in seconda lettura, è stata ridotta da 100 a 60 milioni di euro. La Camera dei deputati, inoltre, ha destinato una quota pari al 34 per cento di tale fondo alla corresponsione del trattamento economico al personale soprannumerario – e non ancora ricollocato – nelle amministrazioni pubbliche, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle Regioni. La restante quota del 66 per cento, che sarà ripartita entro il 28 febbraio 2016 con decreto del Ministro dell'interno, è destinata alle Province delle Regioni a statuto ordinario che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per l'anno 2016. Le somme eventualmente non assegnate sono attribuite alle sole Province entro il 30 settembre 2016, secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

È stato introdotto il comma 776, che interviene sull'articolo 1, comma 529, della legge di stabilità 2014, il quale dispone che le Regioni che al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica e che abbiano fatto ricorso all'utilizzo di personale assunto con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi, a determinate condizioni possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato. La modifica, in particolare, interviene sulla platea dei soggetti ammissibili alla stabilizzazione, specificando che deve trattarsi di personale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge di stabilità e che comunque abbia maturato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015.

Propone pertanto di esprimersi in senso favorevole.

Il relatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, soffermandosi sulle disposizioni di maggior rilievo, in riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8-ter).

Rileva che è stato inserito il comma 474, con il quale si dispone la ricognizione, da effettuarsi da parte del Ministro dell'interno entro il 31 marzo 2016, del personale di polizia assegnato a funzioni amministrative o di scorta personale, al fine di valutarne l'eventuale assegnazione a operazioni di sicurezza e controllo del territorio.

Ai sensi del nuovo comma 590, continua a produrre effetti, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, quanto stabilito dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2014, che riconosce, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il triennio 2013-2015, integrazioni al trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale, anche delle Forze armate e delle Forze di polizia, impiegato nelle strutture del Dipartimento della protezione civile.

È stato introdotto il comma 600, con il quale si prevede che, con decreto ministeriale, sia individuata una quota parte delle risorse derivanti dai contributi versati in relazione alle istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, resesi disponibili a seguito di riassegnazioni nel corso dell'anno. Tale quota può essere destinata alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del dipartimento per le libertà civili del Ministero dell'interno, anche in deroga alla normativa vigente. Il medesimo decreto ministeriale provvede all'autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale interessato.

Con il comma 770, si integrano le disposizioni recate dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2015, che attribuisce alle leggi regionali la riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale, nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali. Qualora le leggi regionali ricollochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le Città metropolitane e le Province, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle fun-

zioni non fondamentali oggetto di riordino, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato.

È stato inserito il comma 904, che mantiene fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a mille euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici.

Sono stati introdotti i commi da 965 a 973, che dettano alcune disposizioni tese a potenziare nel 2016 gli interventi nel settore della difesa e della sicurezza. In particolare, il comma 965 istituisce presso il Ministero dell'economia un fondo per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali, nonché per le spese connesse ai suddetti interventi, con una dotazione di 150 milioni per il 2016. Il comma 967, invece, istituisce un fondo per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature, anche di protezione personale, in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con il comma 971, si autorizza per il 2016 la spesa di 15 milioni per investimenti volti ad accrescere il livello di sicurezza delle sedi istituzionali, mentre il comma 972 destina al personale non dirigenziale appartenente ai Corpi di polizia, dei vigili del fuoco, delle capitanerie di porto nonché alle Forze armate un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, quale riconoscimento dell'impegno profuso per fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale per l'anno 2016. Tale contributo sarà corrisposto in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso del predetto anno. Per le citate finalità, è autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016.

Il comma 973, attraverso una novella alla legge n. 350 del 2003, autorizza stanziamenti per gli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione del personale direttivo del Corpo della polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli della Polizia di Stato.

Il comma 986 anticipa dal 1° ottobre al 1° marzo 2016 il termine a partire dal quale possono essere effettuate le assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza autorizzate dal decreto-legge n. 78 del 2015, al fine di incrementare le attività di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in relazione allo svolgimento del Giubileo straordinario.

Sono stati inseriti altresì i commi da 974 a 978, che disciplinano le procedure per la predisposizione di un «Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia». In particolare, il Programma è finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate, l'accrescimento della sicurezza

territoriale, il potenziamento delle prestazioni urbane anche in termini di mobilità sostenibile e di sviluppo di pratiche di inclusione sociale, come quelle del terzo settore e del servizio civile. Per il finanziamento del programma è prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016.

Propone quindi di esprimersi in senso favorevole.

In mancanza di richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE avverte che si passerà direttamente alla votazione delle proposte di rapporto, non essendo stati presentati emendamenti o ordini del giorno.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dichiarazione di voto, formula considerazioni critiche sulla manovra, che a suo avviso presenta rilevanti profili di incompatibilità con i vincoli costituzionali ed europei. Il ricorso all'indebitamento per la copertura delle nuove misure di spesa introdotte dalla Camera dei deputati appare eccessivo e ingiustificato. Ricorda, in proposito, che l'Unione europea non si è ancora pronunciata definitivamente in merito alla richiesta del Governo italiano di avvalersi, in considerazione delle emergenze legate ai flussi migratori e alla sicurezza, di una maggiore flessibilità nei conti pubblici.

Dopo aver sottolineato che il Governo non ha ancora reso disponibile la Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria, annuncia, a nome del Gruppo, un voto contrario.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritiene che le numerose modifiche apportate in seconda lettura possano considerarsi apprezzabili nel merito, benché non siano condivisibili – a suo avviso – le modalità di intervento. Si riferisce, in particolare, allo stanziamento di fondi destinati a interventi per la sicurezza, per la riqualificazione urbana e per l'offerta culturale.

Appare comunque immutata l'impostazione complessiva della manovra, che – a suo avviso – non risponde a criteri di equità. Cita, ad esempio, le misure per l'abolizione della TASI sulla prima casa e gli incentivi diffusi destinati alle imprese, che invece avrebbero dovuto essere mirati a sostenibilità e innovazione.

Ritiene che sarebbe stato preferibile destinare le risorse disponibili alla redistribuzione della ricchezza e a investimenti a sostegno della ripresa economica, che risulta ancora insufficiente.

Dopo aver sottolineato che la manovra è finanziata in gran parte in *deficit*, rileva che sarebbe stato opportuno negoziare in sede europea la possibilità di inserire – nell'ambito della clausola di flessibilità – anche interventi volti a favorire la coesione sociale, oltre a quelli per la sicurezza.

Conclude, annunciando un voto contrario.

Il senatore CRIMI (*M5S*) esprime il proprio disappunto per la sostanziale impossibilità, in terza lettura, di apportare ulteriori modifiche al disegno di legge di stabilità, che invece sarebbero indispensabili, soprattutto sotto il profilo della copertura finanziaria.

Sottolinea, inoltre, il carattere non strutturale di alcune misure introdotte alla Camera dei deputati, quali il contributo straordinario di 960 euro all'anno per il personale di Polizia, Vigili del fuoco e Forze armate, nonché il *bonus* di 500 euro per i diciottenni, da usare per iniziative culturali. A suo avviso, tali provvedimenti non sono connessi a progetti di ampio respiro e sembrano destinati solo ad acquisire consensi in vista delle prossime consultazioni elettorali. Peraltro, a suo avviso, l'erogazione di un contributo solo ai ragazzi di una determinata classe di età introduce nell'ordinamento una incomprensibile disparità di trattamento.

Critica, infine, le disposizioni sulle dotazioni organiche dei dirigenti pubblici, di cui ai commi da 219 a 224. A suo avviso, i criteri per il conferimento degli incarichi appaiono di eccessivo dettaglio, tanto da far presupporre che i destinatari della norma siano già predeterminati.

Annuncia, pertanto, il proprio voto contrario.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*) sottolinea che il disegno di legge di stabilità approvato dalla Camera dei deputati, con l'aumento del limite di spesa al 2,4 per cento del prodotto interno lordo, determina un sostanziale scostamento dal pareggio di bilancio, in violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Tra l'altro, l'introduzione di misure configurabili come aiuti di Stato e di interventi privi di carattere strutturale, in assenza di coperture finanziarie adeguate e certe, espone la manovra al rischio di contestazioni in sede europea.

Per questi motivi, annuncia un voto contrario.

Il senatore BRUNI (*CoR*) si associa alle considerazioni del senatore Mario Mauro, annunciando il proprio voto contrario.

Rileva, inoltre, che – dopo l'esame in seconda lettura – risultano considerevolmente diminuiti i fondi originariamente stanziati per l'attuazione della legge n. 56 del 2014. Tale misura è già stata sottolineata con preoccupazione dalla Conferenza delle Regioni e dall'Unione delle Province, che prospettano l'impossibilità di portare a compimento il riordino delle funzioni amministrative delle Province.

La senatrice LO MORO (*PD*) osserva che le numerose modifiche apportate dalla Camera dei deputati si sono rese necessarie per affrontare alcune situazioni di emergenza contingenti, soprattutto in relazione alla questione della sicurezza, pur nella consapevolezza che questo tema richiede anche interventi di lungo periodo.

Le nuove misure hanno avuto un impatto considerevole sul complesso della manovra, senza però alterarne l'impostazione originaria, diretta a ridurre il carico fiscale, a contrastare la povertà e a favorire gli investimenti delle imprese.

Probabilmente sarebbe stato auspicabile un intervento più significativo per ridurre il divario tra Regioni del Nord e Regioni del Sud, ma occorre riconoscere che, da parte del Governo, è stato compiuto ogni sforzo possibile, tenendo conto delle esigenze sopraggiunte in tema di sicurezza e delle più recenti criticità che hanno afflitto il sistema bancario e la tutela del risparmio.

A nome del Gruppo, dichiara quindi il proprio voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di rapporto favorevole formulata dal relatore Cociancich sulla Tabella n. 2-ter, limitatamente alle parti di competenza, nonché sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di rapporto favorevole formulata dal relatore Torrisi sulla Tabella n. 8-ter, nonché sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE propone di anticipare alle ore 9 di domani, martedì 22 dicembre, la seduta già convocata per le ore 14, per riferire gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza, che avrà luogo alle ore 8,45, e per l'esame dell'Atto del Governo n. 249.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,25.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO
FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018, LI-
MITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA, E
RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI
LEGGE N. 2112-B E 2112-TER - TABELLA 2-TER), E
SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI
LEGGE N. 2111-B**

La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza (relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri), e le corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità, si pronuncia in senso favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'INTERNO PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E
PER IL TRIENNIO 2016-2018, E RELATIVA NOTA DI
VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE N. 2112-B E 2112-
TER - TABELLA 8-TER), E SULLE PARTI CORRI-
SPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111-B**

La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'interno e le corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità, si pronuncia in senso favorevole.

GIUSTIZIA (2^a)

Lunedì 21 dicembre 2015

Plenaria**263^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PALMA*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.**La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2112-B e 2112-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– **(Tab. 5-ter)** Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018

(2111-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Rapporto alla 5^a Commissione. Esame. Rapporto favorevole con condizioni e osservazioni)

Il relatore LUMIA (*PD*) illustra il contenuto dei disegni di legge in titolo, soffermandosi in particolare sull'articolo 1 del disegno di legge di stabilità del 2016 ed osservando quanto segue: ai commi 139 e 140 sono apportate modifiche alla disciplina del notariato, al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai; al comma 141, viene modificata la disciplina dei proventi illeciti, considerati redditi rilevanti ai fini delle imposte e si prevede che, in caso di violazione per la quale scatta l'obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio, il pubblico ministero, se ritiene che dal fatto illecito possa derivare un provento o un vantaggio illecito, deve darne notizia all'Agenzia delle entrate; viene effettuata la valorizzazione dei beni, anche aziendali, sequestrati e confiscati alla crimi-

nalità organizzata, tramite il rafforzamento delle competenze dei dipendenti dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e l'utilizzo delle risorse dei programmi attuativi dei fondi strutturali europei (commi 192-194); si provvede all'istituzione di un Fondo, dotato di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, volto a garantire l'accesso al credito e la continuità produttiva delle aziende sequestrate e confiscate nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione (commi 195-198); viene conferita l'autorizzazione ad assumere magistrati ordinari che siano vincitori di concorso, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente (comma 245); viene prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un autonomo Fondo per le adozioni internazionali, dotato di 15 milioni annui, a decorrere dal 2016 (commi 411-413); viene istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, cui non sia stato corrisposto l'assegno di mantenimento; il Fondo ha una dotazione di 250 mila euro per il 2016 e di 500 mila euro per il 2017 (commi 414-416). Viene inoltre destinata al bilancio della Presidenza del Consiglio una somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per l'attuazione del Piano nazionale contro la tratta degli esseri umani (comma 417); viene disposta la razionalizzazione dei compensi dei magistrati onorari (giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari), in modo da conseguire un risparmio minimo di spesa di 6,65 milioni nel 2016 e 7,55 milioni a decorrere dal 2017 (comma 609); viene disposta la proroga nell'esercizio delle rispettive funzioni, a partire dal 1° gennaio 2016, dei giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari il cui mandato scada il 31 dicembre 2015 e per i quali non siano consentite ulteriori conferme. Analogamente è disposta la proroga per i giudici di pace in scadenza entro il 31 maggio 2016. La proroga è efficace fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2016 (comma 610); viene estesa la previsione di cui all'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), in materia di indennità di trasferta, anche ai magistrati in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (comma 611); viene prorogato al 31 maggio 2016 il termine fissato all'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo n. 51 del 1998, ai sensi del quale si prevede che magistrati onorari possano essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario (comma 613); viene prevista la riduzione di 4 milioni di euro per l'anno 2016 del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico (pertanto, nell'anno 2016 la dotazione del Fondo scende da 90 a 86 milioni di euro) (comma 614); sono introdotte disposizioni riguardanti i mutui contraibili dagli enti locali per edilizia giudiziaria (comma 615); viene corrisposto un credito d'imposta a favore delle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita o nell'ambito della procedura di arbitrato con lodo, nonché alle

parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri, in caso di successo della negoziazione ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 (comma 618); viene disposta l'acquisizione all'amministrazione della giustizia, limitatamente al biennio 2016-2017, di 1.000 unità di personale proveniente dagli enti di area vasta, a supporto dei processi di digitalizzazione degli uffici e a completamento del processo di trasferimento allo Stato degli oneri per gli uffici giudiziari, precedentemente a carico dei Comuni (comma 771); vengono modificate, al comma 777, le procedure per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, contenute nella cosiddetta legge Pinto ed, in particolare, viene ridotta l'entità dell'indennizzo; viene introdotto l'obbligo per la parte lesa dall'eccessiva durata di sollecitare l'organo giurisdizionale competente con rimedi preventivi della violazione del termine, che rappresentano una condizione di procedibilità della successiva domanda di riparazione del danno; sono introdotte alcune presunzioni di insussistenza del danno, che obbligano la parte che ha subito un processo irragionevolmente lungo a dimostrare il pregiudizio subito; vengono disciplinate nuove modalità di pagamento; viene previsto per gli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato di porre tali somme in compensazione con quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali. La compensazione è consentita nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui (comma 778); viene istituito nelle aziende sanitarie ed ospedaliere un percorso di protezione denominato «Percorso tutela vittime di violenza» (commi 790-791).

Ritiene opportuno riproporre le osservazioni e le condizioni già presentate nel corso dell'esame in prima lettura, indicandole questa volta tutte come osservazioni. A tale riguardo si potrebbe invitare il Governo a valutare l'opportunità: che sia verificata la capienza degli stanziamenti previsti per i rinnovi contrattuali dal comma 466 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità, con specifico riferimento alle esigenze delle Forze armate e delle Forze di polizia e considerando, in particolare, l'inclusione tra queste ultime del personale del corpo di Polizia penitenziaria; che sia rivisto il disposto del comma 609 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità escludendo le diminuzioni delle indennità da corrispondere ai magistrati onorari indicati nel comma medesimo, anche in considerazione dell'ampliamento delle competenze e dei compiti della magistratura onoraria previsti dal disegno di riforma *in itinere* (Atto Senato n. 1738, già approvato dalla Commissione giustizia ed ora all'esame dell'Aula); che sia verificato che la riduzione degli stanziamenti per il processo telematico di cui al comma 614 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità non infici l'implementazione di questo modello organizzativo; che sia rivista la disposizione di cui al comma 777 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità, che prevede, nel processo civile, il ricorso al procedimento sommario di cognizione, ovvero la presentazione dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'articolo 281-*sexies*, del codice di procedura civile, come rimedi preventivi, il mancato esperimento dei

quali implica l'inammissibilità della domanda di equa riparazione di cui alla legge n. 89 del 2001.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) si rammarica che le condizioni e le osservazioni proposte dalla Commissione giustizia durante l'esame in prima lettura dei disegni di legge in titolo non siano state in alcun modo recepite dal Governo. Propone pertanto uno schema di rapporto alternativo e contrario, pubblicato in allegato.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), condividendo l'impostazione di fondo delle proposte formulate dal relatore, ritiene più coerente ripristinare le condizioni già proposte dalla Commissione giustizia del Senato in prima lettura, con particolare riferimento alle modifiche proposte all'attuale comma 777, dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità 2016, nonché alla riduzione degli emolumenti per i magistrati onorari di cui all'attuale comma 609. Sottolinea altresì che, al comma 610 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità 2016, viene prevista la proroga fino al 31 maggio del 2016 dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2015; a tale proposito riterrebbe preferibile – visti i presumibili tempi di esame del disegno di legge n. 1738, recante delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace – che la durata della proroga venisse estesa al 31 dicembre del 2016; propone quindi di inserire tale indicazione come condizione o quanto meno come osservazione al rapporto da trasmettere alla 5^a Commissione.

Il presidente PALMA osserva che, all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1-*ter* della legge n. 89 del 2001 – così come introdotto dall'articolo 1, comma 777, del disegno di legge n. 2111-B, nel testo approvato dalla Camera dei deputati – viene previsto che, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale. A tale proposito segnala l'esigenza di coordinare tale previsione con l'impostazione sottesa all'attuale codice di procedura civile, che pare attribuire esclusivamente al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica la possibilità di decisione a seguito di trattazione orale di cui all'articolo 281-*sexies* citato, anche alla luce della recente ordinanza della Corte costituzionale n. 266 del 2014.

La seduta sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 15,05.

Il presidente PALMA propone di formulare il rapporto da trasmettere alla 5^a Commissione sui disegni di legge in titolo ripristinando le due condizioni e le due osservazioni già contenute nel rapporto approvato dalla Commissione giustizia del Senato durante l'esame in prima lettura dei di-

segni di legge in titolo, nonché di introdurre un'ulteriore condizione circa la portata asistemica della previsione da ultimo introdotta al comma 1 dell'articolo 1-ter della legge n. 89 del 2001, anche alla luce dell'ordinanza della Corte costituzionale testé citata.

Interviene il senatore CASSON (*PD*), il quale, pur rilevando la fondatezza dei rilievi mossi dalla Presidenza, osserva che la decisione della Corte costituzionale n. 266 del 2014, essendo un'ordinanza di manifesta inammissibilità, è priva di efficacia immediatamente vincolante per il legislatore. Ritiene pertanto che le considerazioni svolte dalla Presidenza possano anche confluire in un'osservazione, anziché in una condizione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuno che il rapporto indichi come condizione la necessità di coordinare la previsione da ultimo introdotta all'articolo 1-ter, comma 1, della legge n. 89 del 2001 con le disposizioni del codice di procedura civile, anche alla luce delle statuizioni contenute nell'ordinanza della Corte costituzionale n. 266 del 2014, dalla quale si desume chiaramente che le previsioni dettate per il tribunale in composizione monocratica dall'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, non possono semplicemente essere estese anche al procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in assenza di un chiaro intervento di modifica del codice di rito, che rechi una disciplina specifica al riguardo.

Si associa il senatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*).

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) dichiara che la previsione di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1-ter della legge n. 89 del 2001 – così come introdotto dal comma 777 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità – è inapplicabile senza un intervento di modifica al codice di procedura civile. Chiede pertanto che nel rapporto venga proposta la cancellazione di tale ultimo periodo.

Alla luce degli interventi svolti nel corso del dibattito, il relatore LUMIA (*PD*) ritiene opportuno che nel rapporto di maggioranza vengano indicate le due condizioni e le due osservazioni già contenute nel rapporto approvato dalla Commissione giustizia nel corso dell'esame in prima lettura dei disegni di legge in titolo. Ritiene altresì opportuno che venga inserita – nell'ambito della condizione relativa al comma 777 – una ulteriore precisazione che tenga conto dei rilievi testé svolti dalla Presidenza, in termini di compatibilità sistematica dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1-ter della legge n. 89 del 2001 – nel testo approvato dalla Camera dei deputati – con le previsioni vigenti nel codice di procedura civile, anche alla luce di quanto statuito dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 266 del 2014. Viene quindi predisposto un rapporto con condizioni ed osservazioni, pubblicato in allegato, che – previa verifica del prescritto numero dei senatori – viene posto ai voti ed è approvato.

ANTICIPAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione, già convocata domani alle ore 14, è anticipata alle ore 12, o comunque alla sospensione dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,30.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2016
E PER IL TRIENNIO 2016-2018 E RELATIVA NOTA
DI VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE N. 2112-B E
2112-TER – TABELLA 5-TER), E SULLE PARTI CORRI-
SPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111-B**

La Commissione giustizia, esaminati i disegni di legge in titolo e la Tabella n. 5-ter, relativa allo stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e la relativa Nota di variazioni;

rilevato che, all'articolo 1 del disegno di legge di stabilità per l'anno 2016:

ai commi 139 e 140 sono apportate modifiche alla disciplina del notariato, al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai;

al comma 141, viene modificata la disciplina dei proventi illeciti, considerati redditi rilevanti ai fini delle imposte e si prevede che, in caso di violazione per la quale scatta l'obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio, il pubblico ministero, se ritiene che dal fatto illecito possa derivare un provento o un vantaggio illecito, deve darne notizia all'Agenzia delle entrate;

viene effettuata la valorizzazione dei beni, anche aziendali, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, tramite il rafforzamento delle competenze dei dipendenti dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e l'utilizzo delle risorse dei programmi attuativi dei fondi strutturali europei (commi 192-194);

si provvede all'istituzione di un Fondo, dotato di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, volto a garantire l'accesso al credito e la continuità produttiva delle aziende sequestrate e confiscate nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione (commi 195-198);

viene conferita l'autorizzazione ad assumere magistrati ordinari che siano vincitori di concorso, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente (comma 245);

viene prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un autonomo Fondo per le adozioni in-

ternazionali, dotato di 15 milioni annui, a decorrere dal 2016 (commi 411-413);

viene istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, cui non sia stato corrisposto l'assegno di mantenimento; il Fondo ha una dotazione di 250.000 euro per il 2016 e di 500.000 euro per il 2017 (commi 414-416);

viene destinata al bilancio della Presidenza del Consiglio una somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per l'attuazione del Piano nazionale contro la tratta degli esseri umani (comma 417);

viene disposta la razionalizzazione dei compensi dei magistrati onorari (giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari), in modo da conseguire un risparmio minimo di spesa di 6,65 milioni nel 2016 e 7,55 milioni a decorrere dal 2017 (comma 609);

viene disposta la proroga nell'esercizio delle rispettive funzioni, a partire dal 1° gennaio 2016, dei giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari il cui mandato scada il 31 dicembre 2015 e per i quali non siano consentite ulteriori conferme. Analogamente è disposta la proroga per i giudici di pace in scadenza entro il 31 maggio 2016. La proroga è efficace fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2016 (comma 610);

viene estesa la previsione di cui all'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) in materia di indennità di trasferta, anche ai magistrati in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (comma 611);

viene prorogato al 31 maggio 2016 il termine fissato all'articolo 245, comma 1, d. lgs. n. 51 del 1998 secondo cui si prevede che magistrati onorari possano essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario (comma 613);

viene prevista la riduzione di 4 milioni di euro per l'anno 2016 del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico (pertanto, nell'anno 2016 la dotazione del Fondo scende da 90 a 86 milioni di euro) (comma 614);

sono introdotte disposizioni riguardanti i mutui contraibili dagli enti locali per edilizia giudiziaria (comma 615);

viene corrisposto un credito d'imposta a favore delle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita o nell'ambito della procedura di arbitrato con lodo, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri, in caso di successo della negoziazione ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 (comma 618);

viene disposta l'acquisizione all'amministrazione della giustizia, limitatamente al biennio 2016-2017, di 1.000 unità di personale proveniente

dagli enti di area vasta, a supporto dei processi di digitalizzazione degli uffici e a completamento del processo di trasferimento allo Stato degli oneri per gli uffici giudiziari, precedentemente a carico dei Comuni (comma 771);

vengono modificate, al comma 777, le procedure per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, contenute nella cosiddetta legge Pinto ed, in particolare, viene ridotta l'entità dell'indennizzo; viene introdotto l'obbligo per la parte lesa dall'eccessiva durata di sollecitare l'organo giurisdizionale competente con rimedi preventivi della violazione del termine, che rappresentano una condizione di procedibilità della successiva domanda di riparazione del danno; sono introdotte alcune presunzioni di insussistenza del danno, che obbligano la parte che ha subito un processo irragionevolmente lungo a dimostrare il pregiudizio subito; vengono disciplinate nuove modalità di pagamento;

viene previsto per gli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato di porre tali somme in compensazione con quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali. La compensazione è consentita nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui (comma 778);

viene istituito nelle aziende sanitarie ed ospedaliere un percorso di protezione denominato «Percorso tutela vittime di violenza» (commi 790-791);

formula un rapporto favorevole con le seguenti condizioni:

a) che sia rivisto il disposto del comma 609 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità escludendo le diminuzioni delle indennità da corrispondere ai magistrati onorari indicati nel comma medesimo, anche in considerazione dell'ampliamento delle competenze e dei compiti della magistratura onoraria previsti dal disegno di riforma *in itinere* (A.S. n. 1738);

b) che sia rivista la disposizione di cui al comma 777 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità, che prevede, nel processo civile, il ricorso al procedimento sommario di cognizione, ovvero la presentazione dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'articolo 281-*sexies*, del codice di procedura civile, come rimedi preventivi, il mancato esperimento dei quali implica l'inammissibilità della domanda di equa riparazione di cui alla legge n. 89 del 2001 e che il Governo valuti la coerenza sul piano sistematico della previsione di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1-*ter* della legge 24 marzo 2001, n. 89 – così come introdotto dal citato comma 777 – nella parte in cui – senza apportare modifiche al codice di rito – estende al tribunale in composizione collegiale la possibilità di avvalersi della decisione a seguito di trattazione orale di cui all'articolo 281-*sexies*, del codice di procedura civile, anche tenuto conto di quanto statuito dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 266 del 2014;

e con le seguenti osservazioni:

a) che sia verificata la capienza degli stanziamenti previsti per i rinnovi contrattuali dal comma 466 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità, con specifico riferimento alle esigenze delle Forze armate e delle Forze di polizia e considerando, in particolare, l'inclusione tra queste ultime del personale del corpo di Polizia penitenziaria;

b) che sia verificato che la riduzione degli stanziamenti per il processo telematico di cui al comma 614 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità non infici l'implementazione di questo modello organizzativo.

**SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO SULLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER
IL TRIENNIO 2016-2018 E RELATIVA NOTA DI VA-
RIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE N. 2112-B E 2112-TER
- TABELLA 5-TER), E SULLE PARTI CORRISPON-
DENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111-B**

La Commissione giustizia, esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) ed il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (disegni di legge n. 2111-B e 2112-B) trasmessi dalla Camera dei deputati

premessi che

avuto riguardo al disegno di legge n. 2111-B, si può affermare che la Camera dei deputati si è limitata ad apportare alcune modificazioni – per lo più finalizzate ad aggiungere una pluralità di disposizioni di varia natura – che tuttavia non alterano il giudizio sulla scarsa attenzione riservata dalla legge di stabilità al settore della giustizia nel suo complesso e la mancanza di un quadro unitario e risorse stabili. Il tempo estremamente esiguo riservato al Senato per l'esame di dette modificazioni e il fatto stesso che la Commissione Giustizia possa esaminare tali parti quando il termine emendamenti in Commissione Bilancio è ormai già scaduto, consentono di enumerarle soltanto per sommi capi, tenuto conto che il disegno di legge di stabilità si compone ora di un articolo unico contenente ben 999 commi, vale a dire 443 commi aggiuntivi rispetto al testo del Senato;

in tale quadro di estrema frammentarietà, la Camera ha apportato modifiche ad alcuni dei commi (192-198), che istituiscono, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, senza aumentarne la dotazione ma disponendo per gli anni successivi al 2018;

è stato aggiunto un comma 317, che attribuisce ai membri del collegio del Garante nazionale dei diritti dei detenuti un'indennità forfettaria annua pari al 40 per cento dell'indennità parlamentare per il presidente e al 30 per cento per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per

gli spostamenti correlati alle attività istituzionali del Garante. Viene inoltre autorizzata la spesa di 200 mila euro annui dal 2016 per le spese di funzionamento del Garante nazionale dei detenuti;

è stato aggiunto un comma 973 che autorizza la spesa di euro 944.958 per l'anno 2016, di euro 973.892 per l'anno 2017 e di euro 1.576.400 annui a decorrere dall'anno 2018 da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione del personale direttivo del Corpo della polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli della Polizia di Stato. Si specifica, in particolare, che l'equiparazione concerne l'articolazione delle qualifiche, la progressione di carriera e il trattamento giuridico ed economico del personale. *Nel nuovo comma 986* ci si limita ad anticipare (dal 1° ottobre 2016 al 1° marzo 2016) il termine a partire dal quale possono essere effettuate le assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza al fine di incrementare le attività di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in relazione allo svolgimento del Giubileo straordinario (peraltro già in corso di svolgimento);

è stata aggiunta una previsione (commi 611-612) volta ad estendere ai magistrati che prestano servizio presso la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo il diritto a percepire l'indennità di trasferta di cui all'articolo 3, comma 79, della legge n. 350 del 2003, attualmente riconosciuta esclusivamente ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti centrale,

è stato modificato il comma 609 estendendo la proroga nelle funzioni fino al 31 maggio 2016 ai giudici di pace il cui mandato scade tra il 1° gennaio 2016 e il 31 maggio 2016;

è stato aggiunto un comma 773 che interviene sull'articolo 21-*quater* del decreto legge n. 83 del 2015 in materia di riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, al fine di modificare la procedura per definire alcuni contenziosi giudiziari in corso, prevedendo una o più procedure interne per il passaggio di ruolo;

sono stati aggiunti i commi 778-780 con cui si consente, a partire dal 2016, agli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato di porre tali somme in compensazione, anche parziale, con quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali. La compensazione è consentita nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui e purché non sia stata proposta opposizione al decreto di pagamento. Spetta a un decreto ministeriale del Ministero dell'economia dettare, entro 60 giorni, le disposizioni attuative;

è stato aggiunto un comma 618 che rende strutturale (in luogo di disporre l'applicazione in via sperimentale per il 2016) il credito d'imposta concesso per le spese sostenute nei procedimenti di negoziazione assistita per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Conseguentemente si posticipa al 30 marzo 2016 il termine per l'emanazione della disciplina di attuazione delle norme primarie che hanno istituito tale credito d'imposta

ai fini del coordinamento con la norma istitutiva (articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2015);

sono stati aggiunti i commi 778 e seguenti con cui si modifica l'articolo 83 del testo unico in materia di spese di giustizia relativo al decreto di pagamento dell'onorario e alle spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte. Al fine di pervenire alla completa automazione delle attività amministrative per i settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti per violazione della ragionevole durata del processo i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni con i consigli circondariali dell'ordine forense, per la destinazione di unità di personale dei consigli a supporto delle attività di cancelleria e segreteria nei settori sopra richiamati (comma 783);

sono stati aggiunti i commi 790-791, istitutivi del «Percorso tutela vittime di violenza» nelle aziende sanitarie ed ospedaliere. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite a livello nazionale le linee guida per rendere operativo il Percorso suddetto, la cui attuazione avviene attraverso l'istituzione di gruppi multidisciplinari di assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale ivi compresa la presa in carico da parte dei servizi di assistenza della vittima che intenda sporgere denuncia;

sono stati aggiunti i commi da 414 a 416 mediante i quali si istituisce presso il Ministero della giustizia un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, con una dotazione invero esigua (250 mila euro per il 2016 e 500 mila euro per il 2017) stabilendo che il coniuge in stato di bisogno che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era dovuto possa richiedere al Tribunale di residenza l'anticipazione di una somma fino all'entità dell'assegno medesimo. Qualora il tribunale accolga la richiesta, la invia al Ministero della giustizia per la corresponsione della somma, con rivalsa sul coniuge inadempiente. La pur lodevole intenzione rischia di essere vanificata dalla mancanza di risorse idonee;

in relazione alla disciplina dei proventi illeciti, considerati redditi rilevanti ai fini delle imposte, si prevede che, in caso di violazione per la quale scatta l'obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio, il pubblico ministero, se ritiene che dal fatto illecito possa derivare un provento o un vantaggio illecito, debba darne notizia all'Agenzia delle entrate (comma 141);

al comma 44 è stata prevista l'istituzione di un fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori. Nell'ambito del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione e del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile è stato invece soppresso il criterio preferenziale riguardante le famiglie aventi figli minori inseriti nel circuito giudiziario.

Considerato che:

riguardo al settore della giustizia, la Camera dei deputati non ha provveduto a correggere le più importanti criticità già riscontrate nell'ar-

ticolato su diversi aspetti, quali la valorizzazione dei beni, anche aziendali, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, laddove resta immutata la vigente disciplina che, a determinate condizioni e limitatamente agli immobili, consente l'ipotesi della alienazione dei beni in questione, laddove andrebbe potenziato – dal punto di vista normativo, amministrativo e finanziario, il loro utilizzo a fini sociali. Peraltro la genericità della previsione «sequestro e confisca» utilizzata nel testo consente di adattarla ai molteplici istituti sopra citati, per la cui gestione va peraltro ricordato che è stato presentato il disegno di legge del Governo Atto Senato n. 1687 (Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti), in corso di esame. Peraltro, alla Camera risulta in corso di esame l'Atto Camera n. 1138 e abbinati (Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata);

non è stato chiarito se l'autorizzazione ad assumere 300 magistrati ordinari vincitori di concorso, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente (articolo 1, comma 245) possa, nel caso del concorso riguardante oltre 300 candidati, legittimamente interdire l'assunzione ai vincitori eccedenti i primi trecento. Ne risulta che si sia posto efficace rimedio alla riduzione dei compensi dei magistrati onorari (giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari) prevista sia dalla legge di stabilità che dal disegno di legge di bilancio 2016 (comma 609);

allo stesso modo, non risulta eliminata la riduzione di 4 milioni di euro per l'anno 2016 del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico, in base alla quale la dotazione del Fondo scende da 90 a 86 milioni di euro (articolo 1, comma 614);

restano, soprattutto, tutte le criticità contenute nelle disposizioni che innovano l'indennizzo da irragionevole durata del processo di cui alla cosiddetta legge Pinto (commi 777, 781-782), abbassando l'entità dell'indennizzo e introducendo l'obbligo per la parte lesa dall'eccessiva durata di sollecitare i tribunali con rimedi preventivi della violazione del termine, che rappresentano una condizione di procedibilità della successiva domanda di riparazione del danno. Restano pertanto anche le presunzioni di insussistenza del danno, che obbligano la parte che ha subito un processo irragionevolmente lungo a dimostrare il pregiudizio subito e vengono disciplinate nuove modalità di pagamento. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, il rimedio preventivo e obbligatorio prefigurato dal disegno di legge in esame potrebbe determinare, per la parte interessata, la scelta tra insistere nel chiedere la piena soddisfazione del proprio diritto, con una cognizione piena (ma conseguentemente rinunciando a priori all'equa riparazione per violazione del termine) e chiedere la decisione allo stato degli atti, con il rischio di perdere la causa. Il testo, inoltre, nega l'indennizzo non solo alla parte soccombente che nel processo civile sia stata condannata al risarcimento dei danni da lite temeraria (ai sensi dell'articolo 96 del codice

di procedura civile), ma a chiunque abbia agito o resistito in giudizio pur essendo consapevole della infondatezza – originaria o sopravvenuta – delle proprie domande o difese, anche se ciò non ha determinato la condanna per lite temeraria. In assenza di indici espressi, non si comprende come si possa dimostrare che la parte abbia agito con tale consapevolezza. Non sembra neppure che l'articolo 111 della Costituzione – che demanda alla legge di assicurare la ragionevole durata di ogni processo – e l'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo – in base al quale ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata in un tempo ragionevole – consentano di escludere dall'indennizzo le cause bagatellari. Nè l'articolo 6 della Convenzione riconosce una specifica rilevanza, diversamente dal disegno di legge in esame, al numero di parti del processo. Lo stesso articolo 6 della Convenzione non distingue il riconoscimento del diritto a vedere esaminata la propria causa in un tempo ragionevole, in base all'esito del processo, dal momento che la soccombenza nel giudizio non sempre comporta l'aver agito o resistito in mala fede o l'aver abusato del processo, per i quali deve essere operata una valutazione caso per caso.

Con riferimento al disegno di legge di bilancio, non risulta che le modificazioni apportate dalla Camera abbiano inciso su una situazione ben rappresentata dall'analisi dei bilanci statali per gli anni 2006-2015, secondo cui risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è progressivamente diminuita passando dall'1,7 per cento del 2006 all'odierno 1,3 per cento. Si ricorda infatti che già con l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge di stabilità 2016 il Governo ha presentato una Nota di variazioni al bilancio, con la quale viene corretto il disegno di legge di bilancio in base agli effetti contabili determinati dal disegno di legge di stabilità, approvato in prima lettura dal Senato. A seguito della Nota, le nuove dotazioni dello stato di previsione del Ministero della giustizia diminuiscono. Rispetto al 2015, il disegno di legge di bilancio trasmesso alla Camera prevedeva per il 2016 una diminuzione delle spese del Ministero, che interessa sia le dotazioni di parte corrente (-1,3 per cento) sia le spese in conto capitale (-30 per cento) già di per sè assolutamente poco consistenti rispetto alla prevalente spesa corrente. In tale quadro, restano inoltre confermate le perplessità in merito, nell'ambito della Missione «Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche», dell'aumento di spesa per il programma «Indirizzo politico»,

il complesso della manovra di bilancio conferma la tendenza a prescindere da un incremento delle risorse a favore del «settore giustizia» al fine di aumentarne l'efficienza, il che non può che ripercuotersi negativamente sul contesto socio-economico nazionale,

formula rapporto contrario.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Lunedì 21 dicembre 2015

Plenaria**95^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2112-B e 2112-ter) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa Nota di variazioni*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– **(Tab. 6-ter)** Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018

(2111-B) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Rapporto alla 5^a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni)

Il presidente CASINI ricorda che la Commissione affari esteri ha già esaminato in prima lettura, il 29 ottobre e il 4 novembre scorsi, i provvedimenti in titolo, esprimendo un rapporto favorevole con condizione e osservazioni.

Il relatore SANGALLI (PD) illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati per i profili di competenza della Commissione.

Segnala, in primo luogo, le misure in materia di promozione della lingua e della cultura italiane e per il sostegno alle comunità e alle scuole italiane all'estero. Per il periodo 2016-2018 è previsto un contributo ulteriore pari a 100.000 euro annui alla società Dante Alighieri. Sempre con riferimento a tale ambito è previsto 1 milione di euro annui per le scuole

italiane paritarie all'estero. È inoltre aumentato di 50.000 lo stanziamento, per il solo 2016, al funzionamento del Consiglio degli Italiani all'estero (che arriva complessivamente a 150.000 euro).

Fra le misure a tutela delle minoranze italiane all'estero, si possono segnalare: 70.000 euro annui ciascuno per l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) e per la Società di studi fiumani, 2,3 milioni annui per interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, e 3,5 milioni annui a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.

Di rilievo, per le implicazioni internazionali che ne derivano, anche l'eliminazione dell'elenco tassativo, contenuto in decreti o provvedimenti amministrativi, degli Stati o territori considerati come aventi regimi fiscali privilegiati (cosiddetta *black list*). La legge di stabilità introduce al suo posto un criterio univoco, fissato *ex lege*, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

In materia di sostegno alle imprese e internazionalizzazione del sistema produttivo, c'è un incremento dei fondi per il 2016 per il Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy*. Lo stanziamento è destinato anche al finanziamento dell'Associazione delle Camere di commercio italiane all'estero per sostenere le piccole e medie imprese nei mercati esteri e per contrastare il fenomeno della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani. Sempre in quest'ambito si segnala un incremento di 300 milioni per il fondo per il credito alle esportazioni gestito dalla Simest.

Relativamente alle modifiche in materia di sostegno ad istituti ed organismi di ricerca e studio a carattere internazionalistico, si segnalano: un contributo annuo di 5 milioni di euro per la «Grande infrastruttura di ricerca» già denominata «Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici»; la soppressione dei tagli all'Ufficio UNESCO di Venezia, con il ripristino degli stanziamenti già previsti (100.000 euro annui); la soppressione dei tagli all'Organizzazione europea per la ricerca astronomica nell'emisfero australe (ESO); il mantenimento del contributo alla Rete internazionale per l'astrofisica relativistica.

La manovra autorizza poi il pagamento del contributo obbligatorio per l'adesione dell'Italia all'Accordo del Consiglio d'Europa istitutivo del Gruppo Pompidou ed esclude l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT) dalle misure di contenimento della spesa a carico delle Amministrazioni Pubbliche.

Si può menzionare altresì, in materia di arbitrati internazionali, anche la modifica al testo del disegno di legge che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, al riparto del Fondo per le spese di costituzione dei collegi arbitrali internazionali.

Nel quadro degli impegni finanziari a favore di organizzazioni multilaterali, con un emendamento del Governo, sono stati reintrodotti i contributi italiani a quattro fondi che si occupano di cooperazione internazionale; il Fondo africano di sviluppo, l'Associazione internazionale per lo

sviluppo, il Fondo asiatico di sviluppo e il Fondo speciale di sviluppo della Banca dei Caraibi, per circa 300 milioni annui.

In materia di Rappresentanze diplomatiche e consolari si segnala la previsione di 2 milioni di euro per il 2016 per la manutenzione degli immobili e l'assistenza alle comunità di italiani residenti. Altri 15 milioni di euro sono previsti, all'interno delle modifiche introdotte alla Camera in tema di contrasto ai fenomeni terroristici, per il rafforzamento delle condizioni di sicurezza delle sedi.

Da ultimo si segnala che la Camera dei deputati ha ripristinato – come auspicato dalla Commissione esteri nel corso della prima lettura – il contributo (di circa 180 mila euro) a favore del Ministero degli esteri per le attività di analisi e documentazione svolte in collaborazione con i due rami del Parlamento.

Propone pertanto l'espressione di un rapporto favorevole con osservazioni.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA si associa al giudizio positivo espresso dal relatore, sottolineando i diversi elementi di miglioramento introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione lo schema di rapporto favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 13,20.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DE-
GLI AFFARI ESTERI PER L'ANNO FINANZIARIO 2016
E PER IL TRIENNIO 2016-2018 E RELATIVA NOTA DI
VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE N. 2112-B E 2112-
TER – TABELLA 6-TER), E SULLE PARTI CORRI-
SPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111-B**

La 3^a Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2016) ed il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tab. 6-ter);

preso atto delle modifiche introdotte durante l'esame in seconda lettura da parte della Camera dei deputati, per i profili di competenza;

apprezzate le misure di sostegno alla promozione delle lingua e della cultura italiane, e in particolare il riconoscimento del ruolo della società Dante Alighieri;

apprezzato l'aumento dello stanziamento a favore della rete delle camere di commercio italiane all'estero, come auspicato dalla Commissione esteri nel corso della prima lettura del provvedimento;

accolte con favore le misure di sostegno alle comunità e alle minoranze italiane all'estero, e in particolare l'incremento del contributo, seppure per il solo 2016, al funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero;

preso atto dell'annullamento dei tagli previsti per l'Ufficio UNESCO di Venezia e per la Rete internazionale per l'astrofisica relativistica, della rideterminazione del contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, nonché della conferma dell'adesione dell'Italia all'Accordo del Consiglio d'Europa istitutivo del cd. «Gruppo Pompidou»;

apprezzato lo stanziamento di 2 milioni di euro per il 2016 a favore delle rappresentanze diplomatico-consolari per manutenzione degli immobili, attività d'istituto e per l'assistenza residenti all'estero, nonché di 15 milioni per investimenti sulla sicurezza;

espresso inoltre apprezzamento per il ripristino, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, del contributo a favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per le attività di ana-

lisi e documentazione in materia di politica internazionale, svolte in collaborazione con i due rami del Parlamento;

preso atto della mancata previsione di stanziamenti per avviare già nel 2016 – come auspicato dalla Commissione nel corso dell'esame in prima lettura – le attività di preparazione degli eventi legati alla Presidenza italiana del vertice del Gruppo dei Paesi più industrializzati (il cosiddetto «G7»), prevista per il 2017;

esprime un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

auspica, come già evidenziato nel corso dell'esame in prima lettura, un ulteriore rafforzamento delle politiche di promozione e diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, strumenti essenziali di proiezione internazionale del nostro Paese, anche dal punto di vista economico,

auspica nuovamente che siano previste, anche attraverso ulteriori provvedimenti normativi, adeguate risorse per avviare, fin dal prossimo anno, l'attività di preparazione degli eventi legati alla Presidenza italiana del vertice del Gruppo dei Paesi più industrializzati (il cosiddetto «G7»), prevista per il 2017.

DIFESA (4^a)

Lunedì 21 dicembre 2015

Plenaria**156^a Seduta***Presidenza del Presidente*
LATORRE*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.**La seduta inizia alle ore 11,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In apertura di seduta, il presidente LATORRE informa la Commissione che il Ministro della difesa, lo scorso 16 dicembre, ha inviato una lettera ai presidenti delle Commissioni difesa ed esteri delle due Camere con la quale informa che, a seguito della richiesta in tal senso pervenuta dall'Alto rappresentante del governo regionale del Kurdistan iracheno, è intendimento del Governo procedere con urgenza alla cessione di vestiario idoneo a proteggere i *peshmerga* curdi dalle rigidissime temperature che caratterizzano la stagione invernale in quel territorio. In particolare, il Governo intende inviare 2.000 sopravvestiti policromi vegetati, con un onere pari a 370.000 euro, la cui copertura sarà garantita nell'ambito del prossimo provvedimento di proroga delle missioni internazionali.

La Commissione prende atto.

A seguito, quindi, di quanto comunicato nella seduta del 9 dicembre, il PRESIDENTE rende noto che, la scorsa settimana, ha provveduto ad inviare a tutti i componenti della Commissione una bozza di documento sulla strategia globale dell'Unione europea in materia di politica estera e di sicurezza, quale contributo delle Commissioni affari esteri e difesa del Senato all'Alto rappresentante Mogherini.

La missiva chiedeva, altresì, di far pervenire alla Presidenza, entro la giornata di oggi, eventuali osservazioni e proposte. A tale riguardo, è giunta una nota a firma dei senatori Santangelo e Marton, che contiene diversi punti sul tema. Sarà cura della Presidenza, d'intesa con quella della Commissione affari esteri, provvedere a integrare il contributo delle Commissioni con le questioni sollevate dai colleghi, nella misura in cui queste siano compatibili con le posizioni espresse dal Parlamento italiano in materia.

Ricorda, infine, che questo contributo, unitamente a quelli degli altri Parlamenti, sarà anche funzionale alla discussione in materia che avverrà nel corso della prossima Conferenza interparlamentare sulla PESC e la PSDC, che si terrà a L'Aia nel prossimo mese di aprile.

La Commissione conviene.

Il presidente LATORRE informa, da ultimo, che sono state avanzate richieste di audizione sull'affare assegnato n. 625, relativo alle iniziative intraprese o prospettate dal Governo italiano sui profili militari delle missioni internazionali di pace, che potrebbero svolgersi altresì in video-conferenza.

Con riferimento a quanto da ultimo comunicato dal Presidente, il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) lamenta la non tempestiva comunicazione del Governo sull'impegno italiano a Mosul, in Iraq, in ordine al quale gli organi di stampa sembrerebbero aver beneficiato di informazioni più tempestive.

Replica il presidente LATORRE, ricordando che tanto il Presidente del Consiglio quanto il Ministro della difesa hanno comunque garantito che, presso le Commissioni competenti per materia, avranno luogo tutti i dovuti approfondimenti sul tema.

Si associa il sottosegretario ALFANO.

Interviene, da ultimo, il senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*), ringraziando la Presidenza per le puntuali ed esaustive informative rese poc'anzi, anche in virtù della delicatezza ed importanza delle tematiche trattate, apprezzando in particolare l'iniziativa del documento sulla politica estera e di difesa dell'Unione europea.

IN SEDE CONSULTIVA

(2112-B e 2112-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– **(Tab. 11-ter)** Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018

(2111-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Rapporto alla 5^a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole)

Il presidente LATORRE rende noto che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha fissato per oggi, alle ore 14, il termine per presentare i rapporti alla 5^a Commissione, la quale, a sua volta, riferirà all'Assemblea alle 9,30 di domani.

Il relatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*) si sofferma sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame in seconda lettura di interesse della Difesa. Nel dettaglio, per quanto attiene l'unico articolo del disegno di legge di stabilità, spicca innanzitutto il comma 372, che autorizza la spesa di 19 milioni di euro per il 2016, 50 milioni per il 2017 e 30 milioni per il 2018 per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia.

Il comma 590 prevede quindi che continui a produrre effetti, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro (a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri), quanto stabilito dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2014, che riconosce, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, per il triennio 2013-2015, integrazioni al trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale, anche delle Forze armate e delle Forze di polizia, impiegato nelle strutture del Dipartimento della protezione civile.

I successivi commi 965 e 966 istituiscono e disciplinano, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo di 150 milioni di euro per l'anno 2016 per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali nonché per le spese correnti connesse ai predetti interventi. Il fondo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), sentiti il Ministro dell'interno, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e i responsabili del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazione e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazione e sicurezza interna (AISI). Del riparto è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Con particolare riguardo a queste due disposizioni, considerato che non figura la previsione del parere delle competenti commissioni parlamentari l'oratore esprime l'auspicio a che venga comunque garantita alla Commissione la conoscibilità dei contenuti dello schema di decreto.

Il comma 967 istituisce quindi un fondo di 50 milioni di euro per il 2016 per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (ricomprendendo pertanto le Forze di polizia ad ordinamento militare).

Particolare rilevanza riveste, altresì, il comma 968 che, al fine di sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica, istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per l'anno 2016. Ai sensi del successivo comma 969, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno individuati gli interventi e gli organismi cui destinare le risorse del fondo, con particolare riguardo a quelli diretti a potenziare i sistemi di difesa territoriale e dello spazio aereo e di intervento delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero dominio di azione terrestre, marittimo, aereo e spaziale, a sviluppare il sistema di sorveglianza satellitare e di comunicazione, ad ammodernare mezzi, sistemi ed equipaggiamenti di difesa, nonché a rafforzare i supporti logistici e i sistemi per la protezione delle infrastrutture sensibili e di rilevanza strategica. Anche in questo caso, prosegue l'oratore, sarebbe auspicabile che venisse garantita a questa Commissione la conoscibilità dei contenuti dello schema di decreto.

Prosegue quindi la propria esposizione dando conto dei contenuti del comma 972, che prevede (nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale), per l'anno 2016, che al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale sia riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. La copertura prevista è di 510,5 milioni di euro. La norma precisa inoltre che il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.

Da ultimo, il comma 986 anticipa dal 1° ottobre 2016 al 1° marzo 2016 il termine a partire dal quale possono essere effettuate le assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza autorizzate dal decreto-legge n. 78 del 2015 (articolo 16-ter). Ciò al fine di incrementare le attività di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Conclude soffermandosi brevemente anche sullo stato di previsione del Ministero della difesa, dando conto delle modifiche apportate –per il solo anno 2016- alla missione «Difesa e sicurezza del territorio», con leggere variazioni dei programmi relativi all'approntamento e all'impiego dell'Arma dei carabinieri e delle Forze terrestri, navali ed aeree e ai fondi da ripartire.

Il presidente LATORRE, nel rilevare che gli aspetti menzionati dal relatore concretizzano gli interventi in tema di sicurezza oggetto di discussione in sede di esame dei documenti di bilancio da parte della Commissione in prima lettura e già preannunciati dal Governo, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MARTON (*M5S*) si pone problematicamente sulla possibilità di conoscere nel dettaglio i contenuti dello schema di decreto di cui ai commi 965 e 966, considerati i particolari profili di sicurezza della materia trattata.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita la Commissione a soffermarsi sulle problematiche relative all'adeguatezza del munizionamento in dotazione alle Forze di polizia, da lui già segnalata al Governo in altre occasioni.

Si sofferma, quindi, sui recenti e gravi episodi che hanno visto coinvolti gli operatori delle Capitanerie di porto nel Mediterraneo, anche con grave rischio per la loro incolumità, sottolineando la necessità di garantire al Corpo, in occasione dello svolgimento di delicati compiti nell'area mediterranea, un adeguato supporto da parte delle altre Forze di polizia e idonee dotazioni.

Non essendovi altri iscritti a parlare il presidente LATORRE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il relatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*), precisando che il suo auspicio circa la conoscibilità del contenuto degli schemi di decreto è da intendersi sempre nel rispetto delle esigenze in materia di sicurezza e di protezione dei dati sensibili e delle relative norme.

Auspica inoltre che il Governo possa debitamente valutare le problematiche evocate dal senatore Battista.

Conclude proponendo alla Commissione uno schema di rapporto favorevole, pubblicato in allegato al resoconto.

Replica anche il sottosegretario ALFANO, rilevando l'opportunità di recepire gli auspici formulati dal relatore sulla conoscibilità degli schemi di decreto in appositi atti di indirizzo e precisando che, in ogni caso, il Governo agirà sempre nel pieno rispetto delle prerogative parlamentari.

Per quanto attiene, quindi, ai recenti, incresciosi episodi che hanno visto coinvolti gli operatori delle Capitanerie di porto, precisa che le problematiche sono all'attenzione del Governo. Tuttavia, la questione non concerne solo la Difesa ma anche, ed in via primaria, altri dicasteri, come quello delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presidente LATORRE constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di dichiarazione di voto. Previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione lo schema di rapporto favorevole predisposto dal relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 12.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLA DIFESA PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E
PER IL TRIENNIO 2016-2018 E RELATIVA NOTA DI
VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE N. 2112-B e 2112-
TER – TABELLA 11-TER), E SULLE PARTI CORRI-
SPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111-B**

La Commissione difesa,

esaminati, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità;

formula rapporto favorevole.

BILANCIO (5^a)

Lunedì 21 dicembre 2015

Plenaria

512^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

(2112-B e 2112-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e relative Note di variazioni e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- **(Tab. 1-ter)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2-ter)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(2111-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame congiunto e rinvio)

Il presidente TONINI comunica che la Commissione avrà a disposizione l'intera giornata per l'esame dei disegni di legge di stabilità e di bilancio. Ipotizza che la discussione generale possa aver luogo nel corso della mattinata, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti scade alle ore 12.

Fa presente che nel corso dell'esame alla Camera sono stati introdotti nella legge di stabilità alcuni emendamenti che non potevano essere inseriti in prima lettura, quali, ad esempio, le misure per il Mezzogiorno e quelle riguardanti le regioni, le province e la tassazione dei giochi. Segnala, inoltre, il tema della sicurezza la cui trattazione ha portato a modi-

ficare i principali saldi di finanza pubblica mediante il ricorso alle clausole di flessibilità previste in sede di normativa europea. Fa, inoltre, presente che strada facendo è stato inserito anche il tema delle quattro banche oggetto di risoluzione, inizialmente introdotto mediante un decreto-legge poi riversato come emendamento nella legge di stabilità. Nota, infine, che il Presidente della Commissione bilancio della Camera aveva evidenziato l'inserimento di misure di natura microsettoriale e localistica nel corso dell'esame da parte del Senato. Osserva, tuttavia, che se i colleghi della Camera avessero mantenuto la metà dell'autodisciplina tenuta al Senato, la legge di stabilità sarebbe stata di gran lunga meno somigliante alla vecchia legge finanziaria.

La relatrice ZANONI (PD), relatrice insieme alla senatrice Chiavaroli ai disegni di legge di stabilità e di bilancio, osserva che il disegno di legge di stabilità è stato arricchito dall'esame del Parlamento rispetto al testo originariamente proposto dal Governo. Ritiene utile, in particolare, menzionare il potenziamento della sicurezza contro il pericolo del terrorismo, la riqualificazione delle periferie e la concessione di finanziamenti per l'accesso dei giovani alla cultura. Sottolinea l'utilizzo degli spazi finanziari concessi dalla clausole di flessibilità previste dalla normativa europea, fermo restando l'impegno a conseguire il pareggio di bilancio nel 2018. L'esame della Camera ha prodotto oltre 350 modifiche al testo licenziato dal Senato ed ha evidenziato rilevanti differenze nella modalità di lavoro tra i due rami del Parlamento che hanno portato la legge di stabilità a somigliare alle leggi finanziarie di un tempo. Alcune delle modifiche introdotte, infatti, avrebbero dovuto trovare spazio in appositi provvedimenti legislativi. Passa, quindi, all'esame degli aspetti principali del disegno di legge di stabilità. Per l'anno 2016, nel corso dell'esame alla Camera, è stata sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la deliberazione di tali aumenti. Sempre in materia fiscale ricorda la riduzione dell'aliquota Ires dal 27,5 al 24 per cento.

Segnala poi l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente del reddito dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il loro trattamento previdenziale; la proroga al 2016 delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo la normativa vigente; la riammissione dei contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione alla dilazione; l'ampliamento dei termini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA al contempo dal 2016 si elimina il raddoppio dei termini nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; la possibilità per i soggetti che si trovano nella *no tax area* (pensionati, dipendenti e auto-

nomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Viene inoltre definitivamente abolita la tassa sulle unità da diporto. Si prevede inoltre la possibilità, nei porti sede di autorità portuale con volume di traffico *transshipment* superiore all'80 per cento del proprio traffico globale, di riduzione o esenzione dalla tassa di ancoraggio in via sperimentale per gli anni dal 2016 al 2018, per le navi porta container in servizio regolare di linea internazionale.

Nel disegno di legge di stabilità è confluito, come già ricordato, il contenuto del decreto-legge n. 183 del 2015. Detto provvedimento, nel quadro delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie, ha inteso agevolare l'attuazione dei programmi di risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.a. Al fine di tutelare i risparmiatori coinvolti nella risoluzione, è istituito un Fondo di solidarietà in favore degli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, coltivatori diretti o imprenditori agricoli che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche medesime.

Per effetto dell'esame alla Camera il disegno di legge di stabilità è profondamente innovato anche per quanto riguarda il settore della difesa, della sicurezza e del soccorso pubblico.

In particolare vengono istituiti il Fondo per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali (presso il MEF) con una dotazione di 150 milioni per il 2016, il Fondo per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2016 e il Fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica, con una dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per il 2016.

In considerazione dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale per l'anno 2016 il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che non beneficia di un trattamento retributivo dirigenziale, riceverà un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua.

Nel corso dell'esame alla Camera è stato poi previsto un Programma straordinario finanziato da un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016, e finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate, l'accrescimento della sicurezza territoriale, al potenziamento delle prestazioni urbane anche in termini di mobilità sostenibile, sviluppo di pratiche di inclusione sociale, come quelle del terzo settore e del Servizio civile, all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.

Uno dei punti più qualificanti della manovra economica è sicuramente la parte che riguarda gli enti locali. La galassia dei comuni, delle province, ora delle città metropolitane, fra il 2008 e il 2014 ha sopportato una parte molto rilevante dello sforzo di risanamento dei conti pubblici, il cui ammontare cumulato è quantificabile in 19,3 miliardi di euro, pari al 25 per cento della spesa totale dei medesimi enti. Poiché si partiva, quindi, da una situazione di grande difficoltà, la legge di stabilità per il 2016 costituisce un punto di svolta in quanto, per la prima volta, non prevede tagli ai trasferimenti ma, anzi, segna la fine del patto di stabilità interno e il passaggio al principio del pareggio di bilancio calcolato sulla competenza rafforzata, consentendo così lo sblocco di oltre 2 miliardi di euro di risorse che permetterà di rilanciare gli investimenti a livello locale. La legge di stabilità ha, inoltre, quasi completamente eliminato la tassazione sulla prima casa prevedendo l'integrale compensazione degli oneri sopportati dai comuni. Fa presente che, in prospettiva, rimane aperto il nodo dell'assetto della fiscalità comunale, sui cui dovrà necessariamente aver luogo un nuovo intervento del Parlamento. Sarà, inoltre, necessario intervenire sulla gestione associata e, più in generale, sui processi di aggregazione degli enti locali al fine di eliminare le diseconomie presenti e razionalizzare i relativi processi.

Il testo originario è stato, a suo parere, migliorato in merito alla disciplina delle province e delle città metropolitane attenuando i tagli inizialmente previsti. Anche in questo caso sarà necessario intervenire nuovamente per ridisegnare il quadro finanziario complessivo degli enti di area vasta. Per quanto riguarda le regioni, le misure introdotte rimangono sostanzialmente in linea con l'accordo siglato dagli enti con il Governo. Nel corso dell'esame alla Camera sono stati destinati 300 milioni di euro per le attività di credito all'esportazione e di internazionalizzazione dell'intero sistema produttivo. Il Mezzogiorno è interessato da un insieme di misure volto a rilanciarne gli investimenti e lo sviluppo. È stato introdotto, in particolare, un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20 per cento per le piccole imprese, 15 per cento per le medie imprese, 10 per cento per le grandi imprese. Danno diritto al credito d'imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto, anche tramite *leasing*, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.

Si estende alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 l'esonerazione contributiva – inizialmente introdotto per il 2016 – in favore ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'estensione dell'incentivo è condizionata alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridici.

camente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016.

In tema di sanità rileva alcune misure dirette a conseguire miglioramenti nella produttività ed efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale. Sono state, inoltre, introdotte norme in materia di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario, nonché di procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità.

È previsto il prolungamento, a tutto il 2016, dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione e dell'integrazione salariale per i contratti di solidarietà stipulati da aziende artigiane. Viene introdotta la possibilità di cumulare il riscatto degli anni di laurea con il riscatto del periodo di maternità facoltativa fuori dal rapporto di lavoro e si provvede alla rivalutazione degli indennizzi per il danno biologico.

Segnala poi l'anticipo al 2016 (dal 2017) della misura che eleva le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta *no tax area* per i pensionati). Sono state introdotte disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e in caso di disoccupazione involontaria e disposizioni in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto, istituendo – tra l'altro – il Fondo per le vittime dell'amianto. È stata estesa l'esclusione della penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati (ossia liquidati prima dei 62 anni) ai trattamenti già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014.

Illustra quindi le misure apportate dall'Assemblea della Camera dei deputati, tra le quali ricorda l'assegnazione di una Card cultura per i giovani. Tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'UE che risiedono in Italia, che compiono 18 anni nel 2016, si vedranno assegnata una Carta elettronica, dell'importo massimo di 500 euro, che può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e eventi culturali, spettacoli dal vivo, nonché per l'acquisto di libri e per l'accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali. Si consente agli iscritti ai corsi di laurea di medicina e chirurgia, odontoiatria ed assimilate, dal quinto anno di corso e fino all'iscrizione all'Albo professionale, di versare i contributi previdenziali, anche attraverso prestiti d'onore. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche viene incrementato di 23 milioni di euro, posticipando di un anno l'entrata in vigore del cosiddetto *school bonus*, nonché lo stanziamento previsto per le scuole paritarie, portandolo da 225 a 228 milioni di euro. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari è incrementato di quasi 55 milioni di euro per il 2016, e di quasi 5 milioni di euro dal 2017. Fa notare, infine, una serie di misure importanti riguardanti i temi ambientali, soprattutto in relazione alle bonifiche, intensificazione della lotta alla povertà e del sostegno ai disabili, l'incremento di 150 milioni del fondo per le non autosufficienze, la misura riguardante il canone RAI, nonché l'inasprimento della fiscalità sui giochi.

Conclude rinviando, per approfondimenti, alla documentazione prodotta dal Servizio del bilancio e dal Servizio studi del Senato e della Camera.

La senatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*), relatrice insieme alla senatrice Zanoni sul provvedimento, in merito al disegno di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2016-2018 segnala che al netto della seconda nota di variazioni, lo stesso è stato oggetto di alcune limitate modifiche. Complessivamente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla legge di stabilità viene portato per gli anni 2016, 2017, 2018 rispettivamente a 278,4, 295 e 260 miliardi di euro. In particolare, una prima modifica destina quota parte delle risorse di cui all'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 102 del 2014, relative al programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti destinati al medesimo scopo.

Una seconda modifica riduce il fondo da ripartire per spese di personale connesse con il concorso delle forze armate impegnato nei servizi di vigilanza fissa a obiettivi sensibili di perlustrazione e pattugliamento, sul quale sono state appostate le somme spettanti al personale delle forze armate impiegate nell'operazione «strade sicure», incrementando l'apposito piano di gestione dei capitoli di cedolino unico relativo alle forze terrestri, aeree e dell'Arma dei Carabinieri, nonché i rispettivi capitoli concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive, al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale utilizzato nella prosecuzione del piano di impiego nel controllo del territorio (cosiddetta «Operazione strade sicure») e nel controllo del territorio in Campania (cosiddetta «Operazione terra dei fuochi»).

Infine, con uno specifico emendamento, si è provveduto a integrare la quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per il funzionamento della Struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (SI-SAC).

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede se è stata predisposta la relazione tecnica aggiornata.

Il vice ministro MORANDO assicura che la relazione arriverà nel corso della mattinata.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede al rappresentante del Governo se intende fornire delle risposte ai rilievi formulati nella Nota del Servizio del bilancio del Senato, che evidenzia molte criticità nel provvedimento.

Il PRESIDENTE fa presente che le criticità del provvedimento saranno affrontate dalla relazione tecnica aggiornata che sarà prodotta dalla Ragioneria generale dello Stato e che il Governo è, inoltre, disponibile a rispondere a eventuali richieste di chiarimento.

Il vice ministro MORANDO ribadisce il principio già espresso nel corso della prima lettura in Senato secondo cui gli Uffici del Governo provvederanno a rispondere alle osservazioni del Servizio del bilancio nei tempi possibili, mentre lui fornirà, come sempre, i chiarimenti in risposta alle osservazioni che verranno riprese e trasformate in elementi di dibattito parlamentare dai Senatori. In tali casi approfondirà le questioni sollevate e risponderà agli interventi.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede la disponibilità a rinviare la discussione generale nel pomeriggio, per consentire l'approfondimento del testo anche mediante la lettura dei *dossier* messi a disposizione dai Servizi del Senato.

Il presidente TONINI accoglie la richiesta della senatrice Comaroli, condivisa dal resto della Commissione, e rinvia l'inizio della discussione generale alla seduta pomeridiana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 14,30, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,35.

Plenaria**513^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(2112-B e 2112-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- **(Tab. 1-ter)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2-ter)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(2111-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame congiunto e disgiunzione. Seguito e conclusione dell'esame del disegno di legge 2112-B. Seguito dell'esame e rinvio del disegno di legge 2111-B)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente TONINI comunica che sono stati presentati 840 emendamenti circa. Si pone, pertanto, alla Commissione l'alternativa tra andare in Aula senza aver conferito il mandato al Relatore e, invece, individuare alcuni emendamenti per ciascun Gruppo per consentire un confronto serrato con il Governo al fine di farli eventualmente accogliere quali ordini del giorno.

Comunica, inoltre, che la relazione tecnica non è stata ancora presentata poiché gli uffici del Governo stanno provvedendo a sistemare la numerazione dei commi. Il lavoro, che si può immaginare complesso, si trova ad uno stato avanzato ma richiederà ancora qualche ora di tempo. Chiede, pertanto, di valutare l'opportunità di convocarsi ovvero di iniziare la discussione generale in attesa dell'arrivo della relazione tecnica aggiornata.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) osserva che, considerato il tempo ristretto a disposizione per l'esame del provvedimento, nonché le numerose e significative modifiche apportate dalla Camera, ritiene che entrambe le soluzioni prospettate per risolvere il problema degli emendamenti sono equivalenti dal punto di vista delle opposizioni. Suggerisce, pertanto, di iniziare subito la discussione generale.

Il presidente TONINI dichiara quindi aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) evidenzia, innanzitutto, che la Legge di stabilità per il 2016 assomiglia alle vecchie leggi finanziarie e rammenta che, ad esempio, una delle leggi finanziarie approvate dal Governo Prodi conteneva oltre 1360 commi, non molto dissimile, quindi, dalla presente Legge di stabilità che ne contiene oltre 900.

Elenca poi una serie di interventi di natura microsettoriale e localistica, denunciando l'eccessiva polverizzazione delle misure approvate dalla Camera. Stigmatizza inoltre l'aumento del *deficit*, dovuto non solo alle misure in favore della sicurezza.

Ricorda una serie di interventi che reputa positivi, quali l'abolizione della Tasi sulla prima casa, l'aumento del limite all'utilizzo dei contanti e l'ampliamento della *no tax area* sui redditi da pensione, mentre giudica negativamente il rinvio della riduzione dell'Ires al 2017 ed evidenzia che sarebbero stati preferibili interventi mirati per consentire al Paese di ritornare a crescere. Conclude facendo presente che le norme approvate costituiscono un ulteriore aggravio in termini di carichi burocratici e regolamentari sui cittadini e sulle imprese, rappresentando, quindi, un'occasione sprecata per riagganciare la ripresa.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) svolge alcune considerazioni di carattere generale sul ruolo del Senato e di questa Commissione, già mortificato dai lavori in prima lettura allorché si è deciso di non affrontare i problemi del Mezzogiorno e molti altri di quelli approvati dalla Camera dei deputati. Ritiene che tale situazione sia un'anticipazione dello spirito della riforma costituzionale che rende inutile questo ramo del Parlamento.

Osserva che la funzione del Parlamento è quella di rappresentare gli elettori e portare a sintesi le esigenze delle varie componenti del popolo italiano. Negli ultimi anni, invece, l'iniziativa legislativa è stata assolta, in via quasi esclusiva, dal Governo. Ciò costituisce la principale ragione della crisi della politica poiché gli eletti risultano privati della propria funzione di rappresentanza. Si dichiara, quindi, consapevole dell'inutilità degli emendamenti presentati, ritenendo giusto che sia il Governo ad assumere interamente la responsabilità del proprio operato.

Nel merito, ritiene che la frammentazione degli interventi inseriti nella legge di stabilità durante l'esame della Camera, oltre a sprecare molte risorse finanziarie, rende poco credibili gli sforzi che il Governo sostiene di voler compiere. La riduzione delle imposte voluta dal Governo,

infatti, è vanificata dalla facoltà concessa agli enti territoriali di aumentare le aliquote addizionali di imposta, come recentemente accaduto in Sardegna, nonché dalla dispersione in mille rivoli, spesso clientelari, delle risorse finanziarie pubbliche. Tali pratiche espongono la politica agli attacchi e alla sfiducia che i parlamentari sperimentano quotidianamente.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) esprime perplessità sulla possibilità offerta dal Presidente di trasformare in ordini del giorno gli emendamenti segnalati, innanzitutto per la scarsa rilevanza che gli ordini del giorno hanno nella prassi parlamentare, e, inoltre, per il fatto che non sarà consentito approfondire adeguatamente le questioni poste.

In termini più specifici, osserva che l'inserimento di interventi micro settoriali e localistici operato in sede di esame alla Camera dei deputati viola le norme contabili vigenti, così come la decisione di aumentare l'indebitamento, operazione, quest'ultima, che risulterà probabilmente censurata dall'Unione Europea.

In tema di banche, rileva la scarsa trasparenza e la mancata individuazione delle responsabilità, stigmatizzando l'insufficienza del Fondo per la risoluzione dei problemi dei risparmiatori.

Conclude osservando che le frasi pronunciate dal Presidente della Confindustria Squinzi, in sede di audizioni preliminari alla manovra di bilancio, relativamente all'attacco alla diligenza, dovevano essere rivolte al Governo, anziché al Parlamento.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) fa innanzitutto presente che una legge ordinaria non costituisce la fonte normativa adatta per l'introduzione di interventi micro settoriali e localistici ma, piuttosto, per l'istituzione di un fondo da cui attingere, con provvedimenti di diversa fonte normativa, per lo svolgimento degli interventi necessari. L'appesantimento della legge di stabilità con misure di tale natura rende gli interventi stessi più difficili da attuare.

Evidenzia, quindi, alcune misure che ritiene positive per il Paese, quali il credito d'imposta e la maggiore decontribuzione per le assunzioni nel Mezzogiorno, ricordando che la direzione era già stata tracciata al Senato nell'individuazione del Fondo per la coesione quale fonte di copertura. Cita, inoltre, l'intervento in materia di pubblicità per i giochi, che ritiene una soluzione soddisfacente.

Ricorda, quindi, che a gennaio questa Commissione dovrà occuparsi, per i suoi effetti sul bilancio dello Stato, in materia di banche, del cosiddetto *bail in*, esprimendo perplessità sul principio di preordinazione del depositante rispetto all'accesso al Fondo interbancario di tutela dei depositi. Si rende, in tal modo, il depositante equivalente a un fornitore, ovvero a un creditore chirografario. Ritiene, tuttavia, che ciò costituisca un errore in quanto il risparmiatore è tutelato costituzionalmente, che deve essere segnalato in sede europea. Fa presente che tale disposizione può avere rilevanti conseguenze sul sistema bancario poiché può spingere a ridurre i depositi presso le banche con un effetto moltiplicativo in termini di ridu-

zione dell'offerta di credito da parte degli istituti finanziari, visti gli attuali criteri di patrimonializzazione. Coglie quindi l'occasione per richiedere l'avvio di un'indagine sugli effetti sistemici del provvedimento sul *bail in*, nonché sui cosiddetti «mini *bond*», cioè le emissioni obbligazionarie effettuate dalle piccole e medie imprese, eventualmente congiuntamente con la Commissione finanze.

Quanto al *bonus* di 500 euro per i giovani, dichiara di non condividere l'effetto pedagogico negativo indotto sui ragazzi, che saranno portati a pensare che le risorse finanziarie possano essere rese disponibili anche per attività non meritorie.

Stigmatizza, infine, l'impiego da parte del Governo di un ulteriore indebitamento pari allo 0,2 per cento del PIL, che, a sua memoria, non è mai avvenuto in una legge di stabilità. Pone, pertanto, al Governo il problema dei rischi che si potrebbero profilare per le finanze pubbliche, qualora si consideri che con questa manovra è stata utilizzata tutta la flessibilità di bilancio consentita, in una fase in cui le prospettive di crescita non appaiono più in linea con le previsioni. Ricorda, a tal proposito, che l'economia italiana non è in grado di modificare le tendenze di fondo prevalenti a livello internazionale, da cui essa dipende in larga misura. Sarebbe stata, pertanto, necessaria maggiore prudenza soprattutto in considerazione del fatto che, mentre inizialmente il Governo aveva intenzione di impiegare l'ulteriore 0,2 per cento del PIL di indebitamento per la riduzione delle imposte sulle imprese, con probabili effetti positivi sulla crescita, in realtà tali risorse sono poi state impiegate per ulteriori spese.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) esprime il proprio giudizio negativo nei confronti del provvedimento evidenziando che esso aumenta il debito pubblico anziché ridurlo, mediante l'introduzione di interventi micro settoriali e localistici e che, in aggiunta, mortifica il Senato poiché alcune delle soluzioni inserite alla Camera erano già state proposte nel corso della prima lettura e respinte.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) sottolinea con forza l'importanza della manovra finanziaria contenuta nella legge di stabilità, testimoniata dal fatto che gli interventi dei colleghi si concentrano esclusivamente su aspetti di dettaglio mentre non toccano i temi fondamentali.

Grazie ai Governi che si sono succeduti negli ultimi anni, si può finalmente commentare una manovra di segno espansivo contenente un *mix* di riduzioni di tasse e di interventi redistributivi. Per quanto riguarda la riduzione delle tasse, segnala l'eliminazione dell'imposizione sulla prima casa, l'eliminazione dell'IMU agricola e la decontribuzione del lavoro, ricordando gli effetti positivi già riscontrati dall'attuazione del *Jobs act*. Pur comprendendo il tipo di critica avanzata, sottolinea che le misure introdotte non sono di natura micro settoriale bensì nazionale in quanto contribuiscono tutte ad aumentare il tasso di crescita dell'economia. Si unisce alla doglianze sulla disparità delle opzioni offerte alla Camera e al Senato, pur evidenziando che il bicameralismo paritario non gioca a favore della

rapidità e coerenza degli interventi, che chiamano necessariamente in causa un'azione di coordinamento superiore. Ricorda poi l'intervento in materia di banche che risolve in maniera brillante una situazione che rischiava di divenire epidemica. Invita, a tal proposito, alla prudenza nell'uso delle espressioni verbali per evitare allarmi ingiustificati. Conclude evidenziando, a proposito del *bonus* disposto in favore dei giovani, che si tratta di un gesto in grado di consegnare ai diciottenni un maggior senso di responsabilità e cittadinanza, permettendogli di disporre di denaro da spendere per la propria formazione culturale e, quindi, la crescita civile del Paese. Si dichiara certo che la stragrande maggioranza dei giovani coglierà l'opportunità di accedere con maggiore facilità ai servizi culturali e al senso di piena responsabilità offertigli.

La senatrice BONFRISCO (*CoR*) osserva che il modello cosiddetto «dalla culla alla bara» evocato dal senatore Del Barba ha contribuito alla formazione della cultura europea, ma rileva che esso va perseguito con coerenza assumendosene le responsabilità in quanto si tratta di un modello molto costoso. Ritiene la legge di stabilità una legge mancia e cita una serie di interventi micro settoriali difficilmente produttivi di maggiore crescita economica quali gli incentivi per la rottamazione dei *camper*. Rileva che il sostegno alla crescita avrebbe richiesto ben altre misure di spesa. Fa presente che la situazione italiana ha ampiamente beneficiato del contesto finanziario positivo creato dal *quantitative easing*, dal favorevole cambio euro-dollaro, nonché dal contenuto costo dei prodotti energetici.

Osserva che in ogni momento il venir meno di uno di questi fattori positivi rischia di porre il Paese in una condizione di grave difficoltà finanziaria. Stigmatizza le misure messe in campo dal Governo a favore delle banche oggetto del meccanismo di risoluzione, nonché l'eccessiva leggerezza con cui è stato approvato il meccanismo del *bail in* rammentato dal senatore Azzollini.

Avendo il Governo disinnescato le clausole di salvaguardia soltanto per l'anno 2016, ritiene che presto tutti i nodi dell'economia italiana verranno al pettine e la legge di stabilità in esame avrà avuto il solo risultato di far aumentare il debito pubblico.

Il senatore SANTINI (*PD*) interviene convenendo sulla circostanza che la seconda lettura ha aggiunto elementi cospicui al provvedimento di stabilità, sia in termini numerici che di valore economico. Tuttavia, invita a considerare un duplice fattore: da un lato, nel periodo successivo all'esame presso il Senato sono occorsi avvenimenti che hanno radicalmente mutato la percezione delle priorità nell'azione dei poteri pubblici. Si riferisce tanto ai fatti di Parigi quanto alla vicenda del programma di assistenza ai quattro istituti bancari in crisi. Su piani diversi è emersa la necessità di una più incisiva azione volta a rafforzare il senso di fiducia e ad incoraggiare la domanda interna ad esso collegata. Commentando, nel merito, alcuni dei nuovi contenuti, evidenzia che le soluzioni indivi-

duate sul versante dei rapporti finanziari con regioni ed enti locali rappresentano un valido punto di mediazione in questioni di elevata complessità. Analogo ragionamento svolge a proposito degli ulteriori interventi per lo sviluppo dell'economia meridionale, che muovono peraltro da una sensibilità chiaramente evidenziata nel corso dell'esame presso questo ramo del Parlamento. Precisa, poi, che l'intervento di sostegno alle banche rappresenta una presa di coscienza semmai tardiva ma assolutamente necessaria dei casi di scarsa trasparenza che sono stati rilevati in forma diffusa sul territorio nazionale; se il Governo avesse trascurato questa grave fonte di pericolo per la stabilità del sistema finanziario i danni sarebbero stati molto più consistenti, anche in prospettiva. Dalle attuali stime pare che, fortunatamente, i risparmiatori effettivamente vittime di forzature e raggiri collegati con il collocamento di obbligazioni subordinate siano un numero delimitato e anche le quantificazioni di un intervento a loro favore non paiono orientate a cifre insostenibili. Da ultimo, aggiunge un'osservazione sugli interventi di tipo settoriale, più volte oggetto di critica. Ciascuno degli emendamenti approvati alla Camera corrisponde a esigenze effettivamente percepite dalle comunità locali e l'ammontare complessivo degli impegni non è certamente tale da influire sulla struttura complessiva della manovra. Quanto, invece, va evitato è l'inserimento di tali disposizioni quale principio generale, dal momento che è evidente l'effetto di stimolo all'emulazione, e dunque l'immediata moltiplicazione di tali iniziative una volta che si compia una scelta favorevole ad una di esse.

Il PRESIDENTE interviene brevemente per dare riscontro ad alcune osservazioni emerse negli interventi che lo hanno preceduto. Replica al senatore Uras, che paventava una forte marginalizzazione del ruolo del Senato nella manovra di bilancio, che tali critiche spesso vengono indirizzate al ramo del Parlamento che esamina il testo nella seconda lettura, ed è pertanto ben possibile che siano formulate al Senato quando si discuterà la legge di stabilità per il 2017. Sottolinea, peraltro, che molti degli interventi accolti dalla Camera dei deputati nascono da sollecitazioni dei senatori. Rispetto all'osservazione della senatrice Comaroli sulla scarsa osservanza delle norme di contabilità, data dal peggioramento dei saldi in seconda lettura, osserva come vi sia sicuramente una contraddizione tra il nuovo testo dell'articolo 81 della Costituzione, che consente al Parlamento di autorizzare un peggioramento del saldo programmatico rispetto al tendenziale, e la perdurante formulazione della legge di contabilità riferita al vecchio testo della Costituzione. Si tratta, quindi, di un tema da affrontare in modo molto analitico in sede di revisione della legge di contabilità. Conclude con una valutazione sugli interventi a carattere localistico introdotti dall'altro ramo del Parlamento, ritenendo che l'incidenza finanziaria degli stessi sia complessivamente molto modesta, mentre rimane fermo il profilo di non perfetta coerenza con le previsioni della legge di contabilità cui aveva fatto cenno nel corso della seduta antimeridiana. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi conclusa la discussione generale congiunta.

Le relatrici CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e ZANONI (PD) rinunciano all'intervento di replica, ritenendo sufficiente che il rappresentante del Governo fornisca i chiarimenti richiesti.

Il vice ministro MORANDO, intervenendo per la replica, deposita anzitutto la relazione tecnica aggiornata con le modifiche apportate in seconda lettura. Precisa che il ritardo nella sua redazione è dovuto alla ristrettezza dei tempi, anche in considerazione delle rilevanti modifiche apportate dall'Assemblea della Camera dei deputati. Nel merito, considera ingenerose molte delle critiche mosse all'attuale testo, innanzitutto perché molte delle priorità entrate nella manovra derivano da sollecitazioni chiaramente emerse nel corso del dibattito presso il Senato. In primo luogo, questo riguarda le misure di favore per l'economia del Sud: tutti gli strumenti prefigurati (maggior *bonus* sulle assunzioni, ulteriori sgravi per gli investimenti e ammortamenti ancor più favorevoli rispetto al resto del territorio nazionale) sono stati discussi in seconda lettura esattamente nei termini posti dagli emendamenti depositati dai senatori. Addirittura, alcune formulazioni accolte derivano da proposte delle forze di opposizione in Senato. I primi due strumenti hanno, al termine, trovato accoglimento, mentre l'aumento degli ammortamenti necessita di un ulteriore confronto al fine di una sua successiva introduzione. Alcune delle misure si applicheranno solo a partire dal 2017, ma ciò si è evidenziato come assolutamente inevitabile, dal momento che tutte le misure di favore fiscale devono essere previamente comunicate alla Commissione europea, con i relativi tempi di attesa. Anche sul tema dei rapporti con regioni e comuni, ritiene che il testo oggi in discussione si presenti notevolmente migliorato, dal momento che riesce ad attenuare in modo evidente il contributo richiesto a tali livelli di governo. Nel corso della seconda lettura, si è trovata, peraltro, un'intesa con la regione Sicilia, che appare soddisfacente da numerosi punti di vista, e che potrebbe pertanto rappresentare un valido precedente per tentativi di concludere altri contenziosi in atto con le regioni ad autonomia speciale. Considera ingiustamente trascurata dai mezzi di comunicazione la nuova normativa in tema di giochi: si è intervenuti in modo molto deciso, sia al fine di coinvolgere gli enti locali nella fissazione di limiti al gioco d'azzardo, sia per limitare le forme di pubblicità di tali attività. Sul tema degli interventi a carattere minore, nel prendere atto delle critiche da più parti formulate, evidenzia come la nuova legge unificata di stabilità e bilancio, che si utilizzerà a partire dalla prossima sessione di bilancio, dovrebbe aiutare a limitare alcuni di tali interventi. Si potrà, inoltre, ragionare sulla possibilità di introdurre un limite minimo di valore agli interventi che si propone di inserire nella manovra di bilancio. Sottolinea, in seguito, come anche sul terreno degli interventi a sostegno del sistema bancario si sia fatto un salto di qualità: si è superato il dogma dell'impossibilità di fallimento degli istituti bancari e si è esplorata una forma di provvedimento che escluda carichi per il contribuente, in passato oggetto di forti critiche. La posizione del Governo è dunque quella di garantire la fiducia nella stabilità del sistema creditizio e, quindi, la po-

sizione dei risparmiatori. Non condivide nemmeno le censure riservate al *bonus* per l'acquisto di prodotti culturali, dal momento che appare un valido strumento per aiutare la formazione dei giovani verso la cultura del dialogo e del confronto, valori che rappresentano il cuore della civiltà occidentale, in un momento in cui tale modello è messo pesantemente alla prova.

Il senatore MILO (*CoR*) interviene incidentalmente per riconoscere che il Governo ha utilizzato, nel corso della seconda lettura dei documenti di bilancio, formulazioni proposte dal proprio Gruppo e ritiene di esprimere la propria soddisfazione per il risultato, nonostante gli emendamenti non fossero stati presi in considerazione durante la prima lettura.

Il PRESIDENTE, esaurita la fase delle repliche, ritiene opportuno sospendere brevemente la seduta per consentire la predisposizione dei fascicoli contenenti gli emendamenti depositati.

La seduta, sospesa alle ore 17,20, è ripresa alle ore 18,10.

Il PRESIDENTE avverte che, mentre al disegno di legge di bilancio non sono stati presentati emendamenti, ne sono stati invece presentati al disegno di legge di stabilità. Dispone pertanto la disgiunzione del relativo esame.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE, stante l'assenza di emendamenti riferiti al disegno di legge di bilancio, pone in votazione il mandato alle relatrici a riferire favorevolmente sul medesimo disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con contestuale autorizzazione a richiedere al Presidente del Senato lo svolgimento di una relazione orale.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

In relazione al disegno di legge 2111-B, il PRESIDENTE avverte che il fascicolo degli emendamenti si suddivide in tre volumi e invita i senatori che hanno presentato emendamenti al disegno di legge in titolo ad illustrare quelli contenuti nel primo volume che raccoglie le proposte riferite ai commi da 1 a 154, mentre il secondo volume raccoglie le proposte dal comma 155 al comma 480 e il terzo volume dal comma 481 al 993. Segnala, inoltre, che i fascicoli sono già disponibili in evidenza nella pagina *web* della Commissione bilancio e che saranno pubblicati, separatamente, in banca dati, non appena resi disponibili dalla tipografia.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 1.10, volto a sopprimere il comma 8, e gli emendamenti 1.113, 1.114 e 1.115 in tema di banche.

Il vice ministro MORANDO fornisce chiarimenti sul tema dei costi e delle remunerazioni delle banche trattato dal comma 900.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) invita il Governo a prestare attenzione al fatto che le banche spesso non ottemperano alle disposizioni di legge, come ad esempio avvenuto con riferimento alle commissioni di massimo scoperto.

Illustra, quindi, gli emendamenti 1.169, 1.170 e 1.171 riguardanti il credito d'imposta per il Mezzogiorno.

Nessun altro chiedendo di intervenire si intendono illustrate tutte le proposte fino all'emendamento 1.247, contenute nel primo volume.

Le RELATRICI esprimono un parere contrario su tutti gli emendamenti da 1.1 a 1.247.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere conforme a quello delle relatrici.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.39, riguardante l'applicazione dell'Imu alle piattaforme petrolifere ed esprime una dichiarazione di voto favorevole.

Il vice ministro MORANDO rileva che questo costituisce uno dei casi in cui il Governo sarebbe stato disposto ad accogliere un ordine del giorno impegnativo nel caso in cui l'emendamento fosse stata segnalato. Ritiene la proposta interessante e razionale, nonché praticabile.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), alla luce delle considerazioni svolte dal Governo, ritira l'emendamento 1.39 e ne preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno. Interviene, quindi, in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.131 riguardante la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posti ai voti, sono respinti tutti gli emendamenti da 1.1 a 1.247.

Si passa, dunque, agli emendamenti contenuti nel secondo volume, che raccoglie gli emendamenti riferiti ai commi da 158 a 480.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) illustra le proposte del proprio Gruppo 1.336, 1.339 e 1.340, sottolineando l'importanza dei temi ambientali per la finanza pubblica.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) illustra gli emendamenti 1.409, 1.436 e 1.529 a propria firma, illustrandone la comune valenza di razionalizzazione nella spesa pubblica.

Si danno per illustrati gli ulteriori emendamenti, sui quali nessuno chiede di intervenire.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti del secondo volume.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Il PRESIDENTE, nell'approssimarsi dell'orario di inizio della seduta notturna, ritiene opportuno concedere ai senatori il tempo necessario a prendere visione degli ulteriori emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 19,15.

Plenaria

514^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 20,10.

IN SEDE REFERENTE

(2111-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE ricorda che le relatrici ed il rappresentante del Governo avevano espresso il parere sugli emendamenti raccolti nel secondo volume, relativo ai commi da 158 a 480, già illustrati dai presentatori.

Si passa, pertanto, alla votazione.

Previa richiesta di verifica del numero legale, da parte della senatrice BULGARELLI (*M5S*), sono respinti, con separate votazioni, tutti gli emendamenti contenuti nel secondo volume, dall'emendamento 1.248 all'emendamento 1.530.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*), in occasione della votazione della proposta 1.508 rende favorevole dichiarazione di voto.

Si passa dunque all'illustrazione degli emendamenti contenuti nel terzo volume e riferiti ai commi da 481 a 993.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira gli emendamenti 1.557, 1.558, 1.559, 1.560, 1.561 e 1.595 e illustra l'emendamento 1.739.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) illustra la proposta 1.573, sottolineando i rischi di una sospensione delle procedure di cessazione delle concessioni balneari.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) illustra l'emendamento 1.700, mettendone in luce le finalità di tutela del risparmio.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) illustra, successivamente, l'emendamento 1.716, con finalità analoghe a quelle illustrate dal senatore Uras e, nell'illustrare le proposte 1.752 e 1.753, chiarisce come esse siano volte al contrasto del fenomeno della delocalizzazione industriale e alla tutela delle piccole e medie imprese.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) evidenzia come anche il proprio emendamento 1.758 voglia tutelare le piccole imprese tramite il cumulo di più forme di garanzia, mentre la proposta 1.765 mira ad incentivare gli acquisti dei turisti stranieri tramite una più ampia facoltà di utilizzo del contante.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) illustra poi l'emendamento 1.796, che intende migliorare la dotazione delle forze di polizia, ed i successivi 1.813, che rimodula il *bonus* per i diciottenni, 1.814, che limita il beneficio concesso alla fondazione Maxxi, nonché la proposta 1.816.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si danno per illustrati i restanti emendamenti.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative dell'ultimo volume.

Il vice ministro MORANDO esprime un avviso conforme.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.671, mentre la senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) dichiara di sottoscrivere le proposte 1.555 e 1.556.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 1.530 al termine.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame degli ordini del giorno i cui fascicoli sono disponibili in evidenza nella pagina *web* della Commissione bilancio e che saranno pubblicati, separatamente, in banca data, non appena resi disponibili dalla tipografia.

Sugli ordini del giorno, la relatrice ZANONI (*PD*) si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo.

Il vice ministro MORANDO dichiara di accogliere tutti gli ordini del giorno come raccomandazioni.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) annuncia il voto contrario sul disegno di legge in titolo, richiamandosi alle motivazioni espresse in sede di discussione generale.

Posto ai voti, la Commissione approva, quindi, il conferimento del mandato alle relatrici a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, autorizzandole contestualmente a poter chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione orale.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE PLENARIE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che le sedute plenarie della Commissione, già convocate domani, martedì 22 dicembre 2015, alle ore 9 e alle ore 14,30, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 21,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Lunedì 21 dicembre 2015

Plenaria**307^a Seduta (1^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2112-B e 2112-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- **(Tab. 1-ter)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2-ter)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(2111-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Rapporti alla 5^a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Rapporto favorevole sulla Tabella 1-ter, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Rapporto favorevole sulla Tabella 2-ter, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità)

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sulle parti di competenza del disegno di legge di stabilità, rileva che in quest'ultimo è confluito il contenuto del decreto-legge n. 183 del 2015, volto alla risoluzione della crisi di quattro istituti bancari. Pertanto, con effetto dal 23 novembre 2015 sono costituite quattro società per azioni che hanno per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente ponte, con l'o-

biiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, ove le condizioni di mercato siano adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate.

Il comma 844 fissa il capitale sociale di tali enti e chiarisce che le relative azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione, mentre il capitale di nuova emissione della società può essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione.

Ai sensi del comma 845 si affida alla Banca d'Italia il compito di adottare lo statuto, nominare i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e determinare i compensi degli organi apicali dei nuovi istituti.

Il comma 848 chiarisce alcuni aspetti legati alle disponibilità finanziarie del Fondo di risoluzione nazionale successivamente all'integrale avvio del meccanismo di risoluzione unico previsto dalla disciplina europea sull'Unione Bancaria. In particolare, sono chiarite le modalità con cui il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio del meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti. Più in dettaglio, dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico (ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014) fermi restando gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione unico, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari già versati al Fondo di risoluzione nazionale, al netto dei recuperi derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in relazione alle misure previste dai provvedimenti di avvio della risoluzione, versano contribuzioni aggiuntive al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia, comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di risoluzione unico, previsto dalle norme UE.

Ai sensi del comma 852, le norme che permettono di dedurre in un unico esercizio le svalutazioni e le perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, in luogo del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015; in tal modo esse si applicano anche ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente ovvero superiore all'anno solare.

Il comma 853 esclude dalle sopravvenienze attive (dunque dall'IRES) i versamenti effettuati dal fondo di risoluzione agli enti ponte.

Il comma 854, con finalità di coordinamento, abroga il decreto-legge n. 183 del 2015 fermi restando gli atti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo provvedimento.

Al fine di tutelare i risparmiatori coinvolti nella risoluzione, è istituito un Fondo di solidarietà in favore degli investitori persone fisiche, im-

prenditori individuali, coltivatori diretti o imprenditori agricoli che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dai quattro istituti, alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi – FIDT, con una dotazione sino a un massimo di 100 milioni di euro, in conformità con le norme europee sugli aiuti di Stato e da questo gestito.

Si demanda a provvedimenti di rango secondario la definizione, tra l'altro, delle modalità di gestione del Fondo, delle modalità e le condizioni di accesso, inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze, delle procedure da esperire che possono anche essere di natura arbitraria e le ulteriori disposizioni attuative.

Ai sensi del comma 860 si fa comunque salvo il diritto al risarcimento del danno, prevedendo la surroga del Fondo nel risarcimento e nel limite delle somme eventualmente corrisposte.

Il comma 880 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare con l'organo competente alla gestione del Meccanismo di risoluzione unico degli istituti bancari (SRM), ovvero il Comitato di risoluzione (di cui al regolamento UE n. 806 del 2014) gli accordi necessari a dare attuazione alla dichiarazione Ecofin del 18 dicembre 2013, la quale tra l'altro stabilisce che gli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria assicurino finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal predetto regolamento, ove le risorse del medesimo siano insufficienti.

Ai sensi del comma 881, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si dispone l'erogazione di finanziamenti ponte fino a 5.753 milioni di euro.

Viene istituito dal comma 883, per assicurare la disponibilità delle somme eventualmente richieste, nello stato di previsione del MEF un apposito fondo con dotazione iniziale di 2.500 milioni di euro per il 2016, per cui si prevede una contabilità speciale.

Si stabilisce che i maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di azioni nell'ambito delle procedure di risoluzione bancaria, insieme con i conferimenti del Fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti nel corso della procedura di risoluzione, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, né al formare la base imponibile IRAP.

Si introduce una addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari. Rientra nel perimetro anche la Banca d'Italia ma non le imprese di assicurazione e le eventuali capigruppo. Il maggior gettito è destinato ad incrementare il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE. Si rendono integralmente deducibili dall'IRES gli interessi passivi in favore dei soggetti destinatari della maggiorazione IRES, ossia gli enti creditizi e finanziari. Se ne dispone la deducibilità integrale anche a fini IRAP.

In tema di consulenti finanziari è prevista la riforma del sistema di vigilanza mediante modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), con l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associa-

zione: l'attuale Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF) viene trasformato nel nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari. Si provvede inoltre alla revisione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Viene rimessa alla Consob la disciplina delle modalità per assicurare l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale attraverso l'istituzione di un apposito organo i cui componenti sono da essa nominati, a partecipazione obbligatoria, in grado di assicurare la rapida, economica soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si prevede che l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari sia subordinata al versamento di una tassa sulle concessioni governative. Tale tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della norma. Rinuncia infine a dare conto delle modifiche al testo della Tabella 2.

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*), relatore sullo stato di previsione dell'entrate e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità osserva innanzitutto che il disegno di legge n. 2111-B reca, analogamente a quelli relativi agli anni precedenti, un intervento normativo di portata ampia e diversificata, volto a dare attuazione al percorso di consolidamento fiscale indicato nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2015 che, si rammenta, nell'indicare il 2018 come anno di conseguimento del pareggio strutturale di bilancio, espone un obiettivo di indebitamento netto che dal 2,2 per cento del 2016, migliora poi progressivamente negli anni successivi fino a posizionarsi, nel 2019, ad un valore positivo di 0,3 punti percentuali di Pil (divenendo quindi un accreditamento netto).

Tale orientamento è mutato nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio Camera, nel corso del quale nella seduta del 13 dicembre il Governo ha dichiarato di volersi avvalere da subito degli ulteriori margini finanziari connessi a tale clausola, presentando contestualmente una proposta emendativa al disegno di legge di stabilità recante una serie di interventi in tema di sicurezza e cultura cui destinare le nuove risorse, per un importo di poco superiore ai 3 miliardi di euro nel 2016. In conseguenza di tale modifica il deficit di bilancio (indebitamento netto) per tale anno sale dal 2,2 per cento Pil previsto nella Nota di aggiornamento al 2,4 per cento.

Per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori, nel corso dell'esame da parte della Camera è stata introdotta una riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU.

È disposta l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.

Viene prevista una detrazione dall'IRPEF del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA sull'acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. Si estende il credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente.

Si chiarisce che la misura del canone di locazione dovuto dai conduttori che avevano beneficiato della rideterminazione *ex lege*, per mancata o parziale registrazione del contratto è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile.

Si estende alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di avere in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello Stato.

Sono introdotte norme per favorire la locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo, rendendo – tra l'altro – deducibili a fini IRPEF nella misura del 19 per cento i canoni e gli oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, nonché il costo di acquisto dell'immobile all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro. Tali importi sono dimezzati per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni.

Tra le altre norme rilevanti oggetto di intervento da parte della Camera ricorda la riduzione dell'aliquota Ires dal 27,5 al 24 per cento dal 2017, nonché dell'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a Ires; a seguito dell'approvazione del «pacchetto sicurezza e cultura», tali riduzioni sono eliminate per l'anno 2016; il miglioramento del regime forfetario per i lavoratori autonomi; il regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci e l'aumento degli importi deducibili dall'IRAP in favore di alcuni soggetti di minori dimensioni, cui viene estesa l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, e l'imposta proporzionale di registro ridotta della metà; l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente del reddito dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il loro trattamento previdenziale; l'esclusione dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo; la proroga al 2016 delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo la normativa vigente; la riammissione dei contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione alla dilazione; l'ampliamento dei termini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA (al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione); al contempo dal 2016 si elimina il raddoppio dei

termini nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; la detrazione del 65 per cento per interventi di efficienza energetica per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative; la possibilità per i soggetti che si trovano nella *no tax area* (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori; l'elevazione da mille a tremila euro del limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore; per effetto delle modifiche al Senato, per il servizio di rimessa la predetta soglia è fissata in mille euro; resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a mille euro esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici; l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica; la modifica della deducibilità dei costi per operazioni con paesi *black list* e della disciplina fiscale delle società controllate estere (CFC), prevedendo un criterio univoco, fissato *ex lege*, per individuare detti Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia; l'abolizione della tassa sulle unità da diporto, nonché la possibilità, nei porti sede di autorità portuale con volume di traffico *transshipment* superiore all'80 per cento del proprio traffico globale, di riduzione o esenzione dalla tassa di ancoraggio in via sperimentale per gli anni dal 2016 al 2018, per le navi portacontainer in servizio regolare di linea internazionale.

In tema di ambiente, energia e protezione civile, si prevede una esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; l'esenzione si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata da soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all'ENEL in locali ed in luoghi diversi dalle abitazioni.

In tema di finanza locale, si assicurano ai comuni 80 milioni dal 2016 sempre sul Fondo di solidarietà comunale come ristoro per il mancato gettito TASI ad aliquota di base sull'abitazione principale.

In tema di misure per favorire la ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno, si introduce un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20 per cento

per le piccole imprese, 15 per cento per le medie imprese, 10 per cento per le grandi imprese. Per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, ove acquistino beni strumentali nuovi, le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore. Danno diritto al credito d'imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto, anche tramite *leasing*, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.

Per quanto concerne i dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria (incluse le agenzie fiscali) ai quali siano state affidate le mansioni della terza area, vengono confermati, fino all'adozione di una specifica disciplina contrattuale, lo svolgimento delle funzioni espletate e il relativo trattamento economico. Tale riconoscimento è esteso anche a coloro i quali sono stati assunti all'esito di concorsi banditi in applicazione del CCNL di comparto del quadriennio 2002-2005.

In tema di giochi, l'aumento del prelievo erariale unico relativo a *news slot* è stato portato al 17,5 per cento; la percentuale destinata alle vincite è ridotta dal 74 al 70 per cento. I concessionari per la raccolta delle scommesse e per la raccolta del gioco a distanza in scadenza al 30 giugno 2016 possono proseguire le loro attività fino alla sottoscrizione delle nuove concessioni, a condizione che presentino domanda di partecipazione ai nuovi bandi. Dal 2016 è soppressa la riduzione di 500 milioni di euro dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera della raccolta del gioco con *news slot* e *videolottery*. Per il 2015 la riduzione dei compensi si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale. È introdotta una nuova sanzione amministrativa di 20 mila euro in caso di violazione della norma che vieta l'installazione negli esercizi pubblici dei cosiddetti totem.

Entro il 30 aprile 2016 la Conferenza unificata Stato-Regioni ed enti locali deve definire le caratteristiche dei punti vendita di gioco nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori.

La pubblicità del gioco che deve rispettare determinati vincoli. In particolare è vietata la pubblicità dei giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno, con esclusione dei media specializzati individuati con decreto ministeriale, delle lotterie nazionali e delle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, della sanità e dell'assistenza. Sono previste campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo.

Nel 2016 il rilascio del nulla osta per le *news slot* è consentito solo in sostituzione di apparecchi già esistenti. A partire dal 2017 si prevede una riduzione del 30 per cento delle *news slot* rispetto agli apparecchi attivi al

31 luglio 2015; si prevede inoltre il passaggio entro il 2019 ad apparecchi con sistemi di gioco con controllo remoto.

Dal 2016 scatta la tassazione sul margine per i giochi di abilità a distanza (20 per cento), per le scommesse a quota fissa (18 per cento su rete fisica e 22 per cento a distanza), con esclusione delle scommesse ippiche. Dal 2017 la tassazione sul margine si applicherà anche per il Bingo a distanza (20 per cento).

Presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico, con un dotazione di 50 milioni annui, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da tale patologia.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) giudica negativamente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge di stabilità in ragione dell'aumento della spesa pubblica, che pone seri dubbi sulla tenuta del quadro finanziario delineato dal Governo. In riferimento alla questione della vigilanza sul settore bancario, considera deleterio che il Governo dia l'idea di non nutrire la necessaria fiducia sull'operato della Banca d'Italia e della Consob: per il ruolo delle due istituzioni nei mercati finanziari ogni incertezza è rischiosa e sollecita il Governo a chiarire sollecitamente il proprio orientamento.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) manifesta preoccupazione per il differimento del raggiungimento degli obiettivi in termini di pareggio strutturale di bilancio, associato alla mancanza di chiarezza circa le priorità degli obiettivi. Considera superata la scelta di prevedere misure di sostegno in forma di credito d'imposta per le imprese delle regioni meridionali, in considerazione dell'attuale esigenza di estendere interventi di tale natura anche alle altre regioni, dove la crisi del settore industriale ha determinato effetti profondi. Mette quindi in evidenza la scarsa linearità dei presidi a tutela dei piccoli risparmiatori a fronte dei dissesti bancari.

Il senatore FORNARO (*PD*) pone un quesito in relazione alla possibile valutazione da parte del Governo di misure alternative a quelle previste dal decreto-legge n. 183, con il quale è stata affrontata la situazione di dissesto delle banche, sottolineando anche la possibilità del ricorso a strumenti finanziari alternativi da assegnare agli obbligazionisti sul capitale delle nuove banche. Un'ulteriore domanda di chiarimenti riguarda la quantità di obbligazioni subordinate vendute ai clienti *retail*.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) rileva con rammarico la scarsa portata concreta dell'esame del Senato dei documenti di bilancio così come modificati dall'altro ramo del Parlamento. Dopo un richiamo all'esigenza di una maggiore linearità del sistema di vigilanza sul settore italiano del credito, pone un quesito sulla compatibilità dei sistemi di garanzia dei de-

positi con l'ordinamento comunitario alla luce delle valutazioni della Commissione europea.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) osserva che una più tempestiva definizione normativa dei sistemi di garanzia avrebbe potuto impedire il ricorso a misure di salvataggio degli istituti bancari fortemente penalizzanti per il pubblico dei piccoli risparmiatori, i quali si sono rivelati esposti a rischi eccessivi anche a causa delle carenze del sistema disciplinato dalla MiFID e della mancanza di una adeguata educazione finanziaria. Dopo aver rilevato l'importanza del ruolo del Parlamento a tale riguardo, richiama l'attenzione in merito al rischio di disparità di trattamento in relazione alle agevolazioni fiscali riferite all'installazione di sistemi di videosorveglianza.

La senatrice GUERRA (*PD*) osserva criticamente l'ampia portata e la rilevanza delle modifiche apportate al disegno di legge di stabilità nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in materia di competenza della Commissione, ponendo l'esigenza di uno specifico approfondimento in merito ai contenuti delle diverse disposizioni introdotte, sostanzialmente impedito dalle procedure in esame. In particolare, sollecita un'attenzione alle disposizioni che attuano principi della delega fiscale.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) valuta negativamente l'esclusione dei conduttori dalla possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali relative all'acquisto di mobilio. Esprime poi un'ulteriore critica riguardo l'aumento della soglia di uso legittimo del contante, come già espresso in prima lettura.

Il presidente Mauro Maria MARINO condivide la sollecitazione ad una riflessione sull'andamento dell'*iter* dei documenti di bilancio, nonché sulle novità di carattere normativo emerse, anche in relazione ai tempi e alle modalità di attuazione dei contenuti della legge di delega fiscale. Le modalità per ogni ulteriore approfondimento saranno quanto prima sottoposte all'esame dell'Ufficio di presidenza.

I relatori MOSCARDELLI (*PD*) e ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rinunciano alla replica.

Intervenendo in replica, il sottosegretario ZANETTI ritiene che l'intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi non sarebbe stato congruo nei recenti casi di risoluzione delle crisi bancarie, restando impregiudicata la necessità di una attenta valutazione dei casi specifici dei singoli risparmiatori, spesso non adeguatamente informati in merito al grado di rischio degli investimenti loro proposti, al fine di interventi mirati di tutela. Il Governo ha adottato il principio di sostenere i risparmiatori e di escludere coloro che hanno effettuato consapevolmente investimenti in prodotti finanziari rischiosi.

Il relatore MOSCARDELLI (*PD*) propone l'espressione di un rapporto favorevole, pubblicato in allegato, sullo stato di previsione dell'entrata e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone l'espressione di un rapporto favorevole, pubblicato in allegato, sullo stato di previsione del Ministero dell'economie e delle finanze e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

POSTICIPAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la seduta già convocata alle ore 14,30 di oggi è posticipata alle ore 15.

La seduta termina alle ore 14,20.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO
FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018, LI-
MITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA, E
RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI
LEGGE N. 2112-B E 2112-TER – TABELLA 1-TER), E
SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI
LEGGE N. 2111-B**

La 6^a Commissione Finanze e tesoro,

esaminato lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e relativa Nota di variazione (disegni di legge n. 2112-B e 2112-ter – Tabella 1-ter), limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111-B,

esprime parere favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO
FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018, LI-
MITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA, E
RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI
LEGGE N. 2112-B E 2112-TER – TABELLA 2-TER), E
SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI
LEGGE N. 2111-B**

La 6^a Commissione Finanze e tesoro,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e relativa Nota di variazioni (disegni di legge n. 2112-B e 2112-ter – Tabella 2-ter), limitatamente alle parti di competenza, e le parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111-B,

esprime parere favorevole.

Plenaria**308^a Seduta (2^a pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 15,15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (n. 241)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*), relatore sul provvedimento in esame, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Ha quindi la parola la senatrice BOTTICI (*M5S*), la quale manifesta perplessità circa le condizioni che, ai sensi del testo dello schema di decreto legislativo, possono giustificare un minore finanziamento del fondo di garanzia. Esprime quindi alcune considerazioni sulla mancanza di tempestività circa l'intervento del Governo al fine dell'approntamento di un sistema di garanzia dei depositi che necessariamente precede la predisposizione di un quadro relativo alla risoluzione delle crisi bancarie ricordando anche il termine scaduto di recepimento della direttiva.

Ritiene necessario sciogliere il dubbio circa gli interventi preventivi consentiti al Fondo di garanzia, se cioè siano essi strumenti ordinari di intervento, oppure segnano il percorso alternativo delineato dal nuovo articolo 96-*quater*.4, nel quale tali interventi sono condizionati al versamento volontario della banche al Fondo.

Esprime dubbi sulla congruità dell'esclusione nell'ambito delle tutele dei depositi di organismi di investimento collettivo, fondi pensioni ed enti pubblici. Propone quindi che la copertura totale dei conti, anche oltre il limite di 100.000 euro, per determinati casi specifici, sia valida in un periodo di 12 mesi. Formula successivamente alcune proposte di integrazione del testo del parere in relazione ai nuovi articoli 96-*bis*.3 e 96-*ter*, recati dallo schema di decreto legislativo in titolo. Conclude manifestando perplessità sulla fondatezza della clausola di invarianza di cui all'articolo 5.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) pone la questione del coordinamento testuale dell'articolo 96.2, comma 5, con l'articolo 96-*quater*.4, relativo agli interventi del Fondo di garanzia finanziati mediante risorse corrisposte su base volontaria: appare essenziale, infatti, anche alla luce della relazione governativa, comprendere se gli interventi preventivi siano o meno ordinari oppure eccezionali, solo sulla base di un contributo volontario.

Svolgono interventi su tale aspetto la senatrice BOTTICI (*M5S*), la quale sottolinea la priorità da accordare all'approntamento di idonei sistemi di garanzia, nonché la senatrice GUERRA (*PD*) e il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*), i quali concordano nel valutare le disposizioni in esame alla luce del recepimento della BRRD e nel cogliere la disposizione di cui al nuovo articolo 96-*quater*.4 una misura atta a superare le difficoltà derivanti dall'applicazione normativa in attuazione degli aiuti di Stato. La senatrice GUERRA (*PD*) propone di modificare l'osservazione n. 1 in relazione alla questione degli aiuti di Stato.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) formula quindi un suggerimento di integrazione del parere finalizzato a sollecitare una migliore qualità redazionale del testo legislativo, stante la oggettiva scarsa chiarezza delle disposizioni in esame.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*) accede alle proposte dei senatori Molinari e Maria Cecilia Guerra, modificando di conseguenza il proprio schema di parere.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere, così come modificato (pubblicato in allegato).

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 241

La Commissione, esaminato il provvedimento il titolo,
considerato che

lo schema di decreto legislativo disciplina la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia dei depositi bancari, proporzionata alle passività e non inferiore al limite dello 0,8 per cento dei depositi delle banche aderenti al sistema, stabilendo altresì forme di finanziamento *ex ante* (gli interventi *ex post* non sono ordinari e solo in caso di necessità);

esso prevede anche gli interventi preventivi del sistema di garanzia dei depositi, che si concretizzano in misure volte a ripristinare i conti di banche in crisi, anche attraverso strumenti di rafforzamento patrimoniale (come previsto dall'articolo 11 della direttiva), laddove questi interventi si prospettano meno onerosi del rimborso dei depositi pari o inferiori a 100.000 euro;

il finanziamento dei sistemi di garanzia ricade integralmente sui bilanci delle banche in quanto meccanismi nazionali tesi ad assicurare il rimborso di una quota dei depositi;

l'articolo 1 dello schema, modificando il Testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, conferma la natura dei sistemi di garanzia quali soggetti di diritto privato alimentati da contributi provenienti dalle banche aderenti;

esso sostanzialmente riproduce il funzionamento del Fondo interbancario di garanzia dei depositi, anche per quanto riguarda l'attivazione di interventi di risoluzione degli istituti bancari in crisi; si tratta di interventi che non è stato possibile attivare nelle scorse settimane per una preclusione non condivisibile manifestata dagli uffici della Commissione europea in materia di qualificazione di aiuti di Stato;

ritenuto inoltre che

in attuazione della direttiva 2014/49/UE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, contiene una modifica dell'articolo 96 del Testo unico bancario, prevedendo la soppressione al comma 1 della seguente disposizione: «Le banche di credito cooperativo aderiscono ai sistemi di garanzia dei depositanti costituiti nel loro ambito»;

le banche di credito cooperativo sono attualmente impegnate nella definizione di un progetto di autoriforma finalizzato, tra l'altro, ad ottenere un rafforzamento patrimoniale sia del sistema nel suo complesso che delle singole banche di credito cooperativo e casse di risparmio;

in tale ambito, un ruolo di rilievo è svolto proprio dal Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, che è chiamato a contribuire al rafforzamento patrimoniale delle BCC/CR che partecipano alla riforma, potendo sottoscrivere azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter del Testo unico bancario. esso rende quindi concreta la volontà e la capacità del credito cooperativo di risolvere al proprio interno, con forme di autotutela, eventuali situazioni di insolvenza, evitando perdite dei depositanti e, soprattutto, interventi pubblici e quindi in definitiva dei contribuenti, in coerenza con gli obiettivi del meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie posto in essere con il recepimento della direttiva BRRD;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si sollecita il Governo ad adottare, nelle sedi comunitarie, iniziative volte a superare la preclusione circa la legittimità di interventi di risoluzione degli enti in crisi, per le motivazioni esposte e per rispettare l'obiettivo della sostenibilità e dell'equilibrio finanziario da parte dei sistemi di garanzia, la cui operatività non può essere qualificata come aiuto di Stato;

2) si propone di posticipare la data di entrata in vigore della disposizione soppressiva del sistema di garanzia dei depositanti costituito all'interno del sistema delle banche di credito cooperativo, almeno al 30 giugno 2018, al fine di renderla applicabile soltanto dopo la costituzione del o dei gruppi bancari cooperativi in esito alla progettata riforma del settore.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 241**

La Commissione, esaminato il provvedimento il titolo,
considerato che

lo schema di decreto legislativo disciplina la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia dei depositi bancari, proporzionata alle passività e non inferiore al limite dello 0,8 per cento dei depositi delle banche aderenti al sistema, stabilendo altresì forme di finanziamento *ex ante* (gli interventi *ex post* non sono ordinari e solo in caso di necessità);

esso prevede anche gli interventi preventivi del sistema di garanzia dei depositi, che si concretizzano in misure volte a ripristinare i conti di banche in crisi, anche attraverso strumenti di rafforzamento patrimoniale (come previsto dall'articolo 11 della direttiva), laddove questi interventi si prospettano meno onerosi del rimborso dei depositi pari o inferiori a 100.000 euro;

il finanziamento dei sistemi di garanzia ricade integralmente sui bilanci delle banche in quanto meccanismi nazionali tesi ad assicurare il rimborso di una quota dei depositi;

l'articolo 1 dello schema, modificando il Testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, conferma la natura dei sistemi di garanzia quali soggetti di diritto privato alimentati da contributi provenienti dalle banche aderenti;

esso sostanzialmente riproduce il funzionamento del Fondo interbancario di garanzia dei depositi, anche per quanto riguarda l'attivazione di interventi di risoluzione degli istituti bancari in crisi; si tratta di interventi che non è stato possibile attivare nelle scorse settimane per una preclusione non condivisibile manifestata dagli uffici della Commissione europea in materia di qualificazione di aiuti di Stato;

ritenuto inoltre che

in attuazione della direttiva 2014/49/UE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, contiene una modifica dell'articolo 96 del Testo unico bancario, prevedendo la soppressione al comma 1 della seguente disposizione: «Le banche di credito cooperativo aderiscono ai sistemi di garanzia dei depositanti costituiti nel loro ambito»;

le banche di credito cooperativo sono attualmente impegnate nella definizione di un progetto di autoriforma finalizzato, tra l'altro, ad ottenere un rafforzamento patrimoniale sia del sistema nel suo complesso che delle singole banche di credito cooperativo e casse di risparmio;

in tale ambito, un ruolo di rilievo è svolto proprio dal Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, che è chiamato a contribuire al rafforzamento patrimoniale delle BCC/CR che partecipano alla riforma, potendo sottoscrivere azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter del Testo unico bancario. esso rende quindi concreta la volontà e la capacità del credito cooperativo di risolvere al proprio interno, con forme di autotutela, eventuali situazioni di insolvenza, evitando perdite dei depositanti e, soprattutto, interventi pubblici e quindi in definitiva dei contribuenti, in coerenza con gli obiettivi del meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie posto in essere con il recepimento della direttiva BRRD;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si sollecita il Governo ad adottare, nelle sedi comunitarie, iniziative volte a superare la preclusione circa la legittimità di interventi preventivi, di risoluzione degli enti in crisi, per le motivazioni esposte e per rispettare l'obiettivo della sostenibilità e dell'equilibrio finanziario da parte dei sistemi di garanzia, la cui operatività, a differenza di quanto è recentemente successo, non può essere qualificata come aiuto di Stato;

2) si propone di posticipare la data di entrata in vigore della disposizione soppressiva del sistema di garanzia dei depositanti costituito all'interno del sistema delle banche di credito cooperativo, almeno al 30 giugno 2018, al fine di renderla applicabile soltanto dopo la costituzione del o dei gruppi bancari cooperativi in esito alla progettata riforma del settore;

3) per gli aspetti formali e redazioni, si sollecita il Governo a valutare l'esigenza di una revisione coordinata delle disposizioni del Testo unico bancario, oggetto ormai di numerose e frequenti modifiche, al fine di restituire chiarezza al dato normativo, di per sé complesso e di alto contenuto tecnico, e di assicurare un'interpretazione omogenea e univoca.

ISTRUZIONE (7^a)

Lunedì 21 dicembre 2015

Plenaria

241^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2112-B e 2112-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relative Note di Variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- **(Tab. 2-ter)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tab. 7-ter)** Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
- **(Tab. 13-ter)** Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018

(2111-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Rapporti alla 5^a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Rapporti favorevoli sulla Tabella 2-ter, limitatamente alle parti di competenza, sulla Tabella 7-ter, nonché sulla Tabella 13-ter)

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che l'esame dei documenti di bilancio in titolo, essendo svolto in terza lettura, è limitato alle sole modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Riferisce il relatore MARTINI (PD) sottolineando che l'impianto complessivo del disegno di legge di stabilità non è stato modificato dalla Camera dei deputati, che ha apportato variazioni di dettaglio.

Con riguardo al settore dell'istruzione, rileva che i commi 217 e 218 modificano la procedura per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

A tal fine, il comma 217 sostituisce l'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, novellato dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013 (legge n. 128 del 2013).

L'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013 ha introdotto il corso-concorso selettivo di formazione, disponendo l'abrogazione della disciplina previgente, che prevedeva lo svolgimento delle procedure su base regionale (articolo 1, comma 618, della legge n. 296 del 2006 e decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008).

La nuova procedura di reclutamento – prosegue il relatore – consiste nell'affidare l'emanazione del bando per il corso-concorso selettivo di formazione – non specificando più la cadenza annuale del bando – al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio – fermo restando il vigente meccanismo di autorizzazione delle assunzioni (articolo 39, comma 3 e 3-bis, della legge n. 449 del 1997) – e non più alla Scuola nazionale dell'amministrazione.

Si conferma che al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, entro un limite massimo del 20 per cento.

Tale limite, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, della durata del corso e delle forme di valutazione dei candidati ammessi allo stesso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e non più con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

In proposito – prosegue il relatore – si rammenta che l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 192 del 2014 (legge n. 11 del 2015) aveva prorogato dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015 il termine per l'indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali fosse esaurita la graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 13 luglio 2011. La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione aveva motivato la proroga con la complessità della procedura prevista per legge che comportava, prima del bando, la definizione di un regolamento, per il quale è necessario acquisire il preventivo concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché il parere del Consiglio di Stato.

Si stabilisce, inoltre, confermando la disciplina vigente, che al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che sia in possesso del relativo diploma di laurea magistrale e abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo di almeno 5 anni. Inoltre per le spese della

procedura concorsuale, i candidati dovranno corrispondere un contributo. Il concorso per l'accesso al corso-concorso comprende una eventuale prova preselettiva nonché una o più prove scritte, alle quali sono ammessi i candidati che superano l'eventuale prova preselettiva, e una prova orale, cui segue la valutazione dei titoli.

Conseguentemente, il comma 218 abroga il comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, che aveva fissato il termine di 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Novella inoltre il comma 3 del medesimo articolo 17, disponendo il trasferimento dalla Scuola nazionale dell'amministrazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

I commi da 230 a 233 riguardano l'incremento, per il 2016, del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, alla copertura dei cui oneri si provvede anche attraverso il posticipo di un anno dell'entrata in vigore del cosiddetto *school bonus*.

In particolare, l'incremento del Fondo, disposto dal comma 230, è di euro 23,5 milioni per il 2016.

Il Fondo è allocato su 4 differenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (capitolo 1195 per l'istruzione prescolastica; capitolo 1204 per l'istruzione primaria; capitolo 1196 per l'istruzione secondaria di primo grado; capitolo 1194 per l'istruzione secondaria di secondo grado) e, a seguito della prima nota di variazioni, ha uno stanziamento pari a 862,7 milioni di euro.

Il comma 231 posticipa di un anno l'entrata in vigore del cosiddetto *school bonus* (articolo 1, comma 145, legge n. 107 del 2015). A seguito del posticipo spetterà un credito d'imposta del 65 per cento per il 2016 e il 2017 e del 50 per cento per il 2018 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti.

Il comma 232 dispone che alla copertura dell'onere derivante dall'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche si provvede per 7,5 milioni di euro, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 126-*quater* e per 16 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sul conto corrente n. 53823530 presso Poste italiane.

Dispone, inoltre, che gli ulteriori risparmi di spesa derivanti dal comma 126-*quater* per il 2017 e per il 2018 confluiscono nel Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica. Il comma 233 disciplina la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal posticipo dell'entrata in vigore dello *school bonus*, per gli anni dal 2019 al 2021, prevedendo la corrispondente riduzione del medesimo Fondo «La Buona Scuola».

Questo Fondo è allocato sul capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Infine, il comma 232 prevede una clausola di salvaguardia, disponendo che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per il 2016 il relativo importo, al netto di quanto effettivamente versato, a valere sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Il comma 256 incrementa di euro 28 milioni annui, a decorrere dal 2016, lo stanziamento previsto per le scuole paritarie a seguito della legge di stabilità 2014, portandolo da 225 milioni di euro a 228 milioni di euro.

Le risorse sono allocate sul capitolo 1477 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in base alla prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a 497,5 milioni di euro.

Il comma 257 prevede che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il mantenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

Il comma 262 istituisce l'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara, mediante trasformazione dell'attuale sede decentrata dell'ISIA di Roma.

Lo statuto del nuovo ISIA deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Al riguardo, si richiamano le procedure definite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, e si prevede che il primo statuto sia deliberato da un comitato costituito dal presidente e dal direttore dell'ISIA di Roma, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 144-*bis* prevede che, in sede di definizione del regolamento didattico agli studenti iscritti a Pescara sia garantito il completamento del percorso di studi previsto dall'ordinamento in corso.

Il comma 264 prevede che i lavoratori del comparto scuola e dell'Alta formazione artistica e musicale i quali abbiano ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1° settembre 2015, possono accedere alla pensione a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di istruzione e di decorrenza del trattamento pensionistico per il personale del comparto scuola.

Il comma 947 attribuisce alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, nonché ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni medesimi. Sono fatte salve le norme regionali che prevedono al 1° gennaio 2016 l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. Per l'esercizio di tale funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Con-

ferenza unificata, da emanare entro i successivi trenta giorni, si provvede al riparto del predetto contributo tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo per l'anno 2016 in due erogazioni.

Il comma 984 istituisce per l'anno 2016 un credito d'imposta al fine di attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati un contributo di 1.000 euro per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo. Il credito d'imposta è attribuito al rivenditore dello strumento il quale anticipa il contributo allo studente che lo acquista. È previsto un limite complessivo di 15 milioni. Si demanda ad un apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità applicative della norma.

Con riguardo al comparto dell'università si precisa che il comma 206 prevede un piano straordinario per la chiamata di professori universitari di prima fascia.

A tal fine, dispone un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di 6 milioni di euro nel 2016 e di 10 milioni di euro dal 2017.

Le risorse del FFO sono allocate sul capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il piano straordinario è approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare «entro il 31 gennaio 2016». Alla chiamata possono partecipare anche «coloro che hanno ottenuto l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210».

In base alla legge n. 210 del 1998, l'idoneità conseguita costituiva titolo per la nomina in ruolo entro il termine di tre anni. Successivamente, l'articolo 1 della legge n. 230 del 2005, nel prevedere nuove modalità di reclutamento, ha fatto salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore bandite non oltre il 30 giugno 2006.

Il comma 206 dispone che le chiamate sono effettuate secondo le procedure ordinarie, a tal fine richiamando esplicitamente l'articolo 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010, nonché l'articolo 29, comma 4, della stessa legge n. 240 del 2010.

In particolare, il richiamato articolo 29, comma 4 della legge n. 240 del 2010 ha disposto che coloro che hanno conseguito l'idoneità possono essere ancora destinatari di chiamata ai sensi della legge n. 210 del 1998 fino alla scadenza della durata della propria idoneità.

Infine, richiamando il principio fissato dall'articolo 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010, stabilisce che almeno il 20 per cento delle risorse deve essere destinato alla chiamata di soggetti esterni all'ateneo.

I commi da 207 a 212 prevedono l'istituzione in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta» con una dotazione di 38 milioni di euro nel 2016 e di 75 milioni di euro dal 2017. Il Fondo è destinato al reclutamento per chiamata diretta per elevato merito scientifico di professori universitari di prima e di seconda fascia, previamente selezionati secondo procedure nazionali che de-

vono essere definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

In particolare, si specifica che il reclutamento avviene in deroga alle procedure previste dalla legge n. 240 del 2010 e che ad esso possono partecipare anche professori di prima e seconda fascia già in servizio in atenei italiani. Alle procedure di chiamata nella stessa fascia è assegnata una somma di 5,1 milioni di euro nel 2016 e di 10 milioni di euro dal 2017.

Resta fermo che, nel caso in cui i professori chiamati attraverso la nuova procedura cambino sede universitaria in Italia, le risorse occorrenti per il relativo trattamento stipendiale sono assegnate all'ateneo di destinazione.

Si stabilisce, inoltre, che almeno il 50 per cento dei posti deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione della procedura.

La nuova fattispecie di reclutamento è inserita nella disposizione che reca la disciplina generale per le chiamate dirette. Novellando l'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, si aggiunge alle fattispecie di chiamata diretta già previste la possibilità di coprire posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi italiani e stranieri di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali previamente identificate.

In base alla norma richiamata le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che concede o rifiuta il nulla osta.

Il comma 246 autorizza la spesa integrativa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 per interventi in favore dei collegi universitari di merito.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1, comma 258, della legge n. 147 del 2013 e l'articolo 1, comma 173, della legge n. 190 del 2014 hanno autorizzato a favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti la spesa integrativa, rispettivamente, di 5 milioni di euro annui nel triennio 2014-2016 e di ulteriori 4 milioni di euro annui nel triennio 2015-2017.

Al contempo, tuttavia, l'articolo 1, comma 287, della medesima legge n. 190 del 2014 ha disposto la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli ministeri a decorrere dall'anno 2015. Per ciò che concerne il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in corrispondenza del programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria della missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria è indicata una riduzione di euro 3,6 milioni per il 2015 e di euro 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Le risorse sono allocate sul capitolo 1696 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono pari, a seguito della prima nota di variazioni, a euro 15,6 milioni.

Il comma 253 consente, agli iscritti ai corsi di laurea di medicina e chirurgia, odontoiatria ed assimilate, dal quinto anno di corso e fino all'i-

scrizione all'Albo professionale, di versare i contributi previdenziali, anche attraverso prestiti d'onore.

Più specificamente, si introduce il comma 2-*bis* all'articolo 10 del decreto-legge n. 76 del 2013, ai sensi del quale si prevede la facoltà, per i soggetti indicati in precedenza, di provvedere all'iscrizione e al pagamento della relativa contribuzione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM). Spetta al consiglio d'amministrazione di tale ente la determinazione dell'ammontare del contributo e le modalità di versamento, prevedendo altresì la possibilità di favorire l'iscrizione e la contribuzione anche attraverso prestiti d'onore. Infine, dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 254 incrementa di 54.750.000 euro per il 2016, e di 4.750.000 euro dal 2017, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari.

Le risorse sono allocate sul capitolo 1710 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in base alla prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a euro 167,1 milioni. Viene illustrato l'andamento delle risorse allocate su tale capitolo nel periodo 2006-2016.

Il comma 255 autorizza a decorrere dal 2016 un incremento di spesa pari a 250 mila euro annui per borse di studio riservate a coloro che hanno subito un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Le borse di studio sono state istituite per ogni anno di scuola primaria e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario.

Il comma 298, attraverso l'abrogazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 503 del 1992, rende cumulabile il riscatto del periodo del corso legale di laurea con la facoltà, riconosciuta ai lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione, di riscattare i periodi corrispondenti al congedo parentale, purché non coperti da assicurazione.

Con riguardo al settore della ricerca, i commi 213 e 214 autorizzano, dal 2016, una spesa di 3 milioni di euro – da iscrivere in un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – destinata al sostegno di istituzioni di riconosciuta competenza operanti nel campo delle scienze religiose, dello studio dell'ebraismo, della storia, delle lingue e delle culture dell'Africa e dell'Oriente.

Per il sostegno e l'attuazione degli interventi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula accordi di programma con amministrazioni ed enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca. Con riferimento a questi ultimi, si richiama la definizione all'articolo 2, comma 83, del Regolamento (UE) n. 651 del 2014, che intende per «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» un'entità la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente

attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

Il comma 360 concede un contributo straordinario di euro 1 milione annuo per il periodo dal 2016 al 2018 alla Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*).

Un contributo straordinario di 800 mila euro annui a favore della Fondazione EBRI era stato concesso, per il periodo 2013-2015, dall'articolo 1, comma 288, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013). Lo stanziamento era stato appostato sul capitolo 1670 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 372 autorizza la spesa di 19 milioni di euro per il 2016, di 50 milioni per il 2017 e di 30 milioni di euro per il 2018 per il sostegno al settore aerospaziale e per la realizzazione di un Piano nazionale per lo sviluppo dell'industria nazionale nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia.

Il comma dispone che a quota parte degli oneri derivanti da esso per l'anno 2016, pari a 10 milioni di euro si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per l'adeguamento delle capacità di contrasto al terrorismo di cui al comma 969.

Le misure di aiuto di cui al comma 372 sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione UE.

Il comma 373 incrementa di 15 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 la dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca (FOE) finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998), destinando le risorse all'Istituto nazionale di fisica nucleare allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astro particellare.

Un incremento del medesimo Fondo (euro 8 milioni nel 2016 ed euro 9,5 milioni nel 2017), destinato all'assunzione di ricercatori, è previsto dai commi 247-250 del disegno di legge in commento.

Al contempo, il comma 374 riduce l'autorizzazione di spesa relativa al medesimo Fondo di euro 4 milioni, a decorrere dal 2016, relativamente alla quota concernente le spese di natura corrente.

Le risorse del FOE sono allocate sul capitolo 7236 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per il 2016 ammontano, in base alla prima nota di variazioni, a euro 1.703,3 milioni.

Il comma 404 autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2016 in favore dell'Istituto di studi politici, economici e sociali – Eurispes, vincolando tali risorse alla creazione di progetti e iniziative informative finalizzate a sostenere l'attività sociale ed economica nazionale.

Il comma 419 autorizza, a decorrere dall'anno 2016, la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui per contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 281 del 2001.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 81 del 2004 Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica ha istituito l'Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanità e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali. Si ricorda che la legge di stabilità 2014 (legge 147 del 2013) all'articolo 1, comma 220, al fine di potenziare l'attività di ricerca svolta da tale Istituto, a decorrere dal 2014 ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro.

Il comma 477 autorizza, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di 5 milioni di euro per le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici.

Il comma 665 demanda al CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – la promozione di un Piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole, attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica.

Il comma 666 prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il CREA presenti al Ministro delle politiche agricole il Piano, individuando i settori e le filiere di maggiore interesse su cui concentrare le risorse, gli enti di ricerca e le università che vi saranno coinvolte, le tecnologie da impiegare ed i risultati attesi.

Il comma 667 autorizza, per le predette finalità, la spesa di 5 milioni di euro per 2016, di 8 milioni per ciascun anno del biennio 2017-2018.

Il comma 668 modifica la norma della legge di stabilità 2015 (comma 381) che ha previsto l'incorporazione di INEA nel CRA. Con la modifica introdotta si prevede che lo statuto sia approvato con regolamento del Ministro, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 454 del 1999 che ha riorganizzato il settore della ricerca in agricoltura.

Il comma 983 ridetermina il contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (ESO) nella misura di 17 milioni annui a decorrere dal 2016.

Riferendosi ai settori dei beni culturali e del cinema, illustra i commi da 322 a 326 che dispongono la fusione per incorporazione della società ARCUS nella società ALES, esplicitamente prevedendo che una delle divisioni organizzative di quest'ultima prosegua le attività proprie di ARCUS.

ARCUS S.p.A. per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo è stata istituita dall'articolo 2 della legge n. 291 del 2003 per la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. Il capitale sociale di ARCUS è stato interamente sottoscritto dal Mi-

nistero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita i diritti dell'azionista.

A.L.E.S. S.p.A. Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è stata, invece, costituita, ai sensi dell'articolo 10, commi 1, lettera a), 2 e 3, del decreto legislativo n. 468 del 1997 e dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge n. 196 del 1997 ed è sottoposta alla vigilanza esclusiva del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che esercita i diritti dell'azionista. Essa svolge attività di supporto agli uffici tecnico-amministrativi del Ministero. Inizialmente era partecipata al 30 per cento dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al 70 per cento da Italia Lavoro S.p.a. In seguito, l'articolo 26 della legge n. 69 del 2009, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato, ha trasferito la partecipazione azionaria detenuta in Ales da Italia Lavoro S.p.a. al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 419, della legge di stabilità 2014 aveva già previsto la possibilità che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo predisponesse un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante operazioni di fusione e di incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute, che rispondessero ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il nuovo statuto di ALES che prevede, fra l'altro, l'istituzione di un consiglio di amministrazione, con conseguente nomina dei nuovi organi della società.

Il comma 327 prevede la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del Ministero dei beni e delle attività culturali, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento.

Il comma 328 autorizza l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari. Rispetto al testo approvato dal Senato, la Camera ha soppresso la previsione in base alla quale la selezione deve avvenire tra laureati nella classe delle lauree in beni culturali L 01.

Con i commi 331, 332 e 333 sono apportate numerose modifiche alla disciplina del credito d'imposta per il cinema (*tax credit* cinema).

In particolare, si modifica la legge finanziaria 2008. Con le modifiche all'articolo 1, comma 325 si estende il credito d'imposta per gli investitori esterni al settore cinematografico e audiovisivo anche agli apporti per la distribuzione delle stesse in Italia e all'estero. Al contempo, si dispone che la percentuale del 40 per cento ivi indicata è la misura massima del credito d'imposta e che con il decreto ministeriale attuativo, previsto dal comma 333, è possibile differenziare le aliquote di agevolazione. Con le modifiche al comma 326, si dispone che l'obbligo di spesa sul territorio italiano, previsto tra i requisiti per l'accesso al *tax credit*, è riferito solo alla produzione, non essendo concretamente applicabile alla distribuzione all'estero. Con le modifiche al comma 327 si prevede la modulabi-

lità delle aliquote del *tax credit* per la produzione e si innalza da 3,5 milioni a 6 milioni di euro il limite massimo del beneficio riconoscibile alla singola azienda.

Si prevede un'aliquota massima, non superiore al 15 per cento per il *tax credit* per la distribuzione e viene eliminata la differenziazione delle aliquote fra opere riconosciute di interesse culturale e altre opere audiovisive. Inoltre, si innalza da 1,5 a 2 milioni di euro il limite massimo del beneficio spettante per la distribuzione nazionale di opere italiane e viene espressamente prevista la modulabilità, con decreto ministeriale, dell'aliquota del beneficio spettante per la distribuzione cinematografica internazionale.

Infine l'aliquota del *tax credit* spettante alle imprese di esercizio cinematografico viene elevata dal 30 ad un massimo del 40 per cento delle spese sostenute. Si estende l'ammissione al beneficio anche alle spese per la ristrutturazione, l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e dei relativi impianti e servizi accessori, la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive. Con le modifiche al comma 322, si rinvia l'individuazione del limite massimo di cumulo dei benefici al decreto attuativo.

Si abroga l'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2004, che prevede la concessione di contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti, l'installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori.

Inoltre si sopprime l'articolo 2, comma 6, lettera *a*) del medesimo decreto legislativo che equipara ai film *d'essai* i film che abbiano avuto il riconoscimento di film di interesse culturale.

Si sopprime, dal 1° gennaio 2016, l'articolo 6, comma da *2-bis* a *2-sexies*, del decreto-legge n. 83 del 2012, che concede un credito d'imposta per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti almeno dal 1° gennaio 1980. Sono fatte salve le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge, avviate ai sensi del decreto ministeriale del 12 febbraio 2015.

Il comma 335, al fine di favorire la creatività dei giovani autori, destina ad attività di produzione culturale nazionale e internazionale, sulla base di un atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il 10 per cento di tutti i compensi percepiti dalla riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, calcolato prima della ripartizione effettuata dalla SIAE.

A tal fine, novella l'articolo 1, comma *71-octies*, della legge n. 633/1941, aggiungendo il comma *3-bis*.

I commi 338 e 339 definiscono un nuovo meccanismo per la destinazione a investimenti nel settore della cultura di risorse relative agli interventi infrastrutturali.

In particolare, il comma 338 individua, anzitutto, una quota fissa delle risorse relative agli interventi infrastrutturali, quantificata in euro

30 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, da destinare ad interventi di conservazione, manutenzione, restauro, nonché valorizzazione, dei beni culturali.

Individua, altresì, un nuovo meccanismo per l'individuazione degli interventi da finanziare, disponendo che gli stessi sono approvati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono definite le modalità attuative, anche prevedendo il ricorso ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.

Il comma 339, conseguentemente, abroga il comma 4 dell'articolo 60 della legge n. 289 del 2002. Prevede, altresì, che l'assegnazione della quota per le infrastrutture è disposta dal CIPE su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre, il comma 339 abroga anche il comma 4-*bis* dell'articolo 60 della legge n. 289 del 2002 in base al quale una quota delle risorse di cui al comma 4, pari ad euro 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria, individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2013.

I commi da 345 a 354 recano autorizzazioni di spesa per varie esigenze culturali. 28 milioni di euro sono previsti per le esigenze di Matera, Capitale europea della cultura per il 2019. Inoltre, si prevede che, fino al 2019, non si applicano alla stessa città di Matera le norme in materia di contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nonché quelle che limitano assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili. A tale scopo, è autorizzata una spesa di 500.000 euro annui per il periodo 2016-2019. Infine, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui per il periodo 2016-2019 per il completamento del restauro urbanistico dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera.

Inoltre 30 milioni di euro annui dal 2016 sono destinati per archivi e biblioteche, nonché Istituti centrali e dotati di autonomia. 10 milioni di euro annui dal 2016 sono finalizzati ad incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto riservata al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A partire dal 2016 740.000 euro sono destinati ogni anno all'Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello in Roma, 100.000 euro al Museo storico della Liberazione, 500.000 euro all'Accademia della Crusca, 3 milioni di euro alla Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi e 10 milioni di euro al settore museale.

Il comma 350 destina all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) ed alla Società di studi fiumani 70.000 euro ciascuno per gli anni 2016, 2017 e 2018.

I commi da 355 a 357 recano disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.

In particolare, il comma 355 proroga dal 2016 al 2018 il termine per il raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che, versando in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, abbiano già presentato il piano di risanamento. Le stesse devono predisporre un'integrazione del piano, relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Si dispone che il predetto piano è approvato con decreto interministeriale Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 356 estende a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al Fondo di rotazione. Le fondazioni interessate «possono» presentare – entro il 30 giugno 2016 – un piano triennale per il periodo 2016-2018.

In particolare il piano deve prevedere la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50 per cento di quella in essere al 31 dicembre 2015 e la rinegoziazione e ristrutturazione del debito esistente alla medesima data.

A tal fine si incrementa la dotazione del Fondo di 10 milioni di euro per il 2016.

Al fine dell'erogazione delle risorse, ciascuna delle fondazioni deve sottoscrivere un contratto conforme al contratto tipo predisposto dal commissario straordinario e approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 357 proroga le funzioni del commissario straordinario fino al 31 dicembre 2018 e definisce la misura massima del compenso in 100 mila euro annui. Inoltre, prevede la possibilità di conferire 3 incarichi di collaborazione, a supporto delle attività del commissario, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico culturale, per la durata massima di 24 mesi, nel limite di spesa di 75 mila euro annui.

Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del FUS per 175 mila euro annui per il periodo 2016-2018.

Il comma 358 autorizza a regime la spesa di 4 milioni di euro annui dal 2016 a favore delle Accademie non statali di belle arti.

A tal fine, dispone l'incremento dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 104 del 2013 (legge n. 128 del 2013).

Il comma 359 autorizza la spesa di 1 milione di euro annui per il periodo 2016-2018 per il finanziamento di festival, cori e bande. A tal fine, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un bando che stabilisce le modalità di accesso alle risorse. Entro i successivi due mesi, con decreto interministeriale Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Ministero dell'economia e delle finanze si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle risorse.

Il comma 361 fissa in 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, le risorse della regione Friuli-Venezia per la rimodulazione di una serie di interventi a favore della minoranza linguistica slovena previsti dalla legge

n. 38 del 2001. Inoltre, si prevede la possibilità di destinare le risorse in questione anche al Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.

Il comma 362 autorizza la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia; nonché la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.

I commi 979 e 980 concernono l'assegnazione di una Carta cultura per i giovani.

In particolare, il comma 979 prevede che a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'UE che risiedono in Italia, che compiono 18 anni nel 2016, è assegnata una Carta elettronica, dell'importo massimo di 500 euro, che può essere utilizzata per ingressi a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, musei, mostre, spettacoli dal vivo e altri eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per l'acquisto di libri.

I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l'importo da assegnare, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell'ISEE.

Il comma 980 autorizza la spesa di euro 290 milioni per il 2016 per l'assegnazione della Carta. Le somme sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il comma 981 esclude la Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo dall'applicazione delle disposizioni sul contenimento delle spese che la legislazione vigente pone a carico delle pubbliche amministrazioni. Agli oneri, pari a 500 mila euro annui, si provvede a valere sul contributo al Fondo di gestione della Fondazione per le spese di funzionamento.

Il comma 985 prevede che per il 2016, con riferimento al periodo di imposta 2015, i contribuenti possono destinare il 2 per mille dell'IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La scelta è effettuata in sede di dichiarazione dei redditi.

Circa lo sport, premette che il comma 8 esclude dal reddito da lavoro dipendente per gli atleti professionisti una quota del costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti medesimi, secondo quanto previsto. A tal fine si abroga il comma 4-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il comma 60 estende alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di avere in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello Stato.

L'estensione riguarda le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno fini di lucro, sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva e svolgono attività sportiva dilettantistica, come definita dai regolamenti degli organismi cui sono affiliate.

L'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche è il CONI, come ha confermato l'articolo 7 del decreto-legge n. 136 del 2004 (legge n. 186 del 2004).

Il comma 341 autorizza l'Automobile club d'Italia (ACI) a sostenere la spesa per l'organizzazione e la gestione del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Le risorse potranno essere quindi attinte da tutte quelle iscritte complessivamente nel bilancio dell'Aci, anziché dalle sole risorse proprie derivante dall'organizzazione di eventi sportivi. Viene quindi meno il divieto di utilizzo di risorse derivanti dalla gestione del pubblico registro automobilistico. Si prevede inoltre la possibile attivazione di adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione, senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio.

Il comma 479 dispone la non applicazione alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico delle pubbliche amministrazioni. Durante l'esame alla Camera è stata inserita anche l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, tra i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione dalle misure per il contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 991 assegna al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), con vincolo di destinazione in favore delle attività del Comitato promotore per le Olimpiadi di Roma 2024, un contributo pari a 2 milioni di euro per il 2016, ed 8 milioni di euro per il 2017.

Si ricorda, altresì, che gli stanziamenti destinati al CONI sono allocati sul cap. 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e, nel disegno di legge di bilancio 2016, ammontano a euro 405,4 milioni.

Infine si illustrano ulteriori disposizioni, come il comma 385 che dispone per il 2016 stanziamenti aggiuntivi a beneficio degli italiani nel mondo. Oltre agli interventi già previsti nel testo approvato dal Senato, la Camera ha introdotto ulteriori interventi. In particolare 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 sono previsti in favore della Società Dante Alighieri e 250.000 euro per l'Accademia nazionale dei Lincei, al fine di garantire la continuità delle loro iniziative di promozione del patrimonio culturale italiano all'estero. 1 milione di euro è previsto per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, per contributi alle scuole italiane non statali paritarie all'estero.

Il comma 480 incrementa le risorse in favore del Club alpino italiano, disponendo che lo stanziamento previsto a favore dell'ente dall'articolo 5 della legge n. 91 del 1963 è fissato in 1 milione di euro a decorrere dal 2016.

Il PRESIDENTE, nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, invita il relatore ad illustrare gli schemi di rapporto sui documenti di bilancio in titolo.

Il relatore MARTINI (*PD*) illustra tre proposte di rapporto favorevole, pubblicate in allegato al presente resoconto, riguardanti rispettivamente lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tab. 7-*ter*) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità, lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tab. 13-*ter*) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tab. 2-*ter*), limitatamente alle parti per lo sport, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) illustra una proposta di rapporto contrario (pubblicata in allegato), sottolineando come l'impianto complessivo della legge di stabilità non sia stato migliorato dalla Camera dei deputati. Lamenta l'assenza di una politica espansiva ed evidenzia, altresì, la presenza di numerosi finanziamenti a carattere localistico e settoriali. La manovra in discussione inoltre alimenta la precarizzazione del mercato del lavoro e non getta le basi per un serio aumento dell'occupazione.

Con riguardo alle tematiche di competenza della Commissione, evidenzia la mancanza di un'alleanza strategica fra le università, i centri di ricerca specializzati e il mondo dell'impresa. Anche il settore della scuola – prosegue l'oratrice – è completamente ignorato. Non è previsto, ad esempio, un piano pluriennale di assunzioni in questo settore che garantisca il ricambio generazionale nel rispetto dei meriti e dei diritti acquisiti.

Si passa alle dichiarazioni di voto sugli schemi di rapporto.

La senatrice PUGLISI (*PD*) interviene a nome del proprio Gruppo per una dichiarazione di voto favorevole sulle proposte di rapporto formulate dal relatore, sottolineando come il disegno di legge di stabilità investa molto nei settori di competenza della Commissione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con separate votazioni, la Commissione approva a maggioranza gli schemi di rapporti favorevoli, formulati dal relatore Martini, sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tab. 7-*ter*) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità; sullo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tab. 13-*ter*) e

le connesse parti del disegno di legge di stabilità; sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tab. 2-ter), limitatamente alle parti per lo sport, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità. Viene conseguentemente dichiarato precluso lo schema di rapporto contrario a firma delle senatrici Blundo, Montevicchi e Serra.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che alle ore 12,45 si svolgerà un'ulteriore seduta della Commissione, per l'esame della proposta di nomina del presidente della Fondazione La Biennale di Venezia (atto n. 60), come già prefigurato nell'ambito del calendario dei lavori della Commissione diramato nella giornata di venerdì 18 dicembre.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,40.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, PER L'ANNO
FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018, LI-
MITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA, E
RELATIVE NOTE DI VARIAZIONI (DISEGNO DI
LEGGE NN. 2112-B E 2112-TER – TABELLA 2-TER) E
SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI
LEGGE N. 2111-B**

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2016-2018, limitatamente alle parti di competenza, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premessi, con riferimento ai profili inerenti lo sport, che:

il comma 8 esclude dal reddito da lavoro dipendente – per gli atleti professionisti – una quota del costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti medesimi, secondo quanto previsto. A tal fine si abroga il comma 4-*bis* dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il comma 60 estende alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di avere in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello Stato. A tal fine, novella l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005. L'estensione riguarda le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno fini di lucro (*si tratta di una caratteristica già prevista in termini generali*), sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva (dunque, non anche alle discipline sportive associate) e svolgono attività sportiva dilettantistica, come definita dai regolamenti degli organismi cui sono affiliate. La disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche è recata dall'articolo 90 della legge n. 289 del 2002. In particolare, il comma 18 dispone che lo statuto deve espressamente prevedere, tra l'altro, l'assenza di fini di lucro. L'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, ossia l'unico soggetto che può riconoscerle a fini sportivi, è il CONI, come ha confermato l'articolo 7 del decreto-legge n. 136 del

2004 (legge n. 186 del 2004). A tal fine, nonché allo scopo di trasmettere annualmente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute, il CONI ha istituito un registro telematico, soggetto a verifica annuale (delibera del Consiglio Nazionale n. 1288 dell’11 novembre 2004, successivamente modificata dalla delibera del Consiglio Nazionale n. 1394 del 19 giugno 2009). Al registro possono essere iscritte le associazioni e le società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali o a discipline sportive associate e/ o a enti di promozione sportiva.

Il comma 341, come modificato dalla Camera, autorizza l’ACI-Automobile club d’Italia a sostenere la spesa per l’organizzazione e la gestione del Gran Premio d’Italia di Formula 1. Le risorse potranno essere quindi attinte da tutte quelle iscritte complessivamente nel bilancio dell’Aci, anziché dalle sole risorse proprie derivante dall’organizzazione di eventi sportivi. Viene quindi meno il divieto di utilizzo di risorse derivanti dalla gestione del pubblico registro automobilistico. Si prevede inoltre la possibile attivazione di adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione, senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio.

Il comma 479 dispone la non applicazione alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico delle pubbliche amministrazioni. In tal modo il comma rende permanente la disapplicazione delle misure di contenimento della spesa per le federazioni suddette, attualmente prevista dall’articolo 13 del decreto-legge n.192 del 2014 fino al 1°gennaio 2016. Durante l’esame alla Camera è stata inserita anche l’ENIT – Agenzia nazionale del turismo, tra i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione dalle misure per il contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 480 incrementa le risorse in favore del Club alpino italiano, disponendo che lo stanziamento previsto a favore dell’ente dall’articolo 5 della legge n. 91 del 1963 è fissato in 1 milione di euro a decorrere dal 2016.

Il comma 991 assegna al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), con vincolo di destinazione in favore delle attività del Comitato promotore per le Olimpiadi di Roma 2024, un contributo pari a euro 2 milioni per il 2016, ed euro 8 milioni per il 2017. Si ricorda che l’articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2015, in corso di esame, inserisce tra le finalizzazioni del Fondo Sport e periferie – istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, da qui, al CONI, con una dotazione di euro 20 milioni nel 2015, euro 50 milioni nel 2016, ed euro 30 milioni nel 2017 – anche le attività e gli interventi finalizzati alla «presentazione» (già avvenuta) e alla promozione della candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024. Si ricorda, altresì, che gli stanziamenti destinati al CONI sono allocati sul cap. 1896 dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e, nel disegno di legge di bilancio 2016, ammontano a euro 405,4 milioni.

Tutto ciò premesso, formula un rapporto favorevole sulle parti modificate dalla Camera dei deputati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2016-2018, limitatamente alle parti di competenza, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2016.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RI-
CERCA PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL
TRIENNIO 2016-2018 E RELATIVE NOTE DI VARIA-
ZIONI (DISEGNO DI LEGGE NN. 2112-B E 2112-TER -
TABELLA 7-TER) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111-B**

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premessi, con riferimento ai profili inerenti all'istruzione che:

i commi 217 e 218 modificano la procedura per il reclutamento dei dirigenti scolastici. A tal fine, il comma 217 sostituisce l'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, novellato dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013 (legge n. 128 del 2013). L'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013 ha introdotto il corso-concorso selettivo di formazione, disponendo l'abrogazione della disciplina previgente, che prevedeva lo svolgimento delle procedure su base regionale (articolo 1, comma 618, della legge n. 296 del 2006 e decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008). La nuova procedura di reclutamento consiste nell'affidare l'emanazione del bando per il corso-concorso selettivo di formazione – non specificando più la cadenza annuale del bando – al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio – fermo restando il vigente meccanismo di autorizzazione delle assunzioni (articolo 39, comma 3 e 3-bis, della legge n. 449 del 1997) – e non più alla Scuola nazionale dell'amministrazione. Si conferma che al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, entro un limite massimo del 20 per cento. Si prevede ora che tale limite, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, della durata del corso e delle forme di valutazione dei candidati ammessi allo stesso è stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e non più con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto

con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. In proposito, si rammenta che l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 192 del 2014 (legge n. 11 del 2015) aveva prorogato (dal 31 dicembre 2014) al 31 marzo 2015 il termine per l'indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali fosse esaurita la graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 13 luglio 2011. La relazione illustrativa al ddl di conversione aveva motivato la proroga con la complessità della «procedura prevista per legge» che comportava, «prima del bando, la definizione di un regolamento, per il quale è necessario acquisire il preventivo concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché il parere del Consiglio di Stato». Si stabilisce, inoltre (confermando la disciplina vigente), che:

al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che sia in possesso del relativo diploma di laurea magistrale e abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo di almeno 5 anni;

per le spese della procedura concorsuale, i candidati devono corrispondere un contributo;

il concorso per l'accesso al corso-concorso comprende una eventuale prova preselettiva nonché una o più prove scritte, alle quali sono ammessi i candidati che superano l'eventuale prova preselettiva, e una prova orale, cui segue la valutazione dei titoli.

Conseguentemente, il comma 218:

abroga il comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, che aveva fissato il termine di 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (dunque, entro il 12 marzo 2014) per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

novella il comma 3 del medesimo articolo 17, disponendo il trasferimento dalla Scuola nazionale dell'amministrazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

– previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato – delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici.

I commi da 230 a 233 riguardano l'incremento, per il 2016, del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, alla copertura dei cui oneri si provvede anche attraverso il posticipo di un anno dell'entrata in vigore del cosiddetto *school bonus*. In particolare, l'incremento del Fondo (articolo 1, comma 601, legge n. 296 del 2006), disposto dal comma 230, è di euro 23,5 milioni per il 2016. Il Fondo è allocato su 4 differenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (capitolo 1195 per l'istruzione prescolastica; capitolo 1204 per l'istruzione primaria; capitolo 1196 per l'istruzione se-

condaria di primo grado; capitolo 1194 per l'istruzione secondaria di secondo grado) e, a seguito della prima nota di variazioni, ha uno stanziamento pari a euro 862,7 milioni (al riguardo si ricorda che l'articolo 1, comma 25, della legge n. 107 del 2015 ha incrementato il Fondo di euro 123,9 milioni nel 2016 e di euro 126 milioni annui dal 2017 al 2021).

Il comma 231 posticipa di un anno l'entrata in vigore del c.d. *school bonus* (articolo 1, comma 145, legge n. 107 del 2015). A seguito del posticipo spetterà un credito d'imposta del 65 per cento per il 2016 e il 2017 e del 50 per cento per il 2018 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti.

Il comma 232 dispone, anzitutto, che alla copertura dell'onere derivante dall'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche si provvede:

«per euro 7,5 milioni, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 126-*quater*;

«per euro 16 milioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sul conto corrente n. 53823530 presso Poste italiane.

Dispone, inoltre, che gli ulteriori risparmi di spesa derivanti dal comma 126-*quater* per il 2017 (euro 7,5 milioni) e per il 2018 (euro 5,8 milioni) confluiscono nel «Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (articolo 1, comma 202, L. 107/2015). Al contempo, il comma 233 reca la norma la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal posticipo dell'entrata in vigore dello *school bonus*, per gli anni 2019, 2020 e 2021, prevedendo la corrispondente riduzione del medesimo Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica». Il Fondo citato è allocato sul capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Infine, il comma 232 prevede una clausola di salvaguardia, disponendo che, nelle more del versamento dei euro 16 milioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per il 2016 il relativo importo, al netto di quanto effettivamente versato, a valere sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Il comma 256 incrementa di euro 28 milioni annui, a decorrere dal 2016, lo stanziamento previsto per le scuole paritarie a seguito della legge di stabilità 2014 (portandolo, dunque, da euro 225 milioni – come previsto nel disegno di legge originario – a euro 228 milioni). Le risorse sono allocate sul capitolo 1477 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in base alla prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a euro 497,5 milioni.

Il comma 257 prevede che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più

di due anni. Il mantenimento in servizio è autorizzato con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

Il comma 262 istituisce l'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara, mediante trasformazione dell'attuale sede decentrata dell'ISIA di Roma. Lo statuto del nuovo ISIA deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Al riguardo, da un lato si richiamano le procedure definite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, dall'altro si prevede che il primo statuto è deliberato da un comitato costituito dal presidente e dal direttore dell'ISIA di Roma, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 dispone che, in sede di prima applicazione, lo statuto «è deliberato dagli attuali organi di gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio dei professori». A sua volta, il comma 3 prevede che lo statuto è deliberato e trasmesso (entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento) al Ministero per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Sembrerebbe, dunque, che il richiamo alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 debba intendersi con riferimento a quanto disposto dal comma 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica (e non anche dal comma 2, lettera a)). Il comma 144-*bis* prevede anche che, in sede di definizione del regolamento didattico, agli studenti iscritti a Pescara deve essere garantito il completamento del percorso di studi previsto dall'ordinamento in corso. Al riguardo si evidenzia che a Pescara si svolgono il corso di Diploma Accademico di primo livello in «Disegno industriale», che si articola in un piano degli studi di durata triennale, e il corso biennale per il diploma accademico di secondo livello in «Multimedia Design». L'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 prevede che, in sede di prima applicazione, il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione.

Il comma 264 prevede che i lavoratori del comparto scuola e AFAM i quali, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa agli interventi di salvaguardia (che ha portato alla rideterminazione dei relativi oneri) e, in applicazione del procedimento che riconosce l'applicabilità della salvaguardia anche ai titolari di specifici congedi o permessi per figli con handicap grave eccedenti i limiti numerici posti dalla normativa vigente, abbiano ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1° settembre 2015, possono accedere alla pensione a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di istruzione e di decorrenza del trattamento pensionistico per il personale del comparto scuola.

Il comma 385 dispone per il 2016 stanziamenti aggiuntivi a beneficio degli italiani nel mondo. Oltre agli interventi già previsti nel testo approvato dal Senato, la Camera ha introdotto anche i seguenti: 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della Società Dante Alighieri e 250.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, per garantire la continuità delle loro iniziative di promozione del patrimonio culturale italiano all'estero; 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per contributi alle scuole italiane non statali paritarie all'estero.

Il comma 947 attribuisce alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, nonché ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni medesimi. Sono fatte salve le norme regionali che prevedono al 1° gennaio 2016 l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. Per l'esercizio di tale funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, da emanare entro i successivi trenta giorni, si provvede al riparto del predetto contributo tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo per l'anno 2016, sulla base dell'anno scolastico di riferimento, in due erogazioni.

Il comma 984 istituisce per l'anno 2016 un credito d'imposta al fine di attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati un contributo di 1.000 euro per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo. Il credito d'imposta è attribuito al rivenditore dello strumento il quale anticipa il contributo allo studente che lo acquista. È previsto un limite complessivo di 15 milioni. Si demanda ad un apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità applicative della norma.

premessi, con riferimento ai profili inerenti all'università che:

il comma 206 prevede un piano straordinario per la chiamata di professori universitari di prima fascia. A tal fine, dispone un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di euro 6 milioni nel 2016 e di euro 10 milioni annui dal 2017. Le risorse del FFO sono allocate sul capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per il 2016 ammontano, in base alla prima nota di variazioni, a euro 6.915,3 milioni. Il piano straordinario è approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare «entro il 31 gennaio 2016». Alla chiamata possono partecipare anche «coloro che hanno ottenuto l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210». In base alla legge n. 210 del 1998, l'idoneità conseguita costituiva titolo per la nomina in ruolo entro il termine di tre anni (decorrenti dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li aveva proposti). Successiva-

mente, l'articolo 1 della legge n. 230 del 2005, nel prevedere nuove modalità di reclutamento, ha fatto salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore bandite non oltre il 30 giugno 2006, disponendo, altresì, che i candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento. Da ultimo, l'articolo 6, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 150 del 2013 (legge n. 15 del 2014) ha previsto la proroga dell'idoneità per ulteriori 2 anni dalla data di scadenza del quinto anno. Il citato comma 206 dispone che le chiamate sono effettuate secondo le procedure ordinarie, a tal fine richiamando esplicitamente l'articolo 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010, concernente i criteri in base ai quali le università, con proprio regolamento, disciplinano la chiamata dei professori, nonché, relativamente alla chiamata degli idonei ai sensi della legge n. 210 del 1998, l'articolo 29, comma 4, della stessa legge n. 240 del 2010. In particolare, il richiamato articolo 29, comma 4 della legge n. 240 del 2010 ha disposto che coloro che hanno conseguito l'idoneità possono essere ancora destinatari di chiamata ai sensi della legge n. 210 del 1998 fino alla scadenza della durata della propria idoneità. Infine, richiamando il principio fissato dall'articolo 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010, stabilisce che almeno il 20 per cento delle risorse deve essere destinato alla chiamata di soggetti esterni all'ateneo.

I commi 207-212 prevedono l'istituzione in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta» (premio Nobel per la chimica nel 1963), con una dotazione di euro 38 milioni nel 2016 e di euro 75 milioni dal 2017. Il Fondo è destinato al reclutamento per «chiamata diretta» per elevato merito scientifico di professori universitari di prima e di seconda fascia, previamente selezionati secondo «procedure nazionali» che devono essere definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro 30 giorni. In particolare, si specifica che il reclutamento – definito «straordinario» – avviene in deroga alle procedure previste dalla legge n. 240 del 2010 (che vedono nel conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale il requisito necessario per la partecipazione alle procedure di chiamata indette dalle singole università), e che ad esso possono partecipare anche professori di prima e seconda fascia già in servizio in atenei italiani, con obbligatorio cambiamento, in caso di chiamata nella stessa fascia, della sede di appartenenza. Alle procedure di chiamata nella stessa fascia, e ai conseguenti trasferimenti, è assegnata una somma di euro 5,1 milioni nel 2016 e di euro 10 milioni annui dal 2017, a valere sulle risorse del Fondo. Resta fermo che, nel caso in cui i professori chiamati attraverso la nuova procedura cambino sede universitaria in Italia, le risorse occorrenti per il relativo trattamento stipendiale sono assegnate all'ateneo di destinazione. Con riguardo al decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri che definisce la disciplina di reclutamento, si stabilisce, in particolare, che esso contiene: i criteri per valutare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica; la previsione che le commissioni di valutazione devono essere formate per ogni area disciplinare; la previsione di inquadramento in una determinata classe stipendiale – in particolare, secondo criteri minimi di avanzamento rispetto a quella in godimento, stabiliti già dalla norma primaria –, nonché la possibilità per gli atenei di migliorare detta classe stipendiale, con oneri a proprio carico; la definizione del numero di posti destinati a professori già in servizio negli atenei italiani e del numero massimo di chiamate dirette consentite a ciascun ateneo a valere sul Fondo. Si stabilisce, inoltre, che almeno il 50 per cento dei posti deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione della procedura. La nuova fattispecie di reclutamento è inserita nella disposizione che reca la disciplina generale per le chiamate dirette: infatti, novellando l'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, si aggiunge alle fattispecie di chiamata diretta già previste la possibilità di coprire posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi italiani e stranieri di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali previamente identificate. Dunque, la disciplina generale riguarda anche la figura dei ricercatori, non inclusa nella specifica procedura di reclutamento straordinario finanziata con il Fondo Giulio Natta. In base alla norma richiamata – nel cui ambito generale viene, dunque, ricondotta la procedura straordinaria in esame –, le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che concede o rifiuta il nulla osta, previo parere – ad eccezione del caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione effettuate entro 3 anni dalla vincita del programma – della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale. A seguito delle modifiche apportate al citato comma 9, anche nel caso della nuova fattispecie introdotta non è richiesto, ai fini della concessione o del rifiuto del nulla osta, il previo parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale.

Il comma 246 autorizza la spesa integrativa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 per interventi in favore dei collegi universitari di merito (articoli 15-17 decreto legislativo n. 68 del 2012). Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1, comma 258, della legge n. 147 del 2013 e l'articolo 1, comma 173, della legge n. 190 del 2014 hanno autorizzato a favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti la spesa integrativa, rispettivamente, di euro 5 milioni annui nel triennio 2014-2016, e di (ulteriori) euro 4 milioni annui nel triennio 2015-2017. Al contempo, tuttavia, l'articolo 1, comma 287, della medesima legge n. 190 del 2014 ha disposto la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli ministeri a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto specificato nell'elenco n. 3 della stessa legge di stabilità. Per ciò che concerne il Mini-

stero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in corrispondenza del programma *Diritto allo studio nell'istruzione universitaria* della missione *Istruzione universitaria e formazione post-universitaria* è indicata una riduzione di euro 3,6 milioni per il 2015 e di euro 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Le risorse sono allocate sul cap. 1696 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono pari, a seguito della prima nota di variazioni, a euro 15,6 milioni.

Il comma 253 consente, agli iscritti ai corsi di laurea di medicina e chirurgia, odontoiatria ed assimilate, dal quinto anno di corso e fino all'iscrizione all'Albo professionale, di versare i contributi previdenziali, anche attraverso prestiti d'onore. Più specificamente, si introduce il comma 2-*bis* all'articolo 10 del decreto-legge n. 76 del 2013, ai sensi del quale (fermo restando l'obbligo per iscritti agli albi di iscriversi e pagare i relativi contributi all'Ente di previdenza ed assistenza di categoria) si prevede la facoltà, per i soggetti indicati in precedenza, di provvedere all'iscrizione e al pagamento della relativa contribuzione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM). Spetta al consiglio d'amministrazione del richiamato Ente la determinazione dell'ammontare del contributo e le modalità di versamento, prevedendo altresì la possibilità di favorire l'iscrizione e la contribuzione anche attraverso prestiti d'onore. Infine, dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 254 incrementa di euro 54.750.000 per il 2016, e di euro 4.750.000 dal 2017, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari. Le risorse sono allocate sul cap. 1710 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in base alla prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a euro 167,1 milioni. Di seguito si riporta l'andamento delle risorse allocate sul cap. 1710 (che fino al 2011 assumeva la denominazione di cap. 1695) nel periodo 2006-2016:

(milioni di euro)

2006 (cons.)	2007 (cons.)	2008 (cons.)	2009 (cons.)	2010 (cons.)	2011 (cons.)	2012 (cons.)	2013 (cons.)	2014 (cons.)	2015 (ass.to)	2016 (ddl)
177,0	166,9	152,0	246,5	99,7	101,6	164,7	149,2	162,7	162,0	167,1

Il comma 255 autorizza a decorrere dal 2016 un incremento di spesa pari a 250 mila euro annui per borse di studio riservate a coloro che hanno subito un'invalità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Le borse di studio sono state istituite – a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 – dall'articolo 4, legge n. 407 del 1998, per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario.

Il comma 298, attraverso l'abrogazione dell'articolo 14, c. 2, del decreto legislativo n. 503 del 1992, rende cumulabile (anche con riferimento a periodi antecedenti l'entrata in vigore del disegno di legge in esame) il riscatto del periodo del corso legale di laurea con la facoltà, riconosciuta ai lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione, di riscattare i periodi corrispondenti al congedo parentale (astensione facoltativa per maternità), purché non coperti da assicurazione.

premessi, con riferimento ai profili inerenti alla ricerca che:

i commi 213 e 214 autorizzano, dal 2016, una spesa di euro 3 milioni – da iscrivere in un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – destinata al sostegno di istituzioni di riconosciuta competenza operanti nel campo delle scienze religiose, dello studio dell'ebraismo, della storia, delle lingue e delle culture dell'Africa e dell'Oriente, al fine di promuovere la sicurezza del paese, attraverso la formazione di studiosi. Per il sostegno e l'attuazione degli interventi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula accordi di programma con amministrazioni ed enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca. Con riferimento a questi ultimi, si richiama la definizione recata dall'articolo 2, comma 83, del Regolamento (UE) n. 651 del 2014, che, ai fini della dichiarazione di alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, intende per «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

Il comma 360 concede un contributo straordinario di euro 1 milioni annuo per il periodo 2016-2018 alla Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*). Un contributo straordinario di 800 mila euro annui a favore della Fondazione EBRI era stato concesso, per il periodo 2013-2015, dall'articolo 1, comma 288, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013). Lo stanziamento era stato appostato sul capitolo 1670 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 372 autorizza la spesa di 19 milioni per il 2016, di 50 milioni per il 2017 e di 30 milioni di euro per il 2018 per il sostegno al settore aerospaziale e per la realizzazione di un Piano nazionale per lo sviluppo dell'industria nazionale nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia. Il comma dispone che a quota parte degli oneri derivanti da esso per l'anno 2016, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante

utilizzo delle risorse del Fondo per l'adeguamento delle capacità di contrasto al terrorismo di cui al comma 969. Le misure di aiuto di cui al comma 372 di aiuti compatibili con il mercato interno, secondo le condizioni fissate dal predetto Regolamento, agli articoli 25 e seguenti, condizioni rispettate le quali gli aiuti per progetti di ricerca e sviluppo e gli aiuti agli investimenti per infrastrutture di ricerca sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione UE.

Il comma 373 incrementa di euro 15 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018 la dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998), destinando le risorse all'Istituto nazionale di fisica nucleare allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astro partecellare. Un incremento del medesimo Fondo (euro 8 milioni nel 2016 ed euro 9,5 milioni nel 2017), destinato all'assunzione di ricercatori, è previsto dai commi 247-250 del disegno di legge in commento. Al contempo, il comma 374 riduce l'autorizzazione di spesa relativa al medesimo Fondo di euro 4 milioni, a decorrere dal 2016, relativamente alla quota concernente le spese di natura corrente. Le risorse del FOE sono allocate sul cap. 7236 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per il 2016 ammontano, in base alla prima nota di variazioni, a euro 1.703,3 milioni.

Il comma 404 autorizza la spesa di un milione di euro per il 2016 in favore dell'Istituto di studi politici, economici e sociali – Eurispes, vincolando tali risorse alla creazione di progetti e iniziative informative finalizzate a sostenere l'attività sociale ed economica nazionale.

Il comma 419 autorizza, a decorrere dall'anno 2016, la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui per contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 281 del 2001. L'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 81 del 2004 *Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica* ha istituito l'Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanità e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione «Istituto nazionale di genetica molecolare – INGM», disponendone contestualmente il relativo finanziamento. Si ricorda che la legge di stabilità 2014 (legge 147 del 2013) all'articolo 1, comma 220, al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 ha autorizzato la spesa di 1.000.000 di euro.

Il comma 477 autorizza, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di 5 milioni di euro per le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici.

Il comma 665 demanda al CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – la promozione di un Piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole, attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica.

Il comma 666 prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il CREA presenta al Ministro delle politiche agricole il Piano, individuando i settori e le filiere di maggiore interesse su cui concentrare le risorse, gli enti di ricerca e le università che vi saranno coinvolte, le tecnologie da impiegare ed i risultati attesi. Entro sessanta giorni dalla ricezione del piano lo stesso Ministro procede all'approvazione con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

Il comma 667 autorizza, per le predette finalità, la spesa di 5 milioni di euro per 2016, di 8 milioni per ciascun anno del biennio 2017-2018.

Il comma 668 modifica la norma della legge di stabilità 2015 (comma 381) che ha previsto l'incorporazione di INEA nel CRA con la configurazione del nuovo Istituto CREA, nella parte dove prevede che il Ministro delle politiche agricole approvi lo statuto del Consiglio con decreto di natura non regolamentare. Con la modifica introdotta si prevede che lo statuto sia approvato con regolamento del Ministro, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 454 del 1999 che ha riorganizzato il settore della ricerca in agricoltura, e che dovranno intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il comma 983 ridetermina il contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (ESO) nella misura di 17 milioni annui a decorrere dal 2016, prevedendo la facoltà di destinare la quota eccedente i contributi obbligatori alla realizzazione di programmi di ricerca in collaborazione con l'ESO stessa.

Tutto ciò premesso, formula un rapporto favorevole sulle parti modificate dalla Camera dei deputati in relazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2016.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL
TURISMO, PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER
IL TRIENNIO 2016-2018 E RELATIVE NOTE DI VA-
RIAZIONI (DISEGNO DI LEGGE NN. 2112-B E 2112-
TER – TABELLA 13-TER) E SULLE PARTI CORRI-
SPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111-B**

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premessi, con riferimento ai profili inerenti i beni culturali e il cinema, che:

i commi 322-326 dispongono la fusione per incorporazione della società ARCUS nella società ALES, esplicitamente prevedendo che una delle divisioni organizzative di quest'ultima prosegua le attività proprie di ARCUS. ARCUS S.p.A. per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo è stata istituita dall'articolo 2 della legge n. 291 del 2003 per la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. Il capitale sociale di ARCUS (8 milioni di euro) è stato interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita i diritti dell'azionista. A.L.E.S. S.p.A. Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è stata, invece, costituita, come evidenzia l'articolo 1 dello statuto, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), 2 e 3, del decreto legislativo n. 468 del 1997 – e dell'articolo 20, comma 3 e 4, della legge n. 196 del 1997 ed è sottoposta alla vigilanza esclusiva del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che esercita i diritti dell'azionista. Essa svolge, sulla base delle direttive dello stesso Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attività di supporto agli uffici tecnico-amministrativi del Ministero, per la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale, fra i quali la gestione di istituti e luoghi della cultura e la ricerca di sponsor. Inizialmente era partecipata al 30 per cento dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al 70 per cento da Italia La-

voro S.p.a. In seguito, l'articolo 26 della legge n. 69 del 2009, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato, ha trasferito la partecipazione azionaria detenuta in Ales da Italia Lavoro S.p.a. al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. In materia si ricorda che l'articolo 1, comma 419, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) aveva già previsto la possibilità che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo predisponesse un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante operazioni di fusione e di incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute, che rispondessero ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*. Tale previsione era intervenuta dopo che l'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013 (legge n. 98 del 2013) aveva abrogato, fra l'altro, i commi 24-28 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012), che avevano previsto la messa in liquidazione di ARCUS spa dal 1° gennaio 2014, con il riporto nell'ambito dell'ordinaria gestione del Ministero delle attività ad essa demandate. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il nuovo statuto di ALES che prevede, fra l'altro, l'istituzione di un consiglio di amministrazione, con conseguente nomina dei nuovi organi della società. Si intenderebbe, dunque, il superamento della possibilità, attualmente prevista, di nomina di un amministratore unico (v. articolo 16 statuto). Entro 90 giorni dall'insediamento, il consiglio di amministrazione adotta un piano di riorganizzazione aziendale e del personale. ARCUS si estingue a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'iscrizione del nuovo statuto di ALES nel registro delle imprese. Per assicurare lo svolgimento dei servizi per il pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura, ad ALES non si applicano le limitazioni assunzionali previste dall'articolo 9, comma 29, del decreto-legge n. 78 del 2010 (legge n. 122 del 2010). Si dispone, inoltre, l'abrogazione sia del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 182 del 2008, recante i criteri e le modalità per l'utilizzo della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture destinata ad ARCUS, sia del comma 1-ter dell'articolo 39 del decreto-legge n. 69 del 2013 (legge n. 98 del 2013), che aveva previsto, tra l'altro, la revisione dello stesso regolamento con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo si segnala che l'abrogazione dell'articolo 39, comma 1-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 è prevista anche dallo schema di decreto legislativo n. 249, in corso di esame presso la I Commissione.

Il comma 327 prevede la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del Ministero dei beni e delle attività culturali, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento (nel rispetto delle dotazioni organiche previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014), al fine di dare più efficace attuazione alle disposizioni sul silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche di cui all'arti-

colo 17-bis, comma 3, della legge n. 124 del 2015. La disposizione richiamata prevede il termine di 90 giorni per l'espressione, da parte dell'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, di assensi, concerti o nulla osta richiesti per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche. Decorso tale termine, senza che l'assenso, il concerto o il nulla osta sia comunicato, lo stesso si intende acquisito. Si intenderebbe, dunque, che la previsione di fusione o accorpamento sia finalizzata a fronteggiare meglio le richieste provenienti da altre pubbliche amministrazioni. In particolare, si prevede di procedere alla riorganizzazione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Per l'adozione del decreto ministeriale si richiamano l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988 e l'articolo 4, comma 4 e 4-bis, del decreto legislativo n. 300 del 1999. Al riguardo si segnala che l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), legge n. 400 del 1988 prevede l'adozione di decreti ministeriali per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali, mentre l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999 prevede l'intervento di decreti ministeriali per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e per la definizione dei relativi compiti, nonché per la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale. A sua volta, il comma 4-bis prevede che le previsioni di cui al comma 4 si applicano anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.

Il comma 328 autorizza l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari. Rispetto al testo approvato dal Senato, la Camera ha soppresso la previsione in base alla quale la selezione deve avvenire tra laureati nella classe delle lauree in beni culturali L 01.

Con i commi 331, 332 e 333 sono apportate numerose modifiche alla disciplina del credito d'imposta per il cinema (*tax credit* cinema).

In particolare, si modifica la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007):

– con le modifiche all'articolo 1, comma 325 si estende il credito d'imposta per gli investitori esterni al settore cinematografico e audiovisivo (finora previsto per gli apporti in denaro per la produzione di opere nazionali) anche agli apporti per la distribuzione delle stesse in Italia e all'estero. Al contempo, si dispone che la percentuale del 40 per cento ivi indicata è la misura massima del credito d'imposta e che con il decreto ministeriale attuativo (previsto dal comma 333) è possibile differenziare le aliquote di agevolazione;

– con le modifiche al comma 326, si dispone che l'obbligo di spesa sul territorio italiano, previsto tra i requisiti per l'accesso al *tax credit*, è riferito solo alla produzione (non essendo concretamente applicabile alla distribuzione all'estero);

– con le modifiche al comma 327 si prevede la modulabilità delle aliquote del *tax credit* per la produzione (dall'attuale 15%, al range 15-30 per cento), e si innalza da euro 3,5 milioni a euro 6 milioni il limite massimo del beneficio riconoscibile alla singola azienda.

– Si prevede un'aliquota massima (non superiore al 15 per cento – dunque modulabile – e non più in misura pari al 15 per cento) per il *tax credit* per la distribuzione e viene eliminata la differenziazione delle aliquote fra opere riconosciute di interesse culturale e altre opere audiovisive. Inoltre, si innalza (da euro 1,5) a euro 2 milioni il limite massimo del beneficio spettante per la distribuzione nazionale di opere italiane e viene espressamente prevista la modulabilità, con decreto ministeriale, anche dell'aliquota del beneficio spettante per la distribuzione cinematografica internazionale. Infine l'aliquota del *tax credit* spettante alle imprese di esercizio cinematografico viene elevata (dal 30) ad un massimo del 40 per cento (anche in tal caso, dunque, modulabile) delle spese sostenute. Si estende l'ammissione al beneficio (finora prevista per le spese per impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale) anche alle spese per la ristrutturazione, l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e dei relativi impianti e servizi accessori, la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive, secondo le specifiche e nei limiti di quanto previsto nel decreto attuativo (di cui al comma 333), avendo particolare riguardo al fatto che la sala sia o meno «storica» (attiva, cioè, prima del 1° gennaio 1980);

– con le modifiche al comma 322, si rinvia l'individuazione del limite massimo di cumulo dei benefici al decreto attuativo (di cui al comma 333), in relazione alle novità intervenute nel corso degli anni alla legislazione UE.

Si abroga l'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2004, che prevede la concessione di contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti, l'installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori. Inoltre, sopprime l'articolo 2, comma 6, lettera *a*) del medesimo d.lgs., che equipara ai film d'essai i film che abbiano avuto il riconoscimento di film di interesse culturale. Si sopprime, dal 1° gennaio 2016, l'articolo 6, comma da *2-bis* a *2-sexies*, del decreto-legge n. 83 del 2012, che concede un credito d'imposta per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti almeno dal 1° gennaio 1980. Sono fatte salve le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge, avviate ai sensi del decreto attuativo (decreto ministeriale del 12 febbraio 2015).

Il comma 335, al fine di favorire la creatività dei giovani autori, destina ad attività di produzione culturale nazionale e internazionale, sulla base di un atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il 10 per cento di tutti i compensi percepiti dalla

riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi (articolo 71-*septies*, legge n. 633 del 1941), calcolato prima della ripartizione effettuata dalla SIAE. A tal fine, novella l'articolo 1, comma 71-*octies*, della legge n. 633/1941, aggiungendo il comma 3-*bis*.

I commi 338 e 339 individuano un nuovo meccanismo per la destinazione a investimenti nel settore della cultura di risorse relative agli interventi infrastrutturali. In particolare, il comma 338 individua, anzitutto, una quota fissa delle risorse relative agli interventi infrastrutturali – quantificata in euro 30 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 – da destinare ad interventi di conservazione, manutenzione, restauro, nonché valorizzazione, dei beni culturali. Individua, altresì, un nuovo meccanismo per l'individuazione degli interventi da finanziare, disponendo che gli stessi sono approvati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono definite le modalità attuative, anche prevedendo il ricorso ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Le risorse da destinare alle finalità indicate sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 339, conseguentemente, abroga il comma 4 dell'articolo 60 della legge n. 289 del 2002 che, nel testo vigente, ripetutamente modificato, prevede che, a decorrere dal 2014, alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali è destinata una quota pari al 3 per cento delle «risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture», iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prevede, altresì, che l'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi. Al riguardo, si segnala che la relazione illustrativa dell'atto del Governo n. 249, in corso di esame presso la 1^a Commissione, fa presente, in relazione alla previsione di abrogazione dell'articolo 39, comma 1-*ter*, decreto-legge n. 69 del 2013 (legge n. 98 del 2013) che, «nonostante i numerosi incontri con le altre amministrazioni coinvolte (Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) non è stato possibile giungere ad un'interpretazione condivisa circa l'esatta quantificazione delle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture', rendendo, di fatto, inattuata questa norma». Inoltre, il comma 339 abroga anche il comma 4-*bis* dell'articolo 60 della legge n. 289 del 2002 – inserito dall'articolo 1, comma 106, della legge n. 147 del 2013 – in base al quale una quota delle risorse di cui al comma 4, pari ad euro 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria, individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2013.

I commi 345-354 recano autorizzazioni di spesa per varie esigenze culturali. Si tratta di:

– euro 28 milioni per le esigenze della Capitale europea della cultura per il 2019, ossia Matera (euro 2 milioni per 2016; euro 6 milioni per 2017; euro 11 milioni per 2018; euro 9 milioni per 2019). Inoltre, si prevede che, fino al 2019, non si applicano alla città di Matera le norme in materia di contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nonché quelle che limitano assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili. A tale scopo, è autorizzata una spesa di 500.000 euro annui per il periodo 2016-2019. Infine, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui per il periodo 2016-2019 per il completamento del restauro urbanistico dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera;

– euro 30 milioni annui dal 2016 per archivi e biblioteche, nonché Istituti centrali e dotati di autonomia speciale (articolo 30, comma 1 e 2, lettera *b*), decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014);

– euro 10 milioni annui dal 2016 al fine di incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto riservata al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

– euro 740.000 annui dal 2016, per l'Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello in Roma;

– euro 100.000 annui dal 2016 per il Museo storico della Liberazione;

– euro 500.000 annui dal 2016 per l'Accademia della Crusca;

– euro 3 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018 per la Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi;

– euro 10 milioni annui dal 2016 per il settore museale.

Il comma 350 destina all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) ed alla Società di studi fiumani 70.000 euro ciascuno per gli anni 2016, 2017 e 2018.

I commi da 355 a 357 recano disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, il comma 355 – senza novellare l'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 (legge n. 112 del 2013) – proroga (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che, versando in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, abbiano già presentato il piano di risanamento ai sensi del citato articolo 11. Le stesse devono predisporre – entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – un'integrazione del piano, relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Il comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 prevede che le fondazioni che non abbiano presentato il piano di risanamento entro i termini previsti (90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, *ex* comma 1), o per le quali il piano di risanamento non sia stato approvato nei termini previsti (entro 30 giorni dalla presentazione, *ex* comma 2), ovvero che non raggiungano le

condizioni di equilibrio strutturale del bilancio entro l'esercizio 2016, sono poste in liquidazione coatta amministrativa. Dispone, inoltre, che il predetto piano – *si intenderebbe: l'integrazione del piano* – è approvato con decreto interministeriale Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Ministero dell'economia e delle finanze (coinvolgendo, ai fini dell'approvazione, in base al comma 357, il commissario straordinario nominato ex articolo 11, comma 3, decreto-legge n. 91 del 2013). In base ai comma 1 e 2 del medesimo articolo 11, il piano di risanamento deve essere presentato al commissario straordinario del Governo e approvato, su proposta motivata del medesimo commissario, sentito il collegio dei revisori dei conti, con decreto Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Ministero dell'economia e delle finanze, nel termine di 30 giorni dalla sua presentazione.

Il comma 356 estende a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al Fondo di rotazione (istituito dal comma 6 dell'articolo 11 citato per la concessione di finanziamenti alle sole fondazioni che fossero in condizioni di amministrazione straordinaria o lo fossero state nel corso degli ultimi due esercizi, non avendo ancora terminato la ricapitalizzazione, o non potessero far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi). Le fondazioni interessate «possono» presentare – entro il 30 giugno 2016 – un piano triennale per il periodo 2016-2018, secondo le indicazioni del citato articolo 11 e delle linee guida relative ai piani di risanamento. In base a quanto riportato nell'Allegato 1 alla Prima relazione semestrale sull'applicazione dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, le linee guida per la compilazione di piani di risanamento sono state emanate con nota prot. n. 3231 del 19 febbraio 2014. In particolare, specifica che il piano deve prevedere la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50 per cento di quella in essere al 31 dicembre 2015 e la rinegoziazione e ristrutturazione del debito esistente alla medesima data. A tal fine, incrementa la dotazione del Fondo di 10 milioni di euro per il 2016. La dotazione del Fondo – inizialmente stabilita dall'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013 in 75 milioni di euro per il 2014 – è stata incrementata dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2014 (legge n. 106 del 2014), sempre per il 2014, di 50 milioni di euro. Specifica, inoltre, che, al fine dell'erogazione delle risorse, ciascuna delle fondazioni deve sottoscrivere un contratto conforme al contratto tipo predisposto dal commissario straordinario e approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 11, comma 7, decreto-legge n. 91 del 2013).

Il comma 357 proroga le funzioni del commissario straordinario fino al 31 dicembre 2018 e definisce la misura massima del compenso in 100 mila euro annui. L'incarico era stato conferito con decreto ministeriale del 17 gennaio 2014 per la durata di un anno, rinnovabile. Il medesimo decreto ministeriale aveva fissato (*ex* articolo 15, comma 3, decreto-legge n. 98 del 2011) il relativo compenso in 50 mila euro lordi annui quale parte fissa e in non più di 50 mila euro lordi annui quale parte variabile. Inoltre, prevede la possibilità di conferire 3 incarichi di collabora-

zione, a supporto delle attività del commissario, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico culturale, per la durata massima di 24 mesi, nel limite di spesa di 75 mila euro annui. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del FUS per 175 mila euro annui per il periodo 2016-2018.

Il comma 358 autorizza – a regime – la spesa di 4 milioni di euro annui dal 2016 a favore delle Accademie non statali di belle arti. A tal fine, dispone l'incremento dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013 (legge n. 128 del 2013). Per le esigenze delle Accademie non statali di belle arti, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, l'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013 aveva autorizzato, per il 2014, la spesa di 1 milione di euro. Per il 2015, l'articolo 1, comma 170, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), ha stanziato il medesimo importo «per le finalità» di cui alla precedente autorizzazione di spesa. La ripartizione delle risorse per il 2015 è stata operata con decreto ministeriale 4 dicembre 2015 n. 922.

Il comma 359 autorizza la spesa di 1 milione di euro annui per il periodo 2016-2018 per il finanziamento di festival, cori e bande. A tal fine, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un bando che stabilisce le modalità di accesso alle risorse. Entro i successivi due mesi, con decreto interministeriale Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Ministero dell'economia e delle finanze si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle risorse. Si intenderebbe che si tratti di un finanziamento ulteriore rispetto a quello a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, erogato sulla base dei criteri da ultimo previsti dal decreto ministeriale 1 luglio 2014 che, per l'ambito «musica», riguarda, fra gli altri, istituzioni concertistico-orchestrale, attività liriche ordinarie, complessi strumentali e complessi strumentali giovanili, programmazione di attività concertistiche e corali, festival.

Il comma 361 fissa in 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, le risorse della regione Friuli-Venezia Giulia (determinate ogni anno dalla legge di stabilità ai sensi della L. 190/2014, articolo 1, comma 524) per la rimodulazione di una serie di interventi a favore della minoranza linguistica slovena previsti dalla legge n. 38 del 2001 (uso della lingua nella p.a., sostegno delle attività delle associazioni della minoranza slovena, interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni della provincia di Udine) ai sensi dell'articolo 1, comma 524, della legge n. 190 del 2014. Inoltre, si prevede la possibilità di destinare le risorse in questione anche al Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.

Il comma 362 autorizza la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi (di cui alla legge n. 72 del 2001) a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia; nonché

la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia (di cui alla legge 73 del 2001).

I commi 979 e 980 concernono l'assegnazione di una Carta cultura per i giovani. In particolare, il comma 979 prevede che, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'UE che risiedono in Italia, che compiono 18 anni nel 2016, è assegnata una Carta elettronica, dell'importo massimo di 500 euro, che può essere utilizzata per ingressi a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, musei, mostre, spettacoli dal vivo e (altri) eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per l'acquisto di libri. I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l'importo da assegnare, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell'ISEE. Il comma 980 autorizza la spesa di euro 290 milioni per il 2016 per l'assegnazione della Carta. Le somme sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Disposizioni assimilabili sono contenute all'articolo 1, comma 121-123, della legge n. 107 del 2015, che ha istituito una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, dell'importo di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale, e ha autorizzato a tal fine una spesa di euro 381,137 milioni annui dal 2015. Le modalità applicative sono state definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2015.

Il comma 981 esclude la Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo dall'applicazione delle disposizioni sul contenimento delle spese che la legislazione vigente pone a carico delle pubbliche amministrazioni. Agli oneri, pari a 500 mila euro annui, si provvede a valere sul contributo al Fondo di gestione della Fondazione per le spese di funzionamento.

Il comma 985 prevede che per il 2016, con riferimento al periodo di imposta 2015, i contribuenti possono destinare il 2 per mille dell'IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La scelta è effettuata in sede di dichiarazione dei redditi: i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della stessa dichiarazione, utilizzano un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. I requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco, le cause e le modalità di revoca o di decadenza, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle somme sulla base delle scelte operate dai contribuenti, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. A tal fine, è auto-

rizzata la spesa di euro 100 milioni. Le somme non impegnate nel 2016 possono essere impegnate nel 2017. Il meccanismo si aggiunge a quello previsto dall'articolo 23, comma 46, del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011) che dal 2012 consente di destinare una quota pari al 5 per 1000 dell'IRPEF al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Per completezza si ricorda che alla conservazione dei beni culturali può essere destinata anche la quota dell'8 per mille dell'IRPEF (articolo 47, comma 2 e 3, legge n. 222 del 1985 e decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998).

Tutto ciò premesso, formula un rapporto favorevole sulle parti modificate dalla Camera dei deputati allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2016.

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DALLE SENATRICI ROSETTA ENZA BLUNDO, MICHELA MONTEVECCHI E MANUELA SERRA SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018 E RELATIVE NOTE DI VARIAZIONI (DISEGNO DI LEGGE N. 2112-B e 2112-TER – TABELLA 7-TER) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111-B

La 7^a Commissione permanente del Senato, esaminato limitatamente alle parti di competenza il testo del disegno di legge A.S. 2111-B recante disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016), modificato presso la Camera dei deputati,

premessi che:

la legge di Stabilità rappresenta un momento fondamentale del disegno di politica economica che ogni Governo è chiamato a realizzare;

già in prima lettura avevamo avuto modo di osservare che finanziamenti come quelli presenti nella legge di Stabilità appaiono spesso provvedimenti «tamponi», che non riescono comunque a dare risposte adeguate alle domande e alle criticità via via rilevate. Il debito continua a rimanere su livelli elevati mentre l'ISTAT registra una crescita troppo modesta rispetto alle attese, sottolineando una ripresa molto debole per il 2016 (0,1 per cento) e leggermente superiore per il 2017 (0,3 per cento): una ripresa da ultimo rallentata e ulteriormente minacciata – tanto per il commercio quanto per i flussi turistici – per effetto degli eventi terroristici verificatisi a Parigi il 13 novembre u.s. e per il clima di incertezza e pericolo che ne è seguito, in Europa e non solo;

la manovra sottende un andamento regressivo nel Paese e non persegue alcuna deriva espansiva. La spesa pubblica viene contenuta a favore del taglio delle tasse (di cui – come accadeva con Tremonti e Berlusconi – beneficiano sostanzialmente i più ricchi), si cerca di raggiungere un aggiustamento combinato di fattori diversi «sperando» (più che credendo) nella ripresa e di incantare l'elettorato (interventi sulla TASI, circolazione del contante, aiuti a pioggia alle imprese);

numerosi si contano, inoltre, gli emendamenti approvati presso la Camera dei deputati che – a dispetto del principio che imporrebbe la non ammissibilità di emendamenti settoriali o localistici – hanno dispen-

sato finanziamenti a pioggia per le finalità più disparate. Una «legge Mancina» sotto mentite spoglie, insinuatasi dentro la Stabilità per cercare di accontentare la platea dei questuanti e ottenere consenso elettorale: dal rifinanziamento di istituti di tutela della cultura istriano-friulano-dalmata (articolo 1, comma 188-*bis*), al successivo comma 192-*bis* che enumera e prevede interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, la rimodulazione delle risorse per iniziative a favore della minoranza slovena, l'autorizzazione della spesa per 1 milione di euro nel triennio 2016-2018 in favore di festival, cori e bande (che avevano ricevuto da poco altri finanziamenti), il contributo straordinario alla fondazione EBRI – *European Brain Research Institute*. Ma si potrebbe proseguire a lungo...

una manovra che troppo spera e troppo poco vuole: che alimenta la precarizzazione del mercato del lavoro e non garantisce i livelli occupazionali, che non promuove innovazione e ricerca, che non rilancia sviluppo e cooperazione strategica tra imprese, Università e centri di ricerca;

valutato altresì che, per quanto concerne le materie di competenza della Commissione:

all'interno del disegno di legge di stabilità su scuola, università e ricerca i veri problemi e le reali emergenze vengono elusi o superficialmente affrontati;

la scuola in particolare è totalmente ignorata e quanto previsto non risponde in alcun modo alle esigenze e alle domande sollevate dal corpo docente, dal personale ATA e dagli studenti;

i finanziamenti destinati a Università e ricerca – dopo anni di tagli e di riduzione della spesa – sono largamente insufficienti e non risolvono le attuali criticità;

non vengono adottate iniziative concrete (come un piano pluriennale di assunzioni) per favorire un ricambio generazionale senza il quale, una volta frenata o addirittura ostacolata la carica innovativa delle generazioni più giovani, il sistema universitario rischia di atrofizzarsi e perire;

non si agisce inoltre sul sistema di reclutamento per ottenere quei tanto auspicati criteri di meritocrazia e trasparenza che vengono costantemente disattesi. Inoltre:

– il Fondo per le cattedre universitarie del merito (articolo 1, commi 110-113), istituito col fine di reclutare professori universitari di prima e seconda fascia attraverso chiamate dirette, canali paralleli alle ordinarie procedure comparative, non costituisce certamente una soluzione al necessario rinnovo del contratto nazionale e al finanziamento per la contrattazione integrativa;

– si istituisce un Fondo per la formazione in scienze religiose (articolo 1, commi 115-*bis* e 115-*ter*) mentre il reclutamento dei ricercatori cosiddetti di tipologia *b*) e l'eventuale consolidamento dei professori nel ruolo di seconda fascia (articolo 1, comma 133) è insufficiente a scongiurare le emergenze del nostro ordinamento in materia di ricerca;

– viene autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il triennio 2016-2018 (articolo 1, comma 134-*bis*) per interventi in favore dei Collegi universitari di merito legalmente riconosciuti (strutture private a carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale);

– l'aumento del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (articolo 1, comma 139), non risolve minimamente le criticità concernenti il diritto allo studio, notevolmente aumentate, si ricorda, a causa della riforma dell'ISEE approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013;

– all'articolo 1, comma 140, viene ulteriormente incrementato di 3 milioni di euro il rifinanziamento previsto per le scuole paritarie (portandolo da 225 a 228 milioni di euro), ennesimo insulto all'Istruzione pubblica.

Non solo ma viene altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, a favore delle scuole italiane non statali paritarie all'estero (articolo 1, comma 207);

– viene ridotta di 4 milioni a decorrere dal 2016 l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo ordinario per gli Enti di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (articolo 1, comma 196-*quater*);

– viene incrementato di 50.000 euro lo stanziamento per il Consiglio generale degli Italiani all'estero (art. 1, comma 207);

– all'art. 1, comma 548-*bis*, vengono assegnati contributi pari a 2 milioni per il 2016 e 8 milioni per il 2017 al Comitato Olimpico nazionale italiano, con vincolo di destinazione in favore del Comitato promotore per le Olimpiadi di Roma 2024;

– all'articolo 1, comma 548 *terdecies*, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo destinate alla Card per acquisti culturali per i giovani che compiono diciotto anni nel 2016, potrebbero forse essere destinate in modo più proficuo e meno «pubblicitario», ad esempio a *start-up* finalizzate a progetti educativi personalizzati e digitali;

– rimodulare e ampliare (art. 1, commi da 178-*bis* a 178-*quater*) il credito d'imposta cinematografico – come anche nel caso dell'Art Bonus – potrà creare condizioni realmente favorevoli (si calcoli, ad esempio, che di 184 tra teatri, musei e beni artistici che hanno domandato aiuti, ben 107 non hanno ricevuto un solo euro...) solo se a queste misure sarà affiancato un piano sistematico di investimenti;

considerato infine che:

oltre che alle variazioni apportate dal disegno di legge di bilancio, bisogna tener presenti, altresì, i tagli lineari per singoli Ministeri operati con il ddl Stabilità (sia dall'articolato sia dalle rispettive tabelle) che, in prima lettura, ammontavano per il Ministero dell'istruzione, dell'università

e della ricerca scientifica a –324.124.911 euro per l'anno 2016, a –273.124.911 euro per il 2017 e a –233.124.911 per il 2018 e che per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a –8.000.000 euro per il 2016.

Scuola, università, istruzione, cultura, ricerca rimangono elementi centrali e volano della società, e dunque andrebbero valutati sempre sul medio-lungo termine: non solo per la formazione del singolo ma come luogo in cui si incrementa il «capitale cognitivo» (ciò che gli statistici definiscono «l'intelligenza nazionale»), e in cui si promuovono e vengono sviluppati quei sentimenti e quei ragionamenti – potenzialmente virtuosi, e allo stesso tempo emotivamente premianti – che alimentano l'appartenenza, l'integrazione e la coesione sociale riducendo nel medesimo il contagio della corruzione;

la ripresa economica non può che passare attraverso la valorizzazione delle risorse culturali. Occorre investire nella cultura con continuità e convinzione, sottraendosi a una logica di corto respiro, pensando soprattutto al medio e lungo termine, svincolandosi cioè da meccanismi opposti e altrettanto pericolosi, come chi vede nei beni culturali un «giacimento minerario», semplice riverbero di un passato obliato, e chi invece ne auspica lo sfruttamento commerciale immediatamente redditizio, due ottiche tanto diverse ma che sembrano entrambe appartenere a certo «strabismo» governativo. Proprio l'assenza nella continuità di investimenti pregiudica inoltre la capacità (essenziale e ineludibile per sopravvivenza e competitività) di essere al passo coi tempi e di saper attraversare e gestire con successo – a fronte delle nuove opportunità multimediali – il mutamento degli spazi espositivi e museali, ma anche la metamorfosi dei modelli e dei linguaggi che vi sottostanno;

a fronte delle continue dichiarazioni d'intenti, non si intravedono nel testo della legge di Stabilità interventi capaci di rilanciare e tantomeno di risolvere gli innumerevoli problemi che attanagliano il mondo dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dei beni culturali. In breve le disposizioni contenute nella legge di stabilità non offrono risposte adeguate e convincenti alle criticità evidenziate;

tutto ciò premesso e considerato, la Commissione delibera di riferire in senso contrario.

Plenaria**242^a Seduta (2^a antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'ingegner Paolo Baratta a Presidente della Fondazione La Biennale di Venezia (n. 60)

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998 n. 19. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) il quale, dopo aver richiamato le motivazioni che il Ministro ha esplicitato in riferimento alla proposta di nomina in questione – in relazione sia ai risultati conseguiti dalla Fondazione La Biennale di Venezia e sia all'operato dell'ingegner Baratta – formula una proposta di parere favorevole sull'Atto del Governo in titolo.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) sostiene la candidatura dell'ingegner Baratta, di cui richiama le capacità dimostrate fino ad ora. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal Presidente relatore.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) richiama i grandi riscontri positivi ottenuti dall'ingegner Baratta presso l'opinione pubblica. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal Presidente relatore.

Si passa indi alla votazione a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano i senatori: BLUNDO (*M5S*), DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) (in sostituzione del senatore Conte), DI GIORGI (*PD*), Giuseppe ESPOSITO (*AP (NCD-UDC)*), Elena FERRARA (*PD*), GIRO (*FI-PdL XVII*), IDEM (*PD*), LIUZZI (*CoR*), MARCUCCI (*PD*), MARIN (*FI-PdL XVII*), MAR-

TINI (PD), PUGLISI (PD), TOCCI (PD), VICECONTE (AP (NCD-UDC)) e ZAVOLI (PD).

La proposta di nomina in titolo è approvata con 13 voti favorevoli e 2 astenuti.

La seduta termina alle ore 12,55.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Lunedì 21 dicembre 2015

Plenaria**201^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2112-B e 2112-ter) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relative Note di variazioni*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- **(Tab. 10-ter)** Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
- **(Tab. 3-ter)** Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(2111-B) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5^a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Rapporto favorevole sulla Tabella n. 10-ter e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Rapporto favorevole sulla Tabella n. 3-ter, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità)

Il PRESIDENTE ringrazia preliminarmente il sottosegretario Giacomelli per la sua presenza, evidenziando che per la seduta odierna egli rappresenta il Governo sia per quanto concerne la parte delle infrastrutture e trasporti, sia per quanto riguarda la parte delle comunicazioni.

Riguardo all'organizzazione dei lavori della seduta, propone poi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno

ai documenti di bilancio, per le parti di competenza, alle ore 11,30 di oggi.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore per le parti dei documenti di bilancio relative al settore delle infrastrutture e trasporti, evidenzia che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono state apportate numerose modifiche ed integrazioni alle disposizioni del disegno di legge di stabilità relative al settore delle infrastrutture e dei trasporti, di cui dà conto.

Procedendo in ordine di testo, segnala innanzitutto che sono stati introdotti incentivi fino ad un massimo di 8.000 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, per la sostituzione, mediante demolizione, di veicoli di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 5». Gli incentivi riguardano i veicoli acquistati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017. Per l'anno 2016 è autorizzata una spesa massima di 5 milioni di euro. Le modalità attuative sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze (commi 85 e 86).

È stata sostituita la normativa vigente che destinava una percentuale del 3 per cento delle risorse aggiuntive annualmente destinate alle infrastrutture alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali, stabilendo che a tale tipologia di interventi venga destinata una quota delle risorse per gli interventi infrastrutturali pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 (comma 338).

Si stabilisce poi che l'ACI, per l'organizzazione e la gestione del Gran Premio d'Italia di Formula 1, anziché utilizzare le sole risorse derivanti dall'organizzazione di eventi sportivi, con espressa esclusione delle risorse rivenienti dall'attività dell'ACI in qualità di concessionario del Pubblico Registro Automobilistico, come era previsto nel testo approvato dal Senato in prima lettura, possa invece avvalersi delle risorse complessivamente iscritte nel proprio bilancio (comma 341).

Un nuovo comma prevede la soppressione della tassa sulle unità da diporto, introdotta dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto «Salva-Italia») (comma 366).

Con riferimento alla materia portuale, rileva che si è introdotta la possibilità che, nei porti sede di autorità portuale con un volume di traffico di trasbordo (*transshipment*) superiore all'80 per cento del traffico complessivamente in essi registrato nell'anno precedente, possa essere disposta una riduzione o esenzione dalla tassa di ancoraggio – in via sperimentale per gli anni dal 2016 al 2018 – per le navi porta *container* in servizio regolare di linea internazionale. La deliberazione annuale sull'applicazione ed il limite della misura è demandata alle Autorità portuali, alle quali è riconosciuto un contributo, nel limite della metà dell'onere residuale a loro carico. Con un successivo decreto ministeriale verrà assegnata

alle Autorità portuali la quota a carico dello Stato di copertura degli oneri di esenzioni richiamati, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro annui (comma 367).

Negli stessi porti, alle navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto, è inoltre riconosciuta una riduzione delle accise sui prodotti energetici, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro annui (comma 367).

Viene precisato che le disposizioni in materia di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria (comma 478).

Si interviene inoltre sulle concessioni demaniali marittime, sospendendo fino al 30 settembre 2016, in attesa del riordino della disciplina dei canoni, i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, avviati dalle amministrazioni competenti per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenziosi sull'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni. La sospensione non si applica per i beni pertinenziali oggetto di procedimenti giudiziari penali nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (comma 484).

È assegnato alla Regione Sicilia uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2016 per il trasporto aereo, al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti da e per la Sicilia ed assicurare la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti (comma 486).

Si sofferma poi sulle integrazioni apportate alle norme relative alla centralizzazione degli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni. Tra le varie modifiche, vengono introdotti obblighi di comunicazione per i contratti stipulati nell'ambito del programma biennale di acquisti, che le amministrazioni sono tenute a predisporre; viene precisato che gli ambiti territoriali entro i quali possono operare i soggetti aggregatori diversi dalla Consip Spa e dalla centrale di committenza regionale vengono a coincidere con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; si specifica infine che la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di approvvigionarsi al di fuori delle convenzioni Consip, a condizione che il prezzo sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro della Consip stessa, vale per le sole categorie merceologiche della telefonia fissa e mobile; è stabilito inoltre che il prezzo per poter procedere ad acquisti autonomi per le categorie dei carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica e gas per il riscaldamento deve essere inferiore di almeno il 3 per cento (commi 494, 499 e 505).

Alcune modifiche incidono poi sulla disciplina del riequilibrio, anche con riferimento ai contratti in corso, dei contratti pubblici relativi a servizi

e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti. Vengono quindi definite la procedura e le modalità con le quali l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, per i contratti in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata al valore di beni indifferenziati, la riconduzione ad equità o la revisione del prezzo, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale. Tale condizione deve essere accertata dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in sua assenza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (comma 511).

Per i riflessi indiretti su materie di interesse della Commissione, segnala inoltre che, al fine poi di razionalizzare e ridurre i costi delle strutture tecniche del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, è soppressa l'Unità tecnica Finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge n. 144 del 1999 e le relative funzioni e competenze sono trasferite al medesimo Dipartimento (comma 589).

È modificato l'articolo 201, comma 1-*bis*, del codice della strada, per inserire nell'elenco delle violazioni che possono essere accertate con apparecchiature di rilevamento quelle relative alle revisioni dei veicoli, all'assicurazione RC auto nonché quelle relative alla massa a pieno carico dei veicoli e rimorchi (comma 597).

Fa poi presente che numerose sono le integrazioni in materia di mobilità ciclistica, autotrasporto, trasporto intermodale e trasporto ferroviario.

È aumentato a 17 milioni di euro per l'anno 2016 e a 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 lo stanziamento per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, introducendo anche l'indicazione dei percorsi da realizzare con priorità. È inoltre disposta un'autorizzazione annuale di spesa di un milione di euro per gli anni 2016-2018 per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini» (comma 640).

Vengono introdotte limitazioni alle agevolazioni per il gasolio per autotrazione per i veicoli più inquinanti (comma 645), destinando l'85 per cento delle risorse risparmiate al Fondo per l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale e regionale, istituito dal successivo comma 866 del provvedimento in esame, e le restanti risorse all'acquisto di mezzi di ultima generazione per l'autotrasporto merci su strada (comma 646).

Sono previsti diversi stanziamenti per il trasporto intermodale. In particolare, è autorizzata la spesa di 45,4 milioni di euro per il 2016, di 44,1 milioni di euro per il 2017 e di 48,9 milioni di euro per il 2019 per l'attuazione di progetti di miglioramento della catena intermodale e viaria collegati alla realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci, ovvero al miglioramento dei servizi sulle rotte esistenti con porti situati nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo

(comma 647). Un'ulteriore autorizzazione di spesa, di 20 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, riguarda poi la concessione di contributi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e/o partenza dai nodi logistici e portuali; agli stessi fini può essere destinata anche una quota delle risorse stanziata dalla legge di stabilità 2015 per l'autotrasporto (comma 648). L'individuazione dei beneficiari di entrambe le misure appena descritte, la misura dell'aiuto e l'indicazione delle modalità attuative sono rinviate ad un successivo regolamento ministeriale (comma 649).

Per consentire l'operatività di una sezione speciale trasporto, istituita nell'ambito del Fondo per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996, sono stanziati 10 milioni di euro per il 2016 (comma 650).

A decorrere dal 1° gennaio 2016, a titolo sperimentale per un triennio, è riconosciuto un esonero dell'80 per cento della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose o di persone dotati di tachigrafo digitale e prestanti attività di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui (comma 651).

Sempre in materia di autotrasporto, viene introdotta una riduzione delle deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori (comma 652), nonché previste sanzioni per coloro che, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non siano in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto effettuato (comma 653).

Rileva quindi che, per la copertura degli oneri connessi al funzionamento dell'Autostrada ferroviaria alpina attraverso il tunnel del Fréjus, è autorizzata una spesa complessiva di oltre 29 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2018. Oltre a prevedere la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria Trenitalia Spa, beneficiaria del contributo per l'Autostrada ferroviaria alpina fino al suddetto periodo, si dispone un ulteriore contributo di 10 milioni di euro annui dal 2018 al 2022 per la compensazione totale o parziale degli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi ferroviari di Autostrada ferroviaria alpina, da erogare a consuntivo a favore di imprese aggiudicatrici dei suddetti servizi mediante gara ad evidenza pubblica (comma 654).

Al fine di avviare un programma straordinario di prove su veicoli nuovi di fabbrica e su veicoli circolanti, per verificare l'effettività dei livelli di emissioni inquinanti su strada e incrementare le verifiche di conformità su veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica, è autorizzata per il 2016 una spesa di 5 milioni di euro (comma 655).

Si prevede poi che l'ANAS Spa possa stipulare, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accordi con le regioni e gli enti locali per il trasferimento, ad ANAS stessa, in attuazione dell'articolo 99, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, delle funzioni rela-

tive alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, fino ad un massimo di 100 milioni di euro (comma 656).

Richiama quindi alcune disposizioni in materia di trasporto ferroviario. Si stabilisce anzitutto che, qualora entro il 31 dicembre 2016 si proceda all'alienazione di quote o a un aumento di capitale riservato al mercato del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Spa, il Ministero dell'economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione che evidenzi in modo puntuale l'impatto economico, industriale e occupazionale derivante dalla privatizzazione (comma 677).

Nelle more della stipulazione del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Ferrovie dello Stato Italiane Spa, sono direttamente trasferite a tale società le risorse già destinate alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Ciò al fine di garantire la continuità ai finanziamenti precedentemente assegnati, a seguito alla partecipazione di FSI, al posto di RFI Spa, nel nuovo soggetto Promotore pubblico, la società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT Sas), costituita nel 2015 (comma 678).

Una serie di disposizioni incidono poi sul contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e l'ENAV. In particolare, se ne estende la durata da tre a cinque anni, prevedendo inoltre che lo Stato garantisca ad ENAV Spa il rimborso delle risorse necessarie per la fornitura dei servizi di navigazione aerea prestati in favore dei voli esonerati ed eliminando dal contenuto necessario del contratto di programma il riferimento ai servizi di rilevanza sociale resi in regime di non remunerazione dei costi. Nella procedura di approvazione del contratto di programma, viene eliminata l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. In sede di prima applicazione, si stabilisce la durata quadriennale del contratto di programma (1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2019). In caso di riduzione o cessazione dell'operatività aeroportuale per eventi indipendenti dall'ENAV, si prevede inoltre che tale società possa rivedere il livello dei servizi di navigazione aerea prestati (comma 679).

Viene inoltre differito al 31 dicembre 2016 il blocco, in scadenza per il prossimo 31 dicembre, delle azioni esecutive nei confronti delle imprese esercenti il trasporto ferroviario regionale nella regione Campania, interessate dal piano di rientro dalla situazione di disavanzo (comma 706).

È altresì differito dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine per trasferire in regime di esenzione fiscale le partecipazioni azionarie nelle società che operano (direttamente o per tramite di società controllate o partecipate) nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunquee connesse a Expo 2015, rispettivamente dalla provincia di Milano alla città metropolitana e dalla provincia di Monza e di Brianza alla nuova provincia omonima (comma 775).

Le disposizioni relative all'istituzione del Fondo per l'acquisto diretto di automezzi per il trasporto pubblico locale e regionale vengono integrate, ampliando la finalità di tale Fondo all'acquisto di tutte le tipologie di mezzi di trasporto nonché alla loro riqualificazione elettrica e noleggio

e aggiungendo alle risorse già previste 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 866).

È indi stabilito che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si proceda al commissariamento della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici, in considerazione della grave situazione finanziaria in cui versa tale società. Si dettano quindi indicazioni al commissario circa la predisposizione di un piano industriale di risanamento, stanziando nelle more 70 milioni di euro per il 2016 al fine di assicurare la continuità operativa della società (comma 867).

Evidenzia poi che diverse norme riguardano la disciplina e le risorse del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS, finalizzate principalmente a convogliare, a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2016, tutte le risorse del bilancio dello Stato destinate ad ANAS Spa in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (comma 868) e, dall'altro lato, a ridefinire la disciplina per la regolazione del contratto di programma.

È previsto che le risorse affluite nel fondo siano utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste e finanziate nel contratto di programma – parte investimenti, sulla base dell'effettivo avanzamento del cronoprogramma delle stesse. Sono inoltre introdotti obblighi trimestrali di rendicontazione da parte dell'ANAS, anche con specifica indicazione degli stati di avanzamento delle opere realizzate (comma 869).

Quanto al contratto di programma, si stabilisce che abbia durata quinquennale e riguardi le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio in gestione diretta e in convenzione con l'ANAS Spa, nonché le attività relative ai servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che l'ANAS garantisce in tutto il territorio nazionale. Il contratto di programma definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla rete stradale. Stabilisce, altresì, gli *standard* qualitativi e le priorità, il cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni e le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo schema di contratto di programma è approvato dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari (comma 870).

Entro il 30 settembre di ciascun anno, ANAS trasmette una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma, ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere, sulla situazione finanziaria complessiva, nonché sulla qualità dei servizi resi al Ministero delle infrastrutture che, dopo averla validata, la inoltra al CIPE, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle competenti Commissioni parlamentari (comma 871).

Eventuali aggiornamenti del contratto di programma e, in particolare, del piano pluriennale di opere, possono essere approvati dal CIPE, su pro-

posta del Ministero delle infrastrutture, entro il 31 gennaio di ciascun anno (comma 872).

Qualora dovessero sorgere impedimenti nelle diverse fasi del processo realizzativo delle opere o eventi ed emergenze che incidano sulla programmazione prevista dal contratto di programma, sulla base di motivate esigenze, l'ANAS può utilizzare le risorse del fondo in relazione agli effettivi fabbisogni, per realizzare le opere incluse nel piano pluriennale ovvero le ulteriori opere aventi carattere di emergenza (comma 873).

Nelle more dell'approvazione del nuovo contratto di programma 2016-2020 secondo le disposizioni ora introdotte, si prevede l'applicazione delle norme finalizzate alla confluenza delle risorse in un unico fondo alle opere già approvate o finanziate, nonché a quelle contenute nel contratto di programma 2015 (comma 874).

Nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, l'ANAS è poi autorizzata ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali (comma 875).

Segnala infine che, tra le finalità del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia istituito dal provvedimento, figura anche la realizzazione di interventi volti al potenziamento della mobilità sostenibile (comma 974).

Il senatore RANUCCI (*PD*), in qualità di relatore per le parti dei documenti di bilancio in materia di comunicazioni, illustra le varie modifiche ed integrazioni alle disposizioni del disegno di legge di stabilità per il suddetto settore apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Con riferimento alle norme sul canone di abbonamento Rai, segnala anzitutto che al comma 153 è stato eliminato l'utilizzo di un apparecchio televisivo dalle situazioni presuntive che fanno scattare l'obbligo del pagamento del canone TV (rimane quindi la sola detenzione) e si è specificato che l'eventuale dichiarazione per l'esonero, da presentare alla Direzione provinciale di Torino dell'Agenzia delle entrate, ha validità per l'anno in cui è stata presentata. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, inoltre, non sarà più possibile la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento (comma 158). È stata poi delimitata la quota riservata all'Erario delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento televisivo (33 per cento per il 2016 e 50 per cento per il 2017 e 2018), aggiungendo tra gli interventi cui destinare le risorse quello relativo al finanziamento di un apposito Fondo per garantire il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sulle reti radiofoniche e televisive locali da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico (comma 160). In tale Fondo, che verrà ripartito secondo criteri definiti da un successivo regolamento (comma 163), confluiranno anche le risorse già iscritte in bilancio relative ai contributi per le emittenti radiofoniche e televisive locali (comma 162).

Ulteriori disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati individuano le destinazioni delle maggiori entrate derivanti dall'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 Ghz (si tratta delle frequenze di banda C per usi Fixed Wireless ed Lte). Oltre alla promozione degli abbonamenti ai quotidiani in forma digitale nelle zone di consegna dei prodotti postali a giorni alterni e al ristoro di eventuali spese di *refarming* (cioè del passaggio da una tecnologia a banda «stretta» a una a banda larga) sostenute dagli attuali assegnatari della banda, tra le finalità da finanziare figurano la realizzazione della consultazione pubblica sugli obblighi di servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale, in vista dell'affidamento in concessione del servizio, nonché la realizzazione degli interventi di infrastrutturazione per lo sviluppo della banda ultra larga per la connessione degli edifici scolastici e l'incentivazione degli istituti scolastici per l'attivazione di servizi su banda larga ultraveloce (commi 165 e 166).

Rileva poi che è stata modificata la norma con la quale le attività finanziate a carico del Fondo per il riassetto dello spettro radioelettrico erano definite propedeutiche alla liberazione del *broadcasting* della banda 700 MHz, prevedendo che esse siano invece finalizzate alla razionalizzazione della stessa fascia di frequenze (comma 169). È inoltre stabilito che l'importo dei contributi per i diritti di uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuti dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, sia determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico (e non più con delibera dell'AGCOM), in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. Dall'importo di tali contributi e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'allegato n. 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni (commi 172 e 174).

Un ulteriore comma autorizza la spesa di 10 milioni di euro per la proroga, per un ulteriore anno, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione Spa titolare dell'emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (comma 177).

Infine, propone anch'egli di esprimere un rapporto favorevole sui documenti di bilancio in titolo, per la parte riguardante le comunicazioni.

Si apre quindi la discussione generale congiunta.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) critica la manovra contenuta nei documenti di bilancio in esame, con particolare riguardo al taglio delle risorse

appostate nella tabella E del disegno di legge di stabilità per le opere di carattere infrastrutturale.

Segnala al riguardo che tale decurtazione, condotta in maniera acritica e senza alcun criterio, al solo scopo di reperire coperture per altre misure inserite nel disegno di legge, mette a repentaglio la prosecuzione di numerose opere già avviate e finanziate, soprattutto in ambito locale. Si tratta di interventi di grande rilevanza per i territori interessati, che erano stati definiti nell'ambito di accordi di programma tra Stato, Regioni ed enti locali, i quali avevano anche concorso al finanziamento.

Contesta quindi duramente tale politica, che va in netta controtendenza rispetto all'approccio fin qui seguito dai Governi precedenti di favorire interventi infrastrutturali sul territorio, più utili alle comunità locali.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) interviene relativamente agli incentivi per la rottamazione dei veicoli inquinanti previsti dai commi 85 e 86 del disegno di legge di stabilità, criticando il fatto che tali agevolazioni siano sempre rivolte all'acquisto di veicoli con motori a combustione (sia pure con classi di emissione non inferiore a euro 5), anziché alimentati da sistemi non inquinanti come motori elettrici o metano, che sono già previsti dalle più recenti direttive europee di settore.

In merito alle norme relative alla centralizzazione degli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 494, ritiene che si sarebbero potute conseguire maggiori efficienze e razionalizzazioni di spesa abbassando al 3 per cento per tutte le categorie merceologiche la soglia di riduzione di prezzo entro la quale le pubbliche amministrazioni possono procedere ad affidamenti al di fuori delle convenzioni Consip, atteso che, in media, le riduzioni di prezzo che si possono avere sul mercato rispetto alle convenzioni si attestano intorno a questa fascia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa all'esame dell'unico ordine del giorno G/2111-B/1/8 (pubblicato in allegato), non essendo stati presentati emendamenti alle tabelle di bilancio.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il suddetto ordine del giorno, volto a impegnare il Governo a predisporre le risorse necessarie per risolvere un grave problema di viabilità della città di Pavia, relativo al ponte della Becca, che presenta forti carenze strutturali ed è ormai palesemente inadeguato.

Ricorda che tale questione si trascina dal 2011 e che si tratta di un collegamento strategico per la viabilità cittadina e locale; l'intervento di realizzazione di un nuovo ponte ha il pieno sostegno delle comunità locali e delle associazioni imprenditoriali, e vi è già uno studio di prefattibilità predisposto dalla Provincia.

I fondi necessari potrebbero essere reperiti nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 656 del disegno di legge di stabilità, che autorizza l'ANAS a stipulare accordi con Regioni ed enti locali proprio per questo tipo di interventi.

Il presidente relatore Stefano ESPOSITO (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno, a condizione che lo stesso sia riformulato sostituendo, nella parte dell'impegno al Governo, le parole: «provvedendo ad» con le altre: «valutando la possibilità di prevedere».

Il sottosegretario GIACOMELLI esprime parere conforme al Presidente relatore.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) accoglie l'invito del Presidente relatore e riformula l'ordine del giorno in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario GIACOMELLI accoglie l'ordine del giorno G/2111-B/1/8 (testo 2) che, pertanto, non viene posto in votazione.

Si passa quindi alla votazione sugli schemi di rapporto.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, viene posto in votazione lo schema di rapporto favorevole proposto dal relatore Ranucci sulla Tabella 3-*ter* del disegno di legge di bilancio (limitatamente alle parti di competenza) e sulle parti connesse del disegno di legge di stabilità, che viene approvato.

Si pone poi in votazione lo schema di rapporto favorevole proposto dal Presidente relatore sulla Tabella 10-*ter* del disegno di legge di bilancio e sulle parti connesse del disegno di legge di stabilità, che risulta infine approvato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, martedì 22 dicembre, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,40.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER
L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO
2016-2018 E RELATIVE NOTE DI VARIAZIONI (2112-B
e 2112-TER – TABELLA 10-TER) E SULLE PARTI COR-
RISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111-B**

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

formula un rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER L'ANNO
FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018,
LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA, E
RELATIVE NOTE DI VARIAZIONE (2112-B e 2112-
TER – TABELLA 3-TER) E SULLE PARTI CORRISPON-
DENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111-B**

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, limitatamente alle parti di competenza, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

formula un rapporto favorevole.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2111-B

G/2111-B/1/8 (testo 2)

ORELLANA

La 8^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016);

premessso che:

il ponte della Becca, lungo la ex S.S. 617 "Bronese" costituisce il principale collegamento alle autostrade in direzione est e sud-est e, da un punto di vista più strettamente locale, costituisce il principale collegamento dell'Oltrepò Orientale (e del casello autostradale dell'A21 di Broni-stradella) con Pavia e Milano;

dal 2011, anno in cui il ponte è stato oggetto di pesanti criticità infrastrutturali generate da un fenomeno di rototraslazione di una pila che successivamente è collassata in alveo, sono stati effettuati interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza e altri sono in fase di progettazione. Tuttavia, appare del tutto evidente come la struttura non potrà mai essere riportata a condizioni di transitabilità per il traffico pesante;

la provincia di Pavia, al fine di limitare i disagi degli utilizzatori dei mezzi del trasporto pubblico per l'attraversamento del Po e ora costretti ad utilizzare il treno in alternativa all'autobus, si fa carico in alcuni casi di far fronte al problema valutando un sistema di rimborsi da erogare ai cittadini, in attesa di una risposta concreta dalla regione e dallo Stato;

considerato che:

un collegamento funzionale ed efficace tra l'Oltrepò, Pavia e Milano è prioritario per il territorio pavese e per la regione tutta, sia sotto il profilo viabilistico che sotto quello economico;

la deliberazione di giunta della Regione Lombardia n. 1382 del 14 febbraio 2014, recante: Presa d'atto della comunicazione dell'assessore Del Tenno avente oggetto: "Ponte della Becca", basata su uno studio commissionato da Regione Lombardia all'Istituto Eupolis, evidenzia come il ponte della Becca rientra in un'alta fascia di priorità, conseguenza di elevata criticità strutturale unita al rilevante impatto economico e trasportistico;

nel corso dell'assemblea di Confindustria Pavia, tenutasi lo scorso 28 ottobre, è emerso come l'impossibilità di fruire del ponte della Becca arreca un danno all'economia regionale pari al 2 per cento del Pil provinciale per i prossimi 5 anni e del 20 per cento in quelli successivi;

considerato altresì che:

il completo ripristino della viabilità nel territorio pavese deve passare necessariamente per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti e per la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Po;

i fondi destinati al recupero della viabilità nella provincia pavese non sono sufficienti a coprire le spese per le succitate opere infrastrutturali, mentre per l'opera autostradale Broni-Mortara, osteggiata dalla popolazione e dalle amministrazioni locali, nonché a parere di vari esperti inutile e dannosa, si preventivano importanti investimenti;

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante: "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", è stato accolto l'ordine del giorno 0/1651/147/0813, mediante il quale il Governo si impegna a valutare l'opportunità di destinare alla realizzazione del ponte pavese parte dei complessivi 3.890 milioni di euro, assegnati dal citato decreto per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili;

come ricordato in una lettera del Presidente della Provincia di Pavia, inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a Regione Lombardia e ai comuni interessati, la Provincia è già in possesso di uno studio di prefattibilità per un nuovo ponte, la cui localizzazione, a seguito di numerose ipotesi, studi, sopralluoghi e confronti con gli Enti interessati, è individuata a circa 100 metri a monte dell'attuale;

il provvedimento in esame all'articolo 1, comma 656, norma autorizza l'ANAS S.p.A., previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare accordi, fino ad un massimo di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui alla Tabella E relativa all'articolo 1, comma 68, capitolo 7372-Ministero dell'economia e delle finanze;

tali accordi sono stipulati con regioni ed enti locali finalizzati a trasferire temporaneamente alla medesima società le funzioni relative a progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale;

impegna il governo:

a tener conto del superamento delle criticità della viabilità della provincia di Pavia, valutando la possibilità di prevedere un rapido stanziamento dei fondi necessari alla realizzazione del ponte della Becca.

G/2111-B/1/8

ORELLANA

La 8^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016);

premessò che:

il ponte della Becca, lungo la ex S.S. 617 "Bronese" costituisce il principale collegamento alle autostrade in direzione est e sud-est e, da un punto di vista più strettamente locale, costituisce il principale collegamento dell'Oltrepò Orientale (e del casello autostradale dell'A21 di Broni-stradella) con Pavia e Milano;

dal 2011, anno in cui il ponte è stato oggetto di pesanti criticità infrastrutturali generate da un fenomeno di rototraslazione di una pila che successivamente è collassata in alveo, sono stati effettuati interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza e altri sono in fase di progettazione. Tuttavia, appare del tutto evidente come la struttura non potrà mai essere riportata a condizioni di transitabilità per il traffico pesante;

la provincia di Pavia, al fine di limitare i disagi degli utilizzatori dei mezzi del trasporto pubblico per l'attraversamento del Po e ora costretti ad utilizzare il treno in alternativa all'autobus, si fa carico in alcuni casi di far fronte al problema valutando un sistema di rimborsi da erogare ai cittadini, in attesa di una risposta concreta dalla regione e dallo Stato;

considerato che:

un collegamento funzionale ed efficace tra l'Oltrepò, Pavia e Milano è prioritario per il territorio pavese e per la regione tutta, sia sotto il profilo viabilistico che sotto quello economico;

la deliberazione di giunta della Regione Lombardia n. 1382 del 14 febbraio 2014, recante: Presa d'atto della comunicazione dell'assessore Del Tenno avente oggetto: "Ponte della Becca", basata su uno studio commissionato da Regione Lombardia all'Istituto Eupolis, evidenzia come il ponte della Becca rientra in un'alta fascia di priorità, conseguenza di elevata criticità strutturale unita al rilevante impatto economico e trasportistico;

nel corso dell'assemblea di Confindustria Pavia, tenutasi lo scorso 28 ottobre, è emerso come l'impossibilità di fruire del ponte della Becca arreca un danno all'economia regionale pari al 2 per cento del Pil provinciale per i prossimi 5 anni e del 20 per cento in quelli successivi;

considerato altresì che:

il completo ripristino della viabilità nel territorio pavese deve passare necessariamente per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti e per la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Po;

i fondi destinati al recupero della viabilità nella provincia pavese non sono sufficienti a coprire le spese per le succitate opere infrastrutturali, mentre per l'opera autostradale Broni-Mortara, osteggiata dalla popolazione e dalle amministrazioni locali, nonché a parere di vari esperti inutile e dannosa, si preventivano importanti investimenti;

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante: "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", è stato accolto l'ordine del giorno 0/1651/147/0813, mediante il quale il Governo si impegna a valutare l'opportunità di destinare alla realizzazione del ponte pavese parte dei complessivi 3.890 milioni di euro, assegnati dal citato decreto per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili;

come ricordato in una lettera del Presidente della Provincia di Pavia, inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a Regione Lombardia e ai comuni interessati, la Provincia è già in possesso di uno studio di prefattibilità per un nuovo ponte, la cui localizzazione, a seguito di numerose ipotesi, studi, sopralluoghi e confronti con gli Enti interessati, è individuata a circa 100 metri a monte dell'attuale;

il provvedimento in esame all'articolo 1, comma 656, norma autorizza l'ANAS S.p.A., previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare accordi, fino ad un massimo di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui alla Tabella E relativa all'articolo 1, comma 68, capitolo 7372-Ministero dell'economia e delle finanze;

tali accordi sono stipulati con regioni ed enti locali finalizzati a trasferire temporaneamente alla medesima società le funzioni relative a progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale;

impegna il governo:

a tener conto del superamento delle criticità della viabilità della provincia di Pavia, provvedendo ad un rapido stanziamento dei fondi necessari alla realizzazione del ponte della Becca.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Lunedì 21 dicembre 2015

Plenaria**155^a Seduta**

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA

(2112-B e 2112-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– **(Tab. 12-ter)** Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(2111-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Rapporto alla 5^a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole)

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) riferisce sulla notevole serie di modifiche apportate dalla Camera dei deputati ai disegni di legge di stabilità e di bilancio per il triennio 2016-2018 rispetto al testo approvato dal Senato in prima lettura, aventi ad oggetto diversi profili dell'attività economica e sociale del Paese.

Segnala che fra i settori interessati dalle suddette modifiche, rientra in modo significativo il comparto primario, sia per l'aggiunta di nuove previsioni sia per la modifica di alcune disposizioni già presenti nel testo approvato in prima lettura.

In particolare, rileva che la legge di stabilità 2016 contiene una serie di disposizioni sulle quali soffermare l'attenzione della Commissione, che

saranno oggetto d'illustrazione in ordine di articolato, posto che si tratta di un articolo unico e la progressione numerica riguarda i singoli commi dell'articolo 1.

Specifica che i commi aggiunti dal 98 a 106 introducono un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019, riguardante macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti. In questo contesto precisa che, per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, ove acquistino beni strumentali nuovi, le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.

Fa notare che nell'ambito degli ulteriori finanziamenti concessi ai territori colpiti dal sisma del maggio 2012, il comma 442 estende alle strutture destinate alla produzione agricola nei territori colpiti dal sisma il finanziamento attualmente destinato agli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia, la Lombardia e il Veneto. Il successivo comma 443 destina per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola nei territori colpiti dal sisma rispettivamente 3,5 milioni (Lombardia) e 1,5 milioni (Veneto).

Sono inoltre stati introdotti i commi 454 e 455, il primo dei quali differisce una serie di termini per consentire l'accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, mentre il secondo prevede la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) anche per la concessione delle garanzie e degli aiuti per l'accesso al credito erogati dal ISMEA in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

Sempre in merito al settore della pesca, rileva che il comma 490 proroga fino al 31 dicembre 2016 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, con conseguente incremento alla relativa voce della tabella C di 3 milioni di euro.

In relazione all'incorporazione di ISA e SGFA nell'ISMEA, specifica che è stato modificato il comma 377, ora comma 661, inserendo tra le finalità del Piano per il rilancio delle attività di ISMEA, quella legata all'innovazione tecnologica, anche finalizzata alla tracciabilità delle filiere agricole ed agroalimentari.

Inoltre, fa notare che sono stati introdotti i commi da 665 a 667, i quali demandano al CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) la promozione di un Piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole, al fine di garantire il rilancio delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura e lo sviluppo di nuove tecnologie di supporto. Per le predette finalità, che saranno attuate sulla base di un piano proposto dal CREA e approvato con decreto ministeriale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per

2016, di 8 milioni per ciascun anno del biennio 2017-2018, con conseguente modifica alla tabella B.

Considerata la rilevanza che l'ambiente montano riveste nel contesto del settore primario, segnala il comma 761, con cui si autorizza una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il Fondo nazionale della montagna.

In merito alle norme introdotte volte a istituire un Fondo di solidarietà a favore degli investitori che detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle 4 banche poste in risoluzione a fine novembre, rileva, al comma 855, che nella categoria degli investitori sono esplicitamente ricompresi anche i coltivatori diretti o imprenditori agricoli, mentre i successivi commi dispongono riguardo alle modalità procedurali di accesso e gestione del Fondo.

L'*iter* alla Camera ha introdotto i commi 906 e 907, finalizzati ad estendere al coniuge o ai parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, le agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina, che si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi dagli stessi abitualmente coltivati, per una quantificazione in aumento di 1 milione di euro.

Richiama altresì l'attenzione sulla modifica introdotta nel comma 908, di particolare rilievo per il comparto delle carni, in base alla quale con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, sono alzate, per il 2016, le percentuali di compensazione dell'IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina, in misura non superiore al 7,7 per cento, e della specie suina, in misura non superiore all'8 per cento. L'onere massimo è quantificato e autorizzato in 20 milioni di euro.

Quanto al disegno di legge di bilancio 2016-2018, rileva, in riferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che non sono state apportate variazioni rispetto al testo in prima lettura.

Poiché dall'analisi delle modifiche introdotte dalla Camera al disegno di legge di stabilità 2016, emerge un quadro volto a confermare ed arricchire nel complesso le misure rivolte al settore primario, a favore del quale è presente un incremento complessivo di stanziamenti pari a 45 milioni di euro, secondo i singoli importi precedentemente illustrati, propone l'espressione di un rapporto favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire né di presentare ordini del giorno, ha la parola il rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO prende atto positivamente della proposta di parere favorevole del Presidente relatore, confermando la soddisfazione per i contenuti della manovra di bilancio per i profili di competenza del Dicastero dell'agricoltura.

Interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole la senatrice BERTUZZI (PD). Rimarca l'attenzione dedicata dall'Esecutivo al comparto primario, poiché alla scelta netta di una fiscalità di favore già contenuta nel testo originario del disegno di legge di stabilità, si sono aggiunti ulteriori contenuti qualificanti nel corso dell'esame parlamentare. Il riferimento è all'abrogazione dell'estensione del regime IVA ai piccoli imprenditori agricoli e al sostegno ai settori bieticolo-saccarifero, caseario e delle carni.

Fa osservare che non si è trattato di meri interventi settoriali per fronteggiare situazioni di emergenza e calamità naturale, bensì di misure strutturali per il rilancio dei settori, il che testimonia la consapevolezza dell'importanza dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura per l'economia complessiva del Paese.

Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) preannuncia a sua volta il voto favorevole, sottolineando positivamente le misure recate dalla manovra a favore dell'agricoltura di montagna e delle piccole imprese agricole. Segnala all'attenzione del rappresentante del Governo l'esigenza di intervenire ulteriormente in futuri provvedimenti sul delicato tema della graduazione dell'imposta di registro nelle zone montane.

Il senatore DALLA TOR (AP (NCD-UDC)) interviene per dichiarazione di voto favorevole, rilevando positivamente l'entità degli stanziamenti complessivi per il comparto primario.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi lo schema di rapporto favorevole proposto dal Presidente relatore.

La seduta termina alle ore 12,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 212

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 12,20 alle ore 12,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Lunedì 21 dicembre 2015

Plenaria**197^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2112-B e 2112-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relative Note di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- **(Tab. 2-ter)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tab. 3-ter)** Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
- **(Tab. 13-ter)** Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(2111-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5^a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Rapporto favorevole sulla Tabella 2-ter, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Rapporto favorevole sulla Tabella 3-ter e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Rapporto favorevole sulla Tabella 13-ter, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità)

La relatrice LANZILLOTTA (PD) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge di stabilità 2016, per le parti

di competenza della Commissione industria, soffermandosi sulle disposizioni di maggior rilievo contenute nell'articolo unico. Esprime apprezzamento per il lavoro degli uffici del Senato che ha consentito, nei tempi assai ridotti imposti dall'andamento dei lavori parlamentari, di poter disporre dei necessari elementi di valutazione sui disegni di legge in titolo.

La relatrice FABBRI (PD), dopo essersi unita all'apprezzamento espresso dall'altra relatrice per il lavoro degli uffici, riferisce in merito al disegno di legge n. 2112-B e relative Note di variazioni, per le parti di competenza della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, le RELATRICI e il rappresentante del GOVERNO rinunciano alle repliche.

Il PRESIDENTE avverte che non sono state avanzate richieste di termini per la presentazione di eventuali emendamenti o ordini del giorno e che quindi si passerà direttamente all'esame delle proposte di rapporto.

La senatrice LANZILLOTTA (PD) propone, anche a nome dell'altra relatrice, uno schema di rapporto favorevole sia sulla tabella 2-ter, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111-B, sia sulla tabella 3-ter e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111-B, sia sulla tabella 13-ter, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111-B.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione della proposta di rapporto favorevole delle relatrici sulla tabella 2-ter, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111-B.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore GIROTTO (M5S) e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di rapporto favorevole delle relatrici sulla tabella 2-ter, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111-B, pubblicata in allegato.

Si passa quindi alla votazione sulla proposta di rapporto favorevole sulla tabella 3-ter e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111-B.

Il senatore GIROTTO (M5S) ritiene che la legge di stabilità, pur modificata presso l'altro ramo del Parlamento, non contenga novità sostanziali tali da far cambiare la posizione espressa dal proprio Gruppo in 10^a Commissione in occasione dell'esame dei documenti di bilancio in prima lettura. A suo avviso, emerge infatti la perdurante discrepanza tra

le annunciate politiche governative volte al rilancio dell'industria italiana e le misure concrete effettivamente adottate.

Evidenzia come quasi 17 miliardi di euro siano stati destinati alla sterilizzazione, per il 2016, delle clausole di salvaguardia relativamente a IVA e accise carburanti, che slitteranno tuttavia al 2017 e al 2018, per un valore, rispettivamente, di 15 e 20 miliardi.

Deplora che nell'esame in Parlamento non siano state inserite misure volte a ridurre la quantità di energia consumata o a migliorare l'approvvigionamento energetico nazionale e la sicurezza del Paese al fine di ridurre i costi dell'energia per famiglie e imprese e aumentare la competitività della nazione. Inoltre, giudica negativamente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati in materia di incentivi alle bioenergie, che potrebbero determinare un aumento del costo della bolletta energetica di circa 210 milioni di euro.

A suo giudizio, le disposizioni introdotte in materia di attività estrattive non mostrano un cambiamento dell'indirizzo politico energetico, ancora fortemente legato allo sviluppo e all'utilizzo degli idrocarburi presenti nel territorio nazionale; le nuove modifiche riguardanti il «piano delle aree» escludono il potere delle Regioni di delimitare le attività estrattive nel territorio; la proposta di divieto delle attività estrattive dalle 12 miglia marine, facendo salvi i titoli abilitativi già rilasciati, si configura come una sanatoria delle concessioni già rilasciate.

Lamenta l'assenza di misure soddisfacenti per una effettiva tutela e promozione del *Made in Italy*; per il sostegno alle economie locali che svolgono la loro attività in forma di piccola impresa nel settore dell'artigianato, del commercio, del turismo e dall'agricoltura, fortemente legate alla valorizzazione del territorio in cui operano, e ai settori innovativi che operano nella conversione del sistema produttivo energetico verso un modello efficiente e a basso consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili; per migliorare la liquidità delle imprese; per un ulteriore rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, strumento fondamentale per sostenerne l'accesso al credito.

Introduce inoltre, per evidenziarne la mancata trattazione nella legge di stabilità, alcuni temi molto rilevanti: quello dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni; la questione dell'accertamento dell'ammontare esatto dei debiti scaduti, dell'utilizzo generalizzato della fatturazione elettronica, del monitoraggio dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e dell'applicazione rigorosa delle sanzioni previste; il problema dei debiti delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

Infine, chiede un'accelerazione della realizzazione della rete a banda larga ed ultra-larga, in quanto esigenza prioritaria per la competitività dell'intero sistema economico e per la crescita del Paese e condizione per il pieno raggiungimento dell'inclusione digitale e sociale.

In conclusione, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di rapporto favorevole delle relatrici sulla tabella 3-ter e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111-B, pubblicata in allegato.

Si passa quindi alla votazione sulla proposta di rapporto favorevole sulla tabella tabella 13-ter, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111-B.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore GIROTTO (M5S) e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di rapporto favorevole delle relatrici sulla tabella 13-ter, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111-B, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 13,40.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO
FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018, LI-
MITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA, E
RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI
LEGGE N. 2112-B E 2112-TER – TABELLA 2-TER), E
SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI
LEGGE N. 2111-B**

La 10^a Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e relative Note di variazioni (Tabella 2-ter, limitatamente alle parti di competenza), nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità 2016, approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati, formula un rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER L'ANNO FI-
NANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018 E RE-
LATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE
N. 2112-B E 2112-TER – TABELLA 3-TER), E SULLE
PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2111-B**

La 10^a Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e relative Note di variazioni (Tabella 3-ter), nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità 2016, approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati, formula un rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL
TURISMO PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER
IL TRIENNIO 2016-2018, LIMITATAMENTE ALLE
PARTI DI COMPETENZA, E RELATIVA NOTA DI VA-
RIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE N. 2112-B e 2112-TER –
TABELLA 13-TER), E SULLE PARTI CORRISPON-
DENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111-B**

La 10^a Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e relative Note di variazioni (Tabella 13-ter, limitatamente alle parti di competenza), nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità 2016, approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati, formula un rapporto favorevole.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Lunedì 21 dicembre 2015

Plenaria**203^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA

(2112-B e 2112-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– **(Tab. 4-ter)** Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018

(2111-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Rapporto alla 5^a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole)

Nel dichiarare aperto l'esame dei documenti di bilancio, la presidente SPILABOTTE ricorda che esso è limitato alle sole modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

La relatrice PEZZOPANE (PD) illustra le modifiche inserite nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, a cominciare dal comma 4 dell'articolo 1, che estende agli esperti contabili l'obbligo di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, e dal comma 73, in tema di deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP. Dopo aver dato conto dei commi 109 e 110, che concernono lo sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, si sofferma sui commi da 274 a 279,

contenenti norme prevalentemente pensionistiche di favore per i lavoratori esposti all'amianto.

Segnala quindi che, riguardo all'istituto che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione, la Camera ha previsto che, qualora risulti un onere inferiore rispetto alle stime, venga disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe. Con il comma 283, inoltre, è stata estesa alle madri lavoratrici, in via sperimentale, la possibilità di richiedere, in sostituzione del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di *baby-sitting*.

Con una riformulazione del comma 291, è stato anticipato al 2016 il nuovo regime delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione, mentre il comma 298 sopprime il divieto di cumulo di riscatto, ai fini pensionistici, dei periodi del corso legale di laurea e di quelli corrispondenti al congedo parentale.

La relatrice ricorda altresì che con il comma 305 sono disposte agevolazioni previste dalla disciplina su alcuni contratti di solidarietà e che con il comma 306 è stata estesa ai lavoratori sottoposti a procedure di mobilità la possibilità di svolgere lavori di pubblica utilità.

Il comma 308 modifica la disciplina sui requisiti soggettivi del lavoratore ai fini del riconoscimento dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, mentre il comma 310 riconosce anche per il 2016 l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In merito al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, la Camera ha ridotto le risorse per i primi due anni (comma 389) ed ha riformulato il criterio di priorità negli interventi finanziati dalle risorse per il 2016. Il comma 391 istituisce poi la Carta della famiglia, destinata, su richiesta, alle famiglie con almeno 3 figli minori a carico, e che consente sconti per l'acquisto di beni e di servizi.

Il comma 406 incrementa di 5 milioni di euro per il 2016 le risorse finanziarie per progetti riguardanti misure per rendere indipendente la vita delle persone con disabilità grave, mentre con il comma 417 si prevede uno stanziamento per lo svolgimento di interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale.

La relatrice si sofferma quindi sul comma 605, che modifica i criteri di calcolo del finanziamento statale degli istituti di patronato e di assistenza sociale; sempre sullo stesso tema, la Camera ha differito (comma 607) l'applicazione di una norma vigente, che definisce una delle fattispecie di scioglimento degli istituti. Da ultimo, la relatrice segnala che con i commi 790 e 791 si prevede l'istituzione, nelle aziende sanitarie ed ospedaliere, del «Percorso di tutela delle vittime di violenza», con la finalità di tutelare le persone vulnerabili vittime della altrui violenza. Conclusivamente, propone di esprimere alla Commissione di merito un rapporto favorevole, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) illustra invece una proposta di rapporto contrario (testo allegato al resoconto della seduta). In particolare sottolinea

che, per quanto riguarda le disposizioni in merito all'iscrizione degli esperti contabili alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, di cui al comma 4, avrebbe dovuto prevedersi una clausola di garanzia limitativa degli investimenti effettuati dalla Cassa con le risorse derivanti dai versamenti degli esperti contabili e stabilire l'obbligo di approvazione da parte dei CdA della Cassa di tutti gli investimenti di importo superiore ai 10.000 euro. La disposizione di cui al comma 73 avrebbe inoltre dovuto essere accompagnata dalla previsione di misure adeguate a sanare le problematiche emerse in conseguenza del decreto legislativo n. 22 del 2015 in relazione alla cosiddetta NASpI, al fine di evitare le gravi penalizzazioni ai danni dei lavoratori stagionali.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*), pur concordando in linea di massima con la relatrice, avrebbe tuttavia ritenuto opportuna una particolare sottolineatura con riferimento ai contratti di solidarietà. Presenta pertanto una proposta di rapporto, di segno favorevole con osservazioni (testo allegato al resoconto della seduta).

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*), nell'osservare che il comma 305 del disegno di legge di stabilità dovrebbe consentire l'applicazione delle agevolazioni previste dalla disciplina su alcuni contratti di solidarietà anche per la durata stabilita nei contratti collettivi territoriali, preannuncia voto di astensione sul rapporto proposto dalla relatrice.

A giudizio del senatore ZIZZA (*CoR*), nel corso dell'esame alla Camera dei deputati sono stati inseriti emendamenti migliorativi del testo originario. Condivide comunque le osservazioni svolte dal senatore Puglia in merito alla NASpI e preannuncia voto di astensione sul rapporto illustrato dalla relatrice.

Il senatore PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) ricorda che il suo Gruppo aveva già dato una valutazione favorevole sui documenti di bilancio in occasione della prima lettura da parte del Senato. Ritiene che le modifiche inserite al testo dall'altro ramo del Parlamento ne abbiano migliorato l'impianto complessivo e che ciò consenta di confermare il giudizio positivo sulla manovra.

La senatrice PARENTE (*PD*) apprezza positivamente la circostanza che, come sottolineato nello schema di rapporto predisposto dalla relatrice, le modifiche inserite alla Camera dei deputati rappresentano la traduzione normativa di problematiche già emerse nel dibattito svoltosi in prima lettura presso il Senato, e in particolare presso la Commissione lavoro. Ritiene in particolare importante la soluzione individuata per le problematiche riguardanti la Dis-col e le agevolazioni previste dalla disciplina su alcuni contratti di solidarietà. Quanto al cosiddetto «codice rosa», giudica importante un approfondimento, in vista di una normativa organica che

tenga conto dell'opportunità di un approccio integrato e di rete per le donne vittime di violenza, come previsto nella Convenzione di Istanbul.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero dei senatori, la presidente SPILABOTTE mette quindi ai voti la proposta di rapporto favorevole formulata dalla relatrice, che è approvata, risultando pertanto preclusa la votazione sulle proposte di rapporto alternative.

La seduta termina alle ore 13,50.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER
L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO
2016-2018 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISE-
GNI DI LEGGE NN. 2112-B E 2112-TER – TAB. 4-TER)
E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO
DI LEGGE N. 2111-B**

L'11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),

esaminato il disegno di legge n. 2112-B «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», la relativa tabella 4-ter, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità,

preso atto che nel disegno di legge di stabilità, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono state apportate modifiche che rappresentano la traduzione normativa di alcune problematiche già emerse nel dibattito svoltosi in prima lettura in Senato, ed in particolare presso la Commissione lavoro;

valutato positivamente che, in tema di lavoro, sono state riconosciute agevolazioni previste dalla disciplina su alcuni contratti di solidarietà fino al 31 dicembre 2016; sono stati modificati i requisiti soggettivi del lavoratore ai fini del riconoscimento dei trattamenti ordinari di integrazione salariale ed è stata riconosciuta, per il 2016, l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

osserva che, in merito all'emendamento approvato nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, e che introduce il cosiddetto «codice rosa» per le donne che entrando nei Pronto Soccorso si troveranno ad affrontare un percorso obbligatorio di denuncia accompagnate esclusivamente dalle forze di polizia e dalle autorità giudiziarie, è opportuno che il Governo valuti la possibilità di approfondire la questione in esame in una normativa organica che tenga conto dell'approccio integrato e di rete per le donne vittime di violenza, come previsto dalla Convenzione di Istanbul;

considerato che, in merito al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è stato riformulato il criterio di priorità negli interventi, sostituendo il riferimento ai nuclei familiari con figli minori con un parametro di adozione di interventi per i nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, si invita il Governo a va-

lutare la possibilità effettiva dell'attuazione pratica della norma in riferimento alle donne in stato di gravidanza accertata aggiunta dalla Camera;

formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole.

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI CATALFO, PAGLINI E PUGLIA SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 2112-B E 2112-TER – TAB. 4-TER) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111-B

La Commissione 11^a del Senato,

esaminato per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» (AS 2111-B) e il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018» (AS 2112-B);

considerato che:

per quanto riguarda le disposizioni in merito l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, degli esperti contabili, di cui al comma 4, essa avrebbe dovuto essere integrata da una clausola di garanzia limitativa degli investimenti effettuabili da parte della Cassa stessa con le risorse derivanti dai versamenti degli esperti contabili nonché con la precisa previsione dell'obbligo di approvazione da parte del cda della Cassa medesima di tutti gli investimenti di importo superiore a 10000 euro;

la disposizione di cui al comma 73 dovrebbe essere accompagnata dalla previsione di adeguate misure atte a sanare le problematiche emerse a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in relazione alla cosiddetta NASpI (nuova assicurazione sociale per l'impiego) la quale ha preso il posto dell'ASpI e della cosiddetta mini ASpI, istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92: tali provvedimenti, se non verranno apportati opportuni ed urgenti correttivi, causeranno un'evidente e grave penalizzazione per la categoria dei lavoratori stagionali (circa 343.000 lavoratori);

le disposizioni di cui al comma 110, estendono alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 l'esonero contributivo – introdotto per il 2016 dai commi 178 e 179 del provvedimento in esame – in favore ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

i possibili benefici derivanti da tali disposizioni appaiono tuttavia più virtuali che reali in quanto l'effettività delle disposizioni stesse è subordinata:

a) alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016 (comma 109);

b) all'autorizzazione della Commissione europea;

a tal proposito è necessario ribadire che, per quanto concerne le disposizioni di cui ai commi da 178 a 182:

«rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, l'esonero contributivo viene ridotto abbassando il limite a 3.250 euro annui per 24 mesi (invece di 8.060 euro annui per 36 mesi, misure di cui invece sarebbe opportuno prevedere il ripristino);

«come già rilevato per la legge di stabilità 2015, appare necessario l'inserimento di una clausola di incremento occupazionale netto che prevenga abusi, peraltro già verificatisi come evidenziato anche nell'interrogazione n. 3-02117 svolta nella seduta n. 184 della 11ª Commissione il 14/10/2015;

«con riferimento ai lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato, è opportuno chiarire se tale esclusione operi anche qualora si sia prodotta nel settore agricolo;

in generale, come già auspicato nel corso del primo passaggio parlamentare del provvedimento in esame nonché nel corso dell'esame parlamentare della legge di stabilità 2015, appare necessario un ripristino dei benefici già previsti dalla legge n. 407 del 1990, la cui soppressione ha creato non pochi disagi in particolare per le regioni del Mezzogiorno;

sarebbe auspicabile che la disposizione di cui al comma 114 fosse integrata con una disposizione volta a stabilire che ai fini della spettanza degli assegni familiari ai lavoratori dipendenti, è assimilato ai redditi da lavoro dipendente anche il reddito da lavoro autonomo percepito per l'applicazione di rapporti di lavoro occasionale di cui all'articolo 2222 del codice civile;

considerato inoltre che:

la cosiddetta settima salvaguardia di cui ai commi da 263 a 273 appare, anche dopo le modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati e le pur lodevoli disposizioni a favore dei lavoratori esposti all'amianto (sostenute anche dal M5s con appositi emendamenti), ben lontana dall'essere la soluzione definitiva all'annoso e drammatico problema dei lavoratori esodati;

a ciò si accompagnano peraltro provvedimenti in netta controtendenza, quali:

a) le disposizioni di cui al comma 289, con il quale, ai fini del concorso alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'elevamento della cosiddetta *no tax area* per i pensionati, si dispone una riduzione pari a 58 milioni di euro per il 2018 del fondo relativo al finanziamento di interventi in favore delle varie categorie di soggetti all'interno delle quali sono stati operati i contingenti per le deroghe ai requisiti per il trattamento pensionistico e una riduzione delle risorse finanziarie per il pensionamento anticipato in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;

b) le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 (attualmente all'esame della Camera) che prevede il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, mediante impiego di una quota delle risorse stanziata per l'applicazione (in favore di alcuni contingenti di soggetti) della disciplina previgente sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità;

resta la necessità di approntare una disciplina più ampia e complessiva che allarghi la possibilità di fruire delle regole pensionistiche antecedenti all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 a quelle categorie di lavoratori che, a causa della loro particolare condizione, da tale iniqua normativa hanno avuto un danno ulteriore rispetto ad altri soggetti: in particolare, i lavoratori cosiddetti precoci (i quali pur avendo un'anzianità contributiva assai alta hanno visto di colpo allontanarsi la prospettiva di raggiungere il pensionamento), i lavoratori impiegati in lavori usuranti e i lavoratori del comparto scuola, cosiddetti «quota 96»;

a tal proposito le pur positive disposizioni di cui al comma 264 non risolvono il problema generale che coinvolgerebbe, in realtà, di 2500 circa lavoratori del comparto scuola e che potrebbe dunque essere risolto con un stanziamento di risorse relativamente poco oneroso, come peraltro dichiarato sia dal Ministro dell'istruzione sia dal presidente della Commissione V della Camera sia dal Ministro per la pubblica amministrazione;

in generale, per quanto concerne la tematica pensionistica, appare condivisibile il rilievo già sollevato dal relatore nel corso del precedente passaggio parlamentare secondo cui è urgente «una disciplina complessiva di integrazione e completamento della riforma previdenziale in modo che il metodo contributivo si accompagni con il cumulo non oneroso di tutti i contributi accantonati nelle diverse gestioni, i versamenti volontari dei lavoratori e dei datori di lavoro siano incentivati, il nostro sistema disponga di norme transitorie e flessibili come tutti gli altri ordinamenti europei. Il rinvio di queste disposizioni viene compensato con le norme straordinarie qui riproposte con il pericolo di ulteriori disparità di trattamento nella stessa generazione»;

a tal proposito si ricorda nuovamente che, nel corso del dibattito sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 è stato accolto in commissione l'ordine del giorno G/1993/17/11

sulla disciplina delle ricongiunzioni pensionistiche. Si deve altresì rilevare come da ormai un anno l'*iter* delle proposte di legge in materia di ricongiunzioni pensionistiche non onerose, su cui pure si è raggiunto un punto di intesa tra tutti i gruppi parlamentari, sia bloccato a causa della mancata indicazione da parte del governo delle apposite risorse finanziarie;

ancora una volta non risulta una norma volta a limitare concretamente e a stabilire un contributo di solidarietà a carico dei trattamenti pensionistici di importo elevato derivanti per la maggior parte da contribuzione figurativa;

le modifiche apportate dalla Camera (con l'inserimento dei commi 287 e 288) non hanno inciso in maniera concreta sulle conseguenze della gravissima disposizione di cui al comma 286, la quale prevede ai fini del concorso alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma 281 e di quelli derivanti dall'elevamento della cosiddetta *no tax area* per i pensionati (di cui ai successivi commi 290 e 291) estende agli anni 2017 e 2018 la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, già posta per gli anni 2014-2016. Come già evidenziato in occasione del primo passaggio parlamentare del presente provvedimento è di tutta evidenza come ci si trovi in presenza di una replica di quelle inique disposizioni, già censurate dalla Corte costituzionale, che rappresentano un ulteriore peggioramento rispetto alla riduzione del reddito dovuta allo scarto tra stipendio e pensione, riduzione che peraltro non è stata colmata neppure con il citato decreto legge n. 65 del 2015 che quella sentenza avrebbe dovuto applicare;

pur valutando positivamente la disposizione di cui al comma 310, che proroga l'istituto dell'indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), riconoscendolo anche agli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, non appare condivisibile la scelta di ricorrere per la copertura dei relativi oneri alle risorse stanziare per il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale dal comma 211;

si ricorda peraltro come non sia stato dato seguito all'impegno di cui all'ordine del giorno G/2111/28/5 (accolto dal Governo nel corso del dibattito presso la 5^a Commissione del Senato) circa il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione DIS-COLL e dei relativi benefici anche in favore ai titolari di assegni di ricerca e dei dottorandi di ricerca titolari delle borse di studio;

considerato infine che:

le disposizioni per la lotta alla povertà di cui ai commi 386-396 sono state oggetto nel corso del dibattito alla Camera di modifiche nel migliore dei casi non sostanziali e certamente non migliorative le quali non solo hanno portato ad una parziale decurtazione delle risorse già previste ma rischiano di scatenare una «lotta tra poveri» e non consentiranno di porre in essere strumenti di sostegno efficaci;

come più volte ribadito, appare necessario assicurare l'autonomia delle persone e la loro dignità e, a tal fine, semplificare il *welfare* e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze. A tal fine deve essere considerata prioritaria l'introduzione del reddito di cittadinanza, già previsto da tutti i paesi dell'UE, con le uniche eccezioni di Italia e Grecia, e in molti paesi non comunitari;

come certificato dall'ISTAT, nelle sue simulazioni sul ddl 1148, attualmente in discussione presso questa Commissione, tale misura non disperde risorse a favore dei non poveri, riguardando 2 milioni e 759 mila famiglie con un reddito inferiore alla linea di povertà (10,6 per cento delle famiglie residenti in Italia). «Di queste, la maggior parte (2 milioni e 640 mila) ha un reddito inferiore all'80 per cento della linea di povertà relativa calcolata sui redditi con la metodologia europea. [...] La misura tende a costituire una rete di protezione sociale »compatta«, compensando eventuali insufficienze del sistema di *welfare*. Favorisce il contrasto alla povertà minorile e a quella dei giovani che vivono soli. La maggiore incidenza di beneficiari si osserva fra le coppie con figli minori [764.000] e, soprattutto, fra i monogenitori con almeno un figlio minore [253.000]. La percentuale di famiglie con un reddito inferiore al 60 per cento della linea di povertà relativa viene di fatto azzerata in tutte le ripartizioni geografiche, con un impatto maggiore nel Mezzogiorno [...]. L'effetto della misura è massimo sulla povertà più grave e sull'intensità della povertà (misurata dal *poverty gap ratio*)» il cui indice passa dal 3,8 allo 0,1;

le misure di lotta alla povertà di cui ai commi 386-396, appaiono al contrario come l'ennesimo intervento episodico, al di fuori di una quantomai necessaria definizione di un sistema di protezione sociale universale. Basti pensare che nel primo anno lo stanziamento per il Fondo di cui al comma 208 (il quale ricalca sostanzialmente il «Fondo per il reddito di cittadinanza» previsto dal citato ddl 1148), viene destinato al finanziamento di due misure già esistenti (l'estensione della SIA su tutto il territorio nazionale, e l'incremento dei fondi per l'ASDI): non si denota quindi alcun intervento di natura strutturale volto a contrastare l'emarginazione sociale, la povertà e l'impoverimento;

si ribadisce come ancora una volta non siano state predisposte misure adeguate affinché le attuali norme di calcolo dell'ISEE siano modificate a tutela dei soggetti più deboli (come anziani malati e disabili in condizione di gravità) o utilizzando l'indicatore «*At risk of poverty rate*» calcolato da Eurostat e Istat;

formula, per quanto di competenza, rapporto contrario.

**SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI
BENCINI E MAURIZIO ROMANI SULLO STATO DI
PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO FINANZIARIO 2016
E PER IL TRIENNIO 2016-2018 E RELATIVA NOTA DI
VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 2112-B E 2112-
TER – TAB. 4-TER) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111-B**

La Commissione 11^a del Senato,

in sede di esame per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» (AS 2111-B) e il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018» (AS 2112-B);

considerato che:

le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati alla legge di stabilità in epigrafe comprendono anche interventi in materia di *welfare*. Nello specifico, con il presente parere si vuole porre nuovamente l'attenzione ai contratti di solidarietà, in particolare a quelli di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c);

ed invero, i contratti di solidarietà, così come modificati dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, costeranno di più per le aziende; il decreto *de quo*, infatti, prevede importanti cambiamenti anche per questi interventi. D'ora in poi, diventano semplici causali della cassa integrazione straordinaria. Questa scelta comporta un aumento del loro costo per le aziende ed, inoltre, anche a questo ammortizzatore sociale sarà applicato il contributo addizionale, prima escluso;

considerato, inoltre, che:

le reazioni sul punto manifestate tanto delle imprese, e dunque dalla parte datoriale, quanto dai lavoratori interessati non potevano che scontentare entrambi. Ed infatti, molti dei casi di crisi momentanea aziendale sono stati affrontati attraverso il ricorso ai contratti di solidarietà quale alternativa alla cassa integrazione «a zero ore» in quanto in tal modo è stato possibile mantenere, seppure ad orario ridotto, il rapporto di lavoro tra impresa e lavoratore. Al riguardo, basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, agli accordi sottoscritti dalla Presidenza del Consiglio, rispettivamente, con l'azienda Electrolux e con l'azienda Whirlpool

ovvero alle cospicue intese raggiunte in favore di alcune aziende medie italiane sparse su tutto il territorio;

il contratto di solidarietà in questione ha funzionato quale strumento di flessibilità proprio per quelle imprese che, subendo trasformazioni e continuando ad investire, decidono di mantenere vive le professionalità dei lavoratori coinvolti al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego;

i lavoratori, conseguentemente, con il nuovo regime sui contratti di solidarietà, vengono di fatto penalizzati in quanto il tetto all'integrazione comporta la riduzione del salario netto percepito;

considerato, inoltre, che:

altra novità del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 riguarda la maggiorazione del contributo posto a carico delle imprese che utilizzeranno la cassa integrazione. Ed infatti, sino ad oggi tutte le imprese del settore industriale pagavano un contributo per la cassa integrazione, a prescindere dal ricorso effettivo ad essa; trattasi del contributo ordinario. Il decreto in questione, tuttavia, prevede una lieve riduzione di tale contributo per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria. Non cambia la situazione, invece, per la CIGS: il contributo resta pari allo 0,9 per cento della retribuzione (0,6 per cento a carico dell'impresa e 0,3 per cento del lavoratore). Ma poi c'è un altro tipo di contributo, detto addizionale, pagato solo da chi effettivamente usa la cassa integrazione. In questo caso, il *Jobs Act* innalza le aliquote. Fino a 52 settimane di cassa, il contributo sarà del 9 per cento della retribuzione spettante per le ore non lavorate. Tra le 52 e le 104 settimane, la quota si attesta al 12 per cento, oltre le 104 settimane al 15 per cento. In altri termini, il contributo addizionale a carico delle imprese non viene più commisurato all'organico dell'impresa bensì in misura crescente all'effettivo utilizzo del trattamento. Ciò, ovviamente, rende di fatto meno conveniente, per le imprese, il ricorso al contratto di solidarietà aprendo, in tal modo, la strada ai licenziamenti;

considerato infine che:

con la riforma del *Jobs Act*, la cassa integrazione ordinaria, quella straordinaria e i contratti di solidarietà sono considerati come un *unicum* da poter utilizzare in un arco temporale massimo di durata;

il pregio del contratto di solidarietà è quello di minimizzare l'impatto sociale dell'intervento aziendale sul personale, riducendo il sacrificio economico e distribuendolo su una platea più vasta di lavoratori;

si ritiene, pertanto, di porre nuovamente attenzione alla tematica oggetto del presente parere al fine di ripristinare i contratti di solidarietà, così come erano prima delle ultime modifiche occorse e, conseguentemente, ripristinare la durata massima in 48 mesi, unitamente all'abolizione dei contributi addizionali a carico delle imprese che presentano istanza di ammissione;

ed ancora, laddove non fosse possibile quanto da ultimo rappresentato, sarebbe quantomeno necessario prevedere la proroga dell'entrata in vigore della nuova durata dei contratti di solidarietà al 1° gennaio 2018;

esprime rapporto favorevole con le osservazioni sopra riportate.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Lunedì 21 dicembre 2015

Plenaria

304^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA

(2112-B e 2112-ter) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa Nota di variazioni*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– **(Tab. 14-ter)** Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018

(2111-B) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Rapporto alla 5^a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni)

Il relatore BIANCO (PD) illustra le modificazioni apportate al disegno di legge di stabilità dalla Camera dei deputati, soffermandosi sui profili di competenza della Commissione. Fa presente che dette modificazioni si riflettono, in alcuni casi, con la relativa nota di variazioni, anche nello stato di previsione del Ministero della salute.

Il comma 125 del disegno di legge di stabilità specifica, in primo luogo, che non sono assoggettati all'IRAP – in ragione dell'assenza della condizione di un'autonoma organizzazione – i medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di queste ultime, qualora gli stessi percepiscano, per l'attività svolta presso dette strutture, più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Il medesimo comma specifica che sono

in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito conseguito e le spese direttamente connesse all'attività svolta e che l'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superino lo *standard* ed i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Il comma 253 introduce la possibilità, per gli iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria, ovvero ai corsi assimilati, di corrispondere la contribuzione previdenziale, relativa alla cosiddetta quota A del Fondo di previdenza generale dell'ENPAM, per il periodo intercorrente tra il quinto anno di corso e l'iscrizione al relativo albo professionale, secondo gli importi e le modalità determinati – tenendo conto della capacità reddituale degli interessati – dal medesimo ENPAM. Si prevede altresì che quest'ultimo possa favorire l'iscrizione ed il pagamento della contribuzione, da parte degli studenti in esame, attraverso prestiti d'onore.

Riguardo alla proroga per il 2016 delle norme transitorie relative alla possibilità, per la madre lavoratrice dipendente o titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di richiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di *baby-sitting* o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati), la Camera ha esteso l'applicazione sperimentale alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, secondo i limiti di spesa e la procedura di attuazione ivi previsti (comma 283).

Il comma 292 definisce le modalità ed i termini temporali per la presentazione della domanda, da parte degli eredi, con riferimento ai casi di decesso del *de cuius* intercorso nell'anno 2015, per le prestazioni economiche assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto relative ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto oppure per esposizione ambientale comprovata. Si ricorda che le prestazioni in oggetto sono state estese alle suddette categorie di malati, in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, dall'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 298 sopprime il divieto di cumulo di riscatto, ai fini pensionistici, dei periodi (non coincidenti) del corso legale di laurea e di quelli corrispondenti al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro; la soppressione del divieto concerne anche i periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

In merito al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (istituito dal disegno di legge di stabilità), la Camera ha ridotto le risorse per i primi due anni, nella misura, rispettivamente, di 54 e di 24 milioni di euro (comma 389). La Camera ha, inoltre, riformulato il criterio di priorità negli interventi finanziati dalle risorse per il primo anno (2016), sostituendo il riferimento ai nuclei familiari con figli minori con un parametro di adozione di interventi per i nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo conto della presenza (all'interno

del nucleo familiare) di donne in stato di gravidanza accertata (comma 387). Infine, sempre con riguardo alle risorse per il 2016, la Camera ha soppresso un particolare riferimento, nell'ambito dei nuclei familiari con figli minori, alle famiglie aventi figli minori inseriti nel circuito giudiziario, riferimento che era stato inserito dal Senato in prima lettura.

Analogamente, in merito al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (anch'esso istituito dal disegno di legge di stabilità), la Camera ha soppresso un particolare riferimento – nell'ambito dei finanziamento di interventi di contrasto alla povertà educativa minorile – ai progetti ed attività educativi rivolti ai minori inseriti nel circuito giudiziario, riferimento che era stato introdotto dal Senato in prima lettura (comma 393).

Il comma 391 (inserito dall'Aula Camera) istituisce la carta della famiglia, destinata, su richiesta, alle famiglie – costituite da cittadini italiani o da stranieri regolarmente residenti nel territorio nazionale –, con almeno 3 figli minori a carico. La Carta è rilasciata (previo pagamento dei costi di emissione) dai comuni, secondo i criteri e le modalità stabiliti, sulla base dell'ISEE, con apposito decreto ministeriale e consente sconti per l'acquisto di beni e di servizi ovvero riduzioni tariffarie con i soggetti pubblici o privati che intendano aderire all'iniziativa. La Carta è altresì funzionale alla creazione di uno o più gruppi di acquisto familiare o gruppi di acquisto solidale nazionali, nonché alla fruizione di biglietti famiglia ed abbonamenti famiglia per vari servizi (come quelli di trasporto, culturali, sportivi, ludici e turistici).

I commi 397 e 398 recano alcune modifiche alla disciplina sulla riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana, di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. Tra l'altro: si pongono norme transitorie, in materia di atti esecutivi, con riferimento al periodo di svolgimento delle procedure di ripiano dell'indebitamento; si specifica che il transito del personale militare della Croce Rossa nel ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile non dà luogo alla liquidazione del trattamento di fine servizio (in quanto il transito avviene senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro); si modifica la disciplina per i casi di assunzione da altre pubbliche amministrazioni di dipendenti civili o militari della Croce Rossa e si dispone l'obbligo di assunzione, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in posizione di sovrannumero ed ad esaurimento, del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della Croce Rossa con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori *senior*, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a 5 anni.

La Camera ha sostituito la previsione di un Fondo per il finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado, con l'istituzione di un fondo – avente la stessa dotazione finanziaria (pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2016) – per la copertura di interventi

legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare (comma 400).

I commi 401 e 402 istituiscono nello stato di previsione del Ministero della salute, ai fini della completa attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134 (recante «Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie»), il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, demandando ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, la definizione dei criteri e delle modalità per l'impiego del medesimo Fondo.

Il comma 406 incrementa di 5 milioni di euro, per il 2016, le risorse finanziarie previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (nonché dalle successive novelle a quest'ultima) per progetti riguardanti misure intese a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave.

La Camera ha modificato la disciplina, posta nel testo approvato dal Senato, sul finanziamento di determinate sperimentazioni cliniche. In particolare, la Camera ha sostituito l'oggetto, facendo riferimento – anziché alla sperimentazione clinica di fase II, basata sul trapianto di cellule staminali cerebrali umane in pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica – ad una o più sperimentazioni cliniche, concernenti l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare, ha introdotto una procedura di selezione delle sperimentazioni da finanziarie (capoverso 2 del comma 409) e ha incrementato le risorse finanziarie da 1 a 2 milioni di euro per il 2017 e da 2 a 4 milioni di euro per il 2018 (commi 409 e 410).

Il comma 417 reca uno stanziamento, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità.

Il comma 419 autorizza, a decorrere dal 2016, una spesa ulteriore di 1 milione di euro annui, al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM). Si ricorda che la tabella D del presente disegno di legge opera, invece, una riduzione del finanziamento del medesimo Istituto, nella misura di 200 migliaia di euro per il 2016, di 300 migliaia per il 2017 e di 200 migliaia annui a decorrere dal 2018.

Il comma 537 prevede, al fine di garantire una più efficace ed efficiente attività di programmazione sanitaria, con particolare riguardo alle specifiche funzioni di monitoraggio, di verifica e di affiancamento nell'at-

tuazione dei piani di rientro regionali, un'autorizzazione di spesa, in favore del Ministero della salute, pari a 1,2 milioni di euro per il 2016, 1 milione di euro per il 2017 e 0,8 milioni annui a decorrere dal 2018.

I commi da 538 a 540 recano norme in materia di attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario. Ai sensi di tali disposizioni: le regioni e le province autonome assicurano che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario, per l'esercizio dei compiti ivi indicati; l'attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica (o equipollenti) ovvero con comprovata esperienza almeno triennale nel settore. Si segnala, inoltre, che la lettera *a*) del comma 539 specifica che i verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione aziendale del rischio clinico, svolta in occasione del verificarsi di un evento avverso, sono riconducibili, qualora siano emersi indizi di reato, nell'ambito delle attività ispettive o di vigilanza contemplate dall'articolo 220 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Da tale richiamo – osserva il Relatore – sembrerebbe derivare che i verbali e gli atti summenzionati possano essere utilizzati, dopo che siano emersi indizi di reato, come mezzi di prova nel processo penale esclusivamente a condizione che siano rispettate le modalità e le garanzie stabilite dal codice di procedura penale.

Il comma 541 dispone che, entro il 29 febbraio 2016, le regioni e le province autonome, ove non abbiano ancora adempiuto, adottino, come previsto dalla disciplina vigente, il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri, accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, nonché i relativi provvedimenti attuativi, e che, entro il medesimo termine del 29 febbraio 2016, definiscano un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l'esposizione delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle norme vigenti (che hanno recepito quelle dell'Unione europea) in materia di articolazione dell'orario di lavoro, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili.

Ai sensi del successivo comma 542, nelle more dell'adozione e della verifica del piano sul fabbisogno di personale, le regioni e le province autonome possono avvalersi, nel periodo 1° gennaio 2016-31 luglio 2016, al fine di evitare criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria ed in deroga alla relativa disciplina restrittiva per le pubbliche amministrazioni, di forme di lavoro flessibile (diverse dal rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle inerenti al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro. I contratti in oggetto, qualora permanga la suddetta esigenza sottostante, possono essere prorogati fino al termine del 31 ottobre 2016.

Il comma 543 ed il primo periodo del comma 544 consentono che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale indicano, entro il 31 di-

tembre 2016, e concludano, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie – in deroga ai vigenti limiti per le procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità – per l’assunzione di personale medico, tecnico professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale. I bandi di concorso in esame possono prevedere una quota di riserva, non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, in favore del personale in servizio rientrante nelle condizioni individuate dal secondo periodo del comma 543.

Il citato comma 544 reca altresì un’autorizzazione di spesa, pari a 400 migliaia di euro annui, per la gestione di un servizio di telemedicina in ambito carcerario, sia adulto sia minorile, sulla base della convenzione ivi prevista.

Il comma 545 estende all’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà le norme già vigenti per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale in materia di procedure di stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato. Il comma specifica altresì che il suddetto Istituto opera nell’ambito del Servizio sanitario nazionale ed è assoggettato alla disciplina per esso prevista.

La Camera ha modificato, limitandolo alle regioni a statuto speciale, l’ambito di applicazione delle norme del presente disegno di legge che prevedono che in alcune regioni si possano costituire aziende sanitarie uniche, risultanti dall’incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie locali (comma 546).

La Camera ha specificato che la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale ha anche il compito di valutare che l’applicazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni previste dagli specifici LEA (comma 557).

Il comma 566 reca un’autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2016-2018, ai fini della revisione delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale – revisione che, in base alla disciplina vigente, ha cadenza triennale –.

Il comma 567 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali – con esclusione dei soggetti già esenti – siano assoggettati al pagamento di un *ticket* pari a 55 euro – elevando di 5 euro il vigente importo base –, ferma restando la possibilità di definizione di una misura superiore, da parte di accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le regioni e le province autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali, recepiti con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il comma prevede altresì (in relazione al suddetto elevamento della misura del *ticket*) un incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario na-

zionale nella misura di 2 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2016-2018.

La lettera *a*) del comma 574 modifica la disciplina sulla riduzione della spesa derivante dai contratti ed accordi, già vigenti nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, disponendo che la riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, possa anche non essere in misura percentuale fissa, fermo restando il rispetto dei risparmi di spesa annui già stabiliti.

La successiva lettera *b*) consente che le regioni e le province autonome programmino in deroga ai limiti di spesa suddetti, con l'adozione di misure alternative di risparmio (nel settore della spesa sanitaria), l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità (definite, in via provvisoria e poi a regime, ai sensi della medesima lettera *b*)) nonché di prestazioni erogate dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quella in cui l'Istituto sia ubicato.

I commi da 575 a 578 confermano che gli accordi bilaterali tra le regioni per la compensazione della mobilità sanitaria interregionale sono sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e che i medesimi accordi sono conclusi in via obbligatoria – specificando che essi devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2016 – e, con riferimento ai pazienti che usufruiscono della suddetta mobilità (nell'ambito delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale), affermano il principio di parità di trattamento e riformulano il principio di parità (a prescindere dal luogo di residenza del paziente) nei livelli complessivi di remunerazione (a carico del Servizio sanitario nazionale).

Il comma 579 prevede la possibilità di un supporto – su richiesta della regione interessata e da parte delle strutture nazionali ivi indicate – agli enti interessati dai piani di rientro di cui al presente disegno di legge.

Il comma 582 prevede la destinazione diretta, da parte del Ministero della salute, al Centro nazionale per i trapianti, ai fini dello svolgimento delle attività di coordinamento della rete trapiantologica, di una parte delle risorse finanziarie annue attualmente destinate ai centri regionali di riferimento per i trapianti ed a quelli interregionali (si ricorda che questi ultimi possono essere costituiti dalle regioni in alternativa ai centri regionali).

Il comma 583 dispone che le risorse finanziarie annue di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207 (recante «attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi») e quelle di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208 (recante «attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad

un sistema di qualità per i servizi trasfusionali») siano ripartite destinando il 50 per cento alle regioni e il 50 per cento al Centro nazionale sangue per le attività di coordinamento della rete trasfusionale.

Il comma 584 reca una norma di regolazione finanziaria per le regioni a statuto speciale, in relazione all'effettivo trasferimento al Servizio sanitario regionale delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).

Il comma 585 reca un'autorizzazione di spesa pari ad 1 milione di euro per il 2016, a 2 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019 in favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova (Istituto pediatrico di ricovero e cura a carattere scientifico).

Il comma 586 prevede che gli indennizzi dovuti, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, alle persone danneggiate in ambito sanitario, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, con erogazione demandata alle regioni, vengano anticipati da ogni regione agli aventi diritto in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute.

I commi 790 e 791 prevedono l'istituzione, nelle aziende sanitarie ed ospedaliere, del «Percorso di tutela delle vittime di violenza», con la finalità di tutelare le persone vulnerabili vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (*stalking*). Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle linee guida per rendere operativo il Percorso suddetto; le medesime linee guida sono attuate attraverso gruppi multidisciplinari per l'assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale.

Il comma 936 prevede che, entro il 30 aprile 2016, con intese in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali – successivamente recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti –, siano definite le caratteristiche dei punti di vendita dove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età.

I commi da 937 a 940 concernono la disciplina della pubblicità in materia di giochi. In particolare, si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro della salute, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la definizione dei criteri per l'attuazione – in materia di propaganda pubblicitaria audiovisiva di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro – dei principi della Raccomandazione della Commissione 2014/478/UE, del 14 luglio 2014, «sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo *on line* e per la prevenzione dell'accesso dei minori ai giochi d'azzardo *on line*» (comma 937). Si pone, inoltre, un divieto di svolgimento di pubblicità di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste (nel rispetto dei principi

sanciti in sede europea) dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 939, tra le quali le forme di comunicazione indiretta, derivanti da sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, nonché nei settori della sanità e dell'assistenza. Altri divieti generali per la pubblicità in materia di giochi sono introdotti dal comma 938. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti di cui ai commi 938 e 939 o delle prescrizioni stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 937 sono poste dal successivo comma 940.

Il comma 941 prevede che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso l'impiego dei propri siti web, predisponga campagne di informazione e sensibilizzazione, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo, al fine di aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati, nonché sui rischi che ne derivano per la salute, fornendo informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e dai soggetti del terzo settore per il problema della dipendenza dal gioco d'azzardo.

Il comma 946 istituisce presso il Ministero della salute il Fondo per il gioco d'azzardo patologico, al fine di garantire le relative prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione. Il Fondo ha una dotazione pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, ed è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanarsi sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il comma 947, infine, ridefinisce, nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province, le competenze amministrative in materia di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (PD) esprime, in primo luogo, rammarico per il fatto che non siano state introdotte nel disegno di legge di stabilità misure, a più riprese auspiccate, a favore dei soggetti danneggiati affetti da sindrome da talidomide.

Manifesta inoltre riserve sulla disposizione di cui al comma 544, in tema di telemedicina in ambito carcerario: si domanda come lo stanziamento in questione possa essere fruttuoso, in assenza di disposizioni che consentano il raccordo del servizio di telemedicina con le restanti attività dei servizi sanitari, che attualmente, con gravi difficoltà legate alla penuria di risorse, operano in ambito penitenziario.

Osserva, inoltre, che alcune delle disposizioni in tema di gioco d'azzardo suscitano perplessità: da una parte, non si comprende per quale motivo sia stata avvertita la necessità di definire nuovi criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti di vendita dove si raccoglie il gioco pubblico (comma 936); dall'altra, non appare sufficientemente

chiara la finalizzazione del fondo in materia di gioco d'azzardo patologico (comma 946).

Infine, riguardo alle disposizioni inerenti alle cure termali (comma 566), osserva che appare eccessivo prevedere una spesa di 5 milioni di euro annui finalizzata alla revisione delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale. Piuttosto, ad avviso dell'oratrice, sarebbe necessario addivenire ad un complessivo riordino della normativa che presiede alle cure termali, valorizzando queste ultime come fattore di prevenzione e di cura della salute delle persone.

La senatrice DIRINDIN (PD) osserva preliminarmente che durante l'esame della Camera dei deputati il disegno di legge di stabilità ha visto crescere notevolmente il numero di disposizioni da cui è formato.

Ritiene condivisibili alcune delle modifiche e integrazioni apportate dall'altro ramo: ad esempio, è stato opportuno limitare alle sole regioni a statuto speciale l'ambito di applicazione delle norme che prevedono la possibilità di costituire aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie locali (comma 546).

Reputa invece preoccupanti alcuni degli altri interventi sul testo posti in essere dalla Camera.

In primo luogo, le disposizioni recanti misure *ad hoc* in favore di singoli soggetti o di determinate tematiche, come ad esempio quelle concernenti le cure termali o quella relativa all'Istituto Gaslini di Genova (comma 585).

Non condivisibili, ad avviso dell'oratrice, sono anche le disposizioni di cui ai commi 574 e seguenti, in materia di mobilità sanitaria interregionale.

Quanto infine alle problematiche del personale sanitario, reputa non soddisfacenti le soluzioni individuate durante l'esame dell'altro ramo: non sono state messe a disposizione le risorse necessarie e si è scelto di allentare l'unico vincolo che invece avrebbe dovuto essere tenuto fermo, quello relativo alle nuove assunzioni a tempo determinato, con il rischio che si crei una nuova situazione di diffuso precariato.

La senatrice TAVERNA (M5S) osserva, in primo luogo, che la Commissione è posta nell'impossibilità di esaminare i documenti finanziari con il dovuto livello di approfondimento.

Quanto al fondo per la povertà, la cui previsione fu sottolineata con molta enfasi, rileva che esso è stato decurtato di diverse decine di milioni di euro durante l'esame della Camera; inoltre, è stato soppresso il riferimento alle famiglie aventi figli minori inseriti nel circuito giudiziario, riferimento che era stato inserito durante l'esame in prima lettura. Nè può ritenersi apprezzabile, ad avviso dell'oratrice, la previsione di una Carta della famiglia, che non appare davvero risolutiva dei problemi di povertà e di esclusione sociale.

Si associa ai rilievi critici già formulati in merito al finanziamento *ad hoc* per l'Istituto Gaslini di Genova.

Rileva un'antinomia tra il disposto del comma 419, che autorizza una spesa ulteriore di un milione di euro annui per il funzionamento dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare, e la previsione di riduzione del finanziamento del medesimo Istituto contenuta nella tabella D del disegno di legge di stabilità.

Infine, fa proprie le considerazioni problematiche già svolte in merito all'insufficienza delle disposizioni in tema di personale sanitario, avvertendo che la situazione è così deteriorata che vi è il rischio di una vera e propria rivolta degli operatori del settore.

La senatrice SILVESTRO (PD) esprime l'avviso che le misure concernenti il personale sanitario, seppure probabilmente non sufficienti a risolvere ogni problema, si muovano in una direzione condivisibile, abbracciando tutte le categorie professionali operanti nel settore. Sottolinea, peraltro, che le criticità esistenti non sono imputabili in via esclusiva al livello di governo centrale: anche le regioni e le province autonome sono chiamate a fare quanto di propria competenza per dare attuazione in maniera compiuta alla normativa europea, senza porre in discussione l'erogazione delle prestazioni sanitarie.

In merito alle disposizioni concernenti la prevenzione e la gestione del rischio sanitario, segnala l'opportunità di non demandare il coordinamento delle attività in questione al solo personale medico.

La senatrice MATTESINI (PD) rileva, anzitutto, che occorrerebbe uno spazio di tempo più ampio per un adeguato approfondimento dei documenti in esame.

In merito al Fondo per la lotta alla povertà, se è vero che durante l'esame della Camera le relative risorse sono state diminuite, va rilevato che per la prima volta si prevede uno stanziamento *ad hoc*. Inoltre, è stato opportunamente inserito nel testo il riferimento alla presenza di donne in stato di gravidanza all'interno del nucleo familiare, quale parametro per l'adozione degli interventi.

Trova opportuna l'istituzione della Carta della famiglia, trattandosi di una misura che, in aggiunta agli altri interventi, può contribuire al superamento di alcune situazioni di isolamento sociale, essendo funzionale alla creazione di gruppi di acquisto familiare.

Sottolinea l'importanza delle misure in favore delle madri lavoratrici, che consentono di richiedere, in sostituzione del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di *baby sitting* o per i servizi per l'infanzia: opportunamente, durante l'esame dell'altro ramo, l'ambito soggettivo di tali misure è stato esteso alle lavoratrici autonome ed alle imprenditrici.

Pone in evidenza l'importanza del rifinanziamento delle misure per il contrasto della tratta di esseri umani.

Sottolinea anche l'opportunità delle misure a favore della stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà.

Esprime poi apprezzamento per la previsione di risorse in materia di prevenzione, cura e riabilitazione in relazione al gioco d'azzardo patologico, nonché per l'introduzione di un regime restrittivo della pubblicità in materia di giochi con vincite.

Quanto infine alle disposizioni concernenti il percorso di tutela delle vittime di violenza, ravvisa l'opportunità di un adeguato coinvolgimento dei servizi sociali, oltre che di quelli sanitari.

Il senatore DALLA ZUANNA (PD) osserva, in primo luogo, che gli interventi in materia sanitaria sono orientati verso un complessivo ampliamento delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale.

Sottolinea che le misure concernenti gli aspetti patologici del gioco d'azzardo rappresentano dei punti di arrivo da non sminuire o sottovalutare, considerata la difficoltà di intervenire in un settore nel quale è molto forte la presenza di massicci interessi economici.

Allo stesso tempo, ritiene che non debba essere sottovalutata l'importanza delle cure termali, che costituiscono parte integrante dell'assistenza sanitaria.

Quanto alle problematiche del personale sanitario, ribadisce il rilievo già avanzato dalla senatrice Silvestro: in questo settore il Governo è spesso chiamato a farsi carico anche delle inerzie e delle inadempienze delle Regioni.

Si associa, infine, alle espressioni di apprezzamento per la previsione di risorse a favore delle attività di contrasto della tratta delle persone, nonché per l'istituzione della Carta delle famiglie, sottolineando che quest'ultima non intende certo sostituire il sistema di *welfare*, ma solo dare un contributo all'acquisto di determinati beni e servizi di natura primaria.

La senatrice PADUA (PD) pone in rilievo che la manovra finanziaria presenta molti contenuti assolutamente apprezzabili e rimarchevoli: ad esempio le disposizioni in materia di amianto e le norme intese, per la prima volta, al superamento della povertà anche di tipo educativo. In tale ottica, ritiene condivisibile l'istituzione della Carta famiglia, considerato che essa è funzionale, tra l'altro, alla fruizione di servizi di natura culturale e sportiva.

Rimarca l'importanza delle disposizioni relative al percorso di tutela delle vittime di violenza, sottolineando come tali disposizioni prefigurino linee guida da attuare attraverso gruppi multidisciplinari, competenti per l'assistenza giudiziaria, sanitaria, e sociale.

Ritiene che le misure in materia di prevenzione del gioco d'azzardo patologico rappresentino, quanto meno, un buon inizio per affrontare le problematiche connesse alle ludopatie.

In merito alle criticità derivanti dalla nuova normativa su orario di lavoro e turni del personale sanitario, esprime rammarico per il fatto che le soluzioni individuate non siano del tutto esaustive, ma ritiene condivisibili le considerazioni già svolte circa il ruolo fondamentale in materia delle regioni.

La senatrice MATURANI (PD) segnala l'importante innovazione introdotta dal comma 253 del disegno di legge di stabilità, ossia la possibilità, per gli iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria, e assimilati, di corrispondere la propria contribuzione previdenziale, per il periodo intercorrente tra il quinto anno di corso e l'iscrizione al relativo albo professionale, secondo modalità e importi stabiliti dall'ENPAM.

Riguardo alle problematiche della responsabilità professionale nel settore sanitario, segnala l'opportunità che sia chiarito il senso del rinvio all'articolo 220 delle norme di attuazione del Codice di procedura penale, contenuto nel comma 539: è necessario trovare un bilanciamento tra le esigenze dell'accertamento degli illeciti penali e quelle di svolgimento delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario, che sarebbero frustrate ove non si garantisse una certa sfera di riserbo.

Esprime soddisfazione per le misure in tema di personale sanitario, che, seppure non del tutto risolutive, permettono l'avvio di un percorso rivolto a tutte le professionalità del settore.

Sottolinea con soddisfazione, infine, la disposizione volta a garantire che l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria avvenga in tutte le regioni con lo stesso *standard* di qualità.

Il senatore GAETTI (M5S), rilevata l'estrema difficoltà di esaminare documenti complessi in un tempo assai limitato, segnala che le misure concernenti il settore sanitario, come ad esempio quelle sulla responsabilità professionale, appaiono frammentarie e non adottate in una prospettiva organica.

In merito alle assunzioni di personale nel settore sanitario, nell'associarsi alle osservazioni critiche già formulate, segnala l'opportunità di evitare che i nuovi ingressi di personale riguardino posizioni di tipo amministrativo, che appaiono già ampiamente coperte a discapito delle posizioni di tipo assistenziale.

Infine, esprime l'avviso che sarebbe preferibile investire le scarse risorse a disposizione in interventi per evitare il trasferimento all'estero di medici specializzati, anziché in misure a favore dei laureandi in medicina.

La PRESIDENTE (PD) rileva preliminarmente che sarebbe stato opportuno, come a suo tempo auspicato dalla Commissione, individuare grandi finalità di fondo relative al settore sanitario sulle quali far convergere le risorse disponibili, anziché porre mano ad una pluralità di microinterventi.

In relazione al comma 557 del disegno di legge di stabilità, segnala l'inopportunità di rivedere i compiti della Commissione nazionale LEA in questa sede, trattandosi di intervento di carattere ordinamentale che finisce con l'incidere anche sulle competenze di altri enti, come ad esempio l'Age.na.s.

In merito agli interventi in tema di gioco d'azzardo patologico, rileva che è stato istituito un nuovo fondo *ad hoc*, in distonia con l'orientamento a non creare più fondi di questo tipo, e senza dare luogo ad un'attività di monitoraggio sull'impiego delle risorse precedentemente stanziare in materia.

Riguardo al percorso di tutela delle vittime di violenza, segnala l'opportunità che le disposizioni in materia, che peraltro appaiono caratterizzate da una natura ordinamentale e non organica, chiariscano al di là di ogni ragionevole dubbio che la competenza in ordine alla prima accoglienza delle vittime è posta in capo al personale socio-sanitario.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore BIANCO (PD) rinuncia all'intervento di replica, riservandosi di prendere la parola in sede di illustrazione della proposta di rapporto.

Il sottosegretario AMICI si rammarica per l'esiguo tempo a disposizione per l'approfondimento delle rilevanti problematiche affrontate nel corso della discussione.

In merito alle risorse del fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, fa rilevare che, da un esame attento delle modifiche introdotte dalla Camera, emerge che esse non sono state diminuite, ma solo rimodulate nella loro parte variabile.

Quanto alle criticità connesse alla normativa europea sull'orario di lavoro e sui turni nel settore sanitario, osserva che il Governo ha cercato di contemperare il nuovo regime normativo con l'esigenza di non incidere sull'erogazione dei servizi sanitari, consentendo, a determinate condizioni, nuove assunzioni di personale.

In merito alle cure termali, fa presente che, pur non trattandosi di un settore di intervento ritenuto prioritario, era necessario introdurre un adeguamento del relativo regime.

Infine, riguardo alle disposizioni relative al percorso di tutela delle vittime di violenza, sottolinea che esse, pur essendo di carattere ordinamentale e probabilmente meritevoli di inserimento in altra sede legislativa, appaiono conformi alla normativa internazionale di riferimento e in armonia con il Piano nazionale antiviolenza.

La PRESIDENTE dispone, quindi, la sospensione della seduta, per consentire al Relatore la redazione della proposta di rapporto.

La seduta sospesa alle ore 13,40 riprende alle ore 14,10.

Il relatore BIANCO (PD) dà lettura delle propria proposta di rapporto favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Poiché non vi sono richieste di intervento per dichiarazione di voto, la PRESIDENTE accerta la presenza del numero legale per deliberare e pone in votazione la proposta di rapporto appena illustrata.

La Commissione approva.

POSTICIPO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

La PRESIDENTE avverte che l'inizio dell'odierna seduta pomeridiana è posticipato alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLA SALUTE PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E
PER IL TRIENNIO 2016-2018 E RELATIVA NOTA DI
VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE N. 2112-B E 2112-
TER - TABELLA 14-TER), E SULLE PARTI CORRI-
SPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111-B**

La Commissione;

esaminati i disegni di legge in titolo;

esaminate le rilevanti modifiche ed integrazioni ai disegni di legge in titolo apportati in seconda lettura dalla Camera dei deputati e, in particolare, quelle rientranti nelle materie di propria competenza;

rilevato che tutti gli ulteriori interventi in ambito sanitario approvati dalla Camera dei deputati, compresi quelli di significativo impatto sulla organizzazione dei servizi ed erogazione delle prestazioni, sono stati contenuti nell'ambito della cornice di finanza pubblica già definita dalla prima lettura in Senato e salvo limitatissime variazioni sullo stato di previsione del Ministero della salute;

formula, per quanto di propria competenza, un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) in relazione ai commi da 538 e 540, pur nella piena condivisione delle finalità e dello sforzo di dare concreta attuazione alla normativa su prevenzione e gestione del rischio clinico, si rileva che non appare sufficientemente definito il profilo giuridico di riservatezza ovvero indisponibilità nell'eventuale giudizio da attribuire ai verbali e agli atti conseguenti alle attività di *audit* o agli atti a questi simili, indispensabili nelle metodologie di prevenzione e gestione del rischio clinico, in generale e in particolare in occasione del verificarsi di un evento avverso. Il richiamo all'articolo 220 delle norme di attuazione del Codice di procedura penale non appare infatti definire e garantire quel necessario bilanciamento tra due interessi pubblici di pari dignità, e cioè l'esercizio efficace del potere inquirente e giudicante della magistratura e la sicurezza delle cure quale elemento costitutivo della tutela della salute individuale e collettiva, considerato che le informazioni acquisibili in tali procedure sono tanto più efficaci e funzionali alle azioni di correzione delle organizzazioni e dei comportamenti umani, quanto più tutelate nella loro confidenzialità; appare altresì eccessivamente restrittivo il riferimento al profilo di compe-

tenze e ai requisiti per l'esercizio della funzione di responsabile delle attività di prevenzione e gestione del rischio clinico;

2) in riferimento alle disposizioni finalizzate ad assicurare la continuità assistenziale e i Livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea relative all'articolazione dell'orario di lavoro, turni e riposi, una criticità peraltro già oggetto di specifica osservazione nel rapporto della Commissione in sede di prima lettura, viene definito un complesso piano assunzionale, per metà nuove assunzioni, per metà stabilizzazioni di lavoro precario nelle sue diversificate espressioni giuridiche mediante la riserva del 50 per cento dei posti a concorso, da attuare nell'arco del biennio 2016-2017 con risorse rinvenibili all'interno della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e connesse alle misure di risparmio e di efficienza delle spese contenute nel provvedimento in esame. A tale riguardo si rileva che, nonostante il rigore delle procedure che portano alla definizione regionale dei fabbisogni assunzionali di personale medico, infermieristico e tecnico-professionale, sottoposte al vaglio di tre verifiche di altrettanti distinti Tavoli tecnici, a cui compete valutare il rispetto degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell'assistenza ospedaliera (decreto ministeriale n. 70 del 2015), gli *standard* di personale per livello di assistenza (articolo 22, comma 4, lettera e, del patto della salute 2014-2016), infine l'erogazione dei LEA (Comitato permanente per l'erogazione dei LEA), viene mantenuto il vincolo di spesa per il personale riferito a quella del 2004 diminuita dell'1,4 per cento (articolo 2, comma 71 della legge n. 191 del 2011), escludendo che, pur nell'invarianza della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, detto livello di spesa possa essere superato in relazione a risparmi consolidati e strutturali in altri capitoli di spesa;

3) in relazione al comma 574, in tema di regolazione della mobilità interregionale per ricoveri ad alta complessità nell'ambito di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si osserva che si introducono elementi di novità non coerenti con i principi generali validi per tutti gli altri erogatori;

4) in relazione ai commi 790 e 791, che prevedono l'istituzione, nelle aziende sanitarie ed ospedaliere, del «Percorso di tutela delle vittime di violenza», occorrerebbe garantire che il percorso di prima accoglienza sia indiscutibilmente gestito da personale qualificato dell'area socio-sanitaria;

5) in relazione al comma 557, che riguarda i compiti della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, si rileva che la misura ha un carattere ordinamentale e incide in maniera non organica anche su competenze di altri enti nazionali della sanità.

Plenaria**305^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (n. 236)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 dicembre.

Riprende la discussione generale.

La senatrice PADUA (*PD*), dopo aver ricordato le finalità e il contesto in cui si colloca il provvedimento in esame, evidenzia gli aspetti salienti del testo.

All'articolo 5, sui valori di parametro che devono essere rispettati, si è tenuto conto delle peculiarità della radioattività nell'ambito della possibilità di scelta del punto di prelievo per il controllo dei parametri indicatori ed è stato stabilito un livello di riferimento per la concentrazione di radon e trizio, sopra il quale l'adozione di provvedimenti correttivi o di misure cautelative è giustificata da motivi di protezione radiologica.

All'articolo 6, in tema di controlli e analisi, è stato previsto – tra l'altro – un archivio nazionale, da inserirsi all'interno del portale delle acque del Ministero della salute, che dovrà contenere dati, informazioni e documentazione riguardanti le misure di radioattività nelle acque destinate al consumo umano, anche per informare la popolazione sulla qualità delle acque, e all'articolo 8 è prevista l'adozione di specifiche indicazioni finalizzate a garantire uniformità e coerenza di applicazione del decreto sul territorio nazionale.

All'articolo 9, poi, si prevede la possibilità da parte dello Stato di esercitare poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni o province autonome inadempienti, anche per l'eventuale mancato controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo.

Ciò posto, osserva che l'obbligo di informazione sul diritto delle popolazioni interessate ad ottenere lo svolgimento di verifiche per escludere rischi per la salute, di cui all'articolo 3 comma 4, lettera *a*), non può as-

solutamente restare incerto in sede attuazione pratica: nell'ambito della disciplina delle eventuali esenzioni stabilite in sede ministeriale, sulle acque provenienti da fonti che erogino in media meno di 10 metri cubi d'acqua al giorno o che riforniscano meno di 50 persone (ovvero, come riporta l'Analisi di impatto della regolamentazione predisposta dal Governo, quelle che risultano soggetti a maggiore criticità rispetto ai sistemi più grandi), si dovrebbe trovare una più chiara, puntuale e non equivoca formulazione degli adempimenti cui devono provvedere Regioni e province autonome.

Soggiunge che, a tale riguardo, la formulazione dell'articolo 3, comma 4, lettera *b*) appare alquanto generica e non pienamente rispondente ai criteri della legge delega.

In conclusione, sottolinea che l'adozione del provvedimento in esame è la premessa indispensabile perché il Paese si doti di un efficace, stabile e uniforme sistema di controlli e di monitoraggio della radioattività, ciò che potrà consentire di verificare il rispetto dei valori di parametro su tutto il territorio nazionale.

La PRESIDENTE, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*) illustra la propria proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato.

La PRESIDENTE avverte che, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni, non vi sono le condizioni per porre in votazione la proposta di parere della Relatrice.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi nella giornata di domani, martedì 22 dicembre, alle ore 9,15, per il seguito dell'esame dell'Atto del Governo n. 236.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO
DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 236**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo (d'ora in poi «schema»);

esprime parere favorevole,

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 6 comma 4, è necessario inserire nella relazione illustrativa la seguente formulazione: «Si evidenzia che non è previsto un obbligo di accreditamento da parte dei laboratori di analisi, i quali saranno sottoposti ad una verifica di qualità da parte dell'Istituto Superiore di Sanità»;

2) è necessario riformulare il comma 6 dell'art. 10 come segue:

«6. Quando è accertato che la violazione di una delle disposizioni previste dai commi 4 o 5 è stata commessa da un gestore che presta il servizio o svolge l'attività sulla base di un provvedimento dell'amministrazione, la Regione o la Provincia autonoma ne dà comunicazione all'autorità che ha adottato il provvedimento affinché provveda immediatamente alla revoca dello stesso. Il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano attraverso rete di distribuzione oppure cisterne fisse o mobili è in ogni caso tenuto alla prosecuzione dell'erogazione del servizio sino all'ultimazione delle procedure necessarie al subentro di un diverso gestore e alla consegna a quest'ultimo delle opere e degli impianti della rete di distribuzione idrica»;

e con le seguenti osservazioni:

1) occorre prevedere che le popolazioni interessate, oltre ad essere informate della presenza di acque esentate da controlli, siano informate del diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere, in concreto, rischi per la salute connessi alla eventuale presenza di sostanze radioattive;

2) in relazione all'articolo 3, che definisce l'ambito di applicazione delle norme dello schema, occorre prevedere espressamente che siano assoggettate a controlli anche le acque utilizzate a fini di irrigazione o nell'ambito degli allevamenti intensivi.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Lunedì 21 dicembre 2015

Plenaria**190^a Seduta (1^a antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA

(2112-B e 2112-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relative Note di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- **(Tab. 2-ter)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tab. 9-ter)** Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
- **(Tab. 10-ter)** Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tab. 13-ter)** Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(2111-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)

(Rapporti alla 5^a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Rapporto favorevole sulla tabella 2-ter, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Rapporto favorevole sulla tabella 9-ter e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Rapporto favorevole sulla tabella 10-ter, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di sta-

bilità. Rapporto favorevole sulla tabella 13-ter, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità)

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra le parti del disegno di stabilità che afferiscono alla tabella 9-ter. In particolare, il comma 476 prevede un finanziamento di 10 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, per interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN), con priorità per quelli necessari per il corretto adempimento di obblighi europei. Il comma 814 pone in essere interventi sostitutivi a fronte di procedure di infrazione e sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Importanti novità riguardano – al comma 815 – la gestione commissariale del SIN di Bussi sul Tirino. Al comma 816 è prevista nel 2016 l'assunzione di un contingente di 30 unità provenienti da graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, le cui assunzioni da parte dell'ISPRA non si sono ancora perfezionate per mancanza di risorse. Il comma 839 prevede il rifinanziamento di 10 milioni di euro – per gli anni 2016, 2017 e 2018 – del fondo per l'attuazione del piano straordinario di bonifica delle discariche in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007.

Propone, infine, che la Commissione si esprima in senso favorevole sulla tabella 9-ter e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

Il senatore MORGONI (*PD*) illustra le parti del disegno di stabilità che afferiscono alle tabelle 2-ter, 10-ter e 13-ter, soffermandosi sui commi da 149 a 151, che trattano di incentivazione alla produzione di energia elettrica da impianti a biomasse, biogas e bioliquidi. Il comma 321 prevede le risorse necessarie alla realizzazione di interventi su beni culturali e paesaggistici. Il comma 590 reca disposizioni che riguardano il personale impiegato nelle attività di protezione civile. Il comma 671 reca disposizioni che interessano i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche. Rammenta infine il contenuto dei commi da 862 a 865, che disciplinano il fondo per i progetti di innovazione tecnologica relativi al rinnovo dei mezzi adibiti a trasporto pubblico locale.

Propone, pertanto, che la Commissione si esprima in senso favorevole sulle parti di competenza delle tabelle 2-ter, 10-ter e 13-ter e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

Poiché non vi sono interventi in discussione congiunta, il presidente MARINELLO dichiara esperita questa fase procedimentale.

La senatrice MORONESE (*M5S*) illustra uno schema di rapporto contrario sulla tabella 9-ter e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità, predisposto dal suo Gruppo, pubblicato in allegato.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) preannuncia il voto contrario sugli schemi di rapporto dei relatori, poiché il disegno di legge di stabilità è

stato fortemente modificato dalla Camera risulta necessario un serio approfondimento istruttorio.

Il senatore CALEO (*PD*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sugli schemi di rapporto dei relatori. Rileva tuttavia che il Governo – in prima lettura – ha espresso parere contrario su un emendamento del gruppo del Partito democratico relativo alla gestione commissariale del SIN di Bussi sul Tirino. Tale avviso è poi divenuto – inspiegabilmente – favorevole alla Camera dei deputati, con l'approvazione del comma 815. Chiede pertanto al rappresentante del Governo le motivazioni del mutato orientamento.

Il sottosegretario Barbara DEGANI replica che il parere favorevole alla disposizione sulla gestione commissariale del SIN di Bussi sul Tirino è stato reso a seguito di un approfondimento istruttorio. Esprime infine soddisfazione per la prossima assunzione di un contingente di 30 unità di personale proveniente da graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, già banditi dall'ISPRA.

Si procede, di seguito, alla votazione in successione dei rapporti.

Il presidente MARINELLO verifica la sussistenza del numero legale.

È quindi posto ai voti e approvato lo schema di rapporto favorevole, pubblicato in allegato, sulla tabella 9-*ter* del disegno di legge di bilancio e sulle corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità, risultando pertanto precluso lo schema di rapporto proposto dal gruppo del Movimento 5 Stelle.

È posto ai voti e approvato lo schema di rapporto favorevole, pubblicato in allegato, sulla tabella 2-*ter*, per le parti di competenza, del disegno di legge di bilancio e sulle corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità.

È posto ai voti e approvato lo schema di rapporto favorevole, pubblicato in allegato, sulla tabella 10-*ter*, per le parti di competenza, del disegno di legge di bilancio e sulle corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità.

Da ultimo, è posto ai voti e approvato lo schema di rapporto di parere favorevole, pubblicato in allegato, sulla tabella 13-*ter*, per le parti di competenza, del disegno di legge di bilancio e sulle corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità.

Il presidente MARINELLO dichiara infine concluso l'esame dei documenti di bilancio.

CONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA ANTIMERIDIANA

Il presidente MARINELLO avverte che, al termine della seduta, la Commissione verrà convocata per l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 222.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,20.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO
FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018, LI-
MITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA, E
RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI
LEGGE N. 2112-B E 2112-TER – TABELLA 2-TER), E
SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI
LEGGE N. 2111-B**

La 13^a Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

si pronuncia in senso favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITO-
RIO E DEL MARE PER L'ANNO FINANZIARIO 2016
E PER IL TRIENNIO 2016-2018 E RELATIVA NOTA
DI VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE N. 2112-B E
2112-TER – TABELLA 9-TER), E SULLE PARTI CORRI-
SPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111-B**

La 13^a Commissione permanente, esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

si pronuncia in senso favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER
L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO
2016-2018, LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COM-
PETENZA, E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DI-
SEGNI DI LEGGE N. 2112-B E 2112-TER – TABELLA
10-TER), E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DI-
SEGNO DI LEGGE N. 2111-B**

La 13^a Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

si pronuncia in senso favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI PER
L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO
2016-2018, LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COM-
PETENZA, E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DI-
SEGNI DI LEGGE N. 2112-B E 2112-TER – TABELLA
13-TER), E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 2111-B**

La 13^a Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

si pronuncia in senso favorevole.

**SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI
NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LUCIDI SULLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AM-
BIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER
IL TRIENNIO 2016-2018, E RELATIVA NOTA DI VA-
RIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE N. 2112-B E 2112-TER
– TABELLA 9-TER), E SULLE PARTI CORRISPON-
DENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111-B**

La 13^a Commissione permanente,

esaminati, in terza lettura, il disegno di legge A.S. 2111-B recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016) e il disegno di legge n. 2112-B rubricato: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018»;

premessi che:

l'articolo 1, comma 239, apporta una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Una di esse riguarda il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi all'interno del perimetro delle aree marine costiere protette e nelle zone di mare poste entro le 12 miglia dalle linee di costa;

questo limite non riguarda i titoli abilitativi già conseguiti. Vengono, difatti, eliminate le disposizioni attualmente vigenti contenute nel secondo e terzo periodo del comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che consentono una serie di deroghe al suddetto divieto al fine di salvare alcuni procedimenti concessori in corso;

il comma 239, elimina il carattere strategico, indifferibile e urgente delle cosiddette attività «*upstream*», riconoscendo alle stesse il solo carattere di pubblica utilità, che costituisce uno dei requisiti per l'emanazione del decreto di esproprio (modifica del comma 1 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 133 del 2014);

viene, inoltre, abrogata la norma (comma 1-*bis* dell'articolo 38 del decreto-legge n. 133 del 2014) che prevede l'emanazione da parte del Ministro dello sviluppo economico, di un piano delle aree (strumento di razionalizzazione delle attività di ricerca di ricerca ed estrazione degli idrocarburi) in cui sono consentite le cosiddette attività «*upstream*»;

l'articolo 1, comma 492, modifica l'articolo 19 comma 5 del decreto legislativo n. 30 del 2013, intervenendo sulla destinazione del 50 per cento dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra al rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti «nuovi entranti» che, a causa dell'esaurimento della riserva di quote destinate agli stessi, non hanno beneficiato di assegnazione a titolo gratuito di quote di anidride carbonica per il periodo 2008- 2012. Nello specifico, si prevede che la quota di detti proventi sia destinata al completamento del rimborso di tali crediti e che, a seguito del completamento dello stesso, sia riassegnata al fondo ammortamento titoli di Stato;

al comma 149, vengono prorogati fino al 2020 gli incentivi agli esercenti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili;

l'incentivo è pari all'80 per cento di quello riconosciuto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico agli impianti di nuova costruzione di pari potenza, ed è erogato dal Gestore dei servizi energetici;

considerato che:

l'emendamento del Governo fa salvi i titoli abilitativi già rilasciati, precisando, che essi sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento e nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale;

l'emendamento abroga, inoltre, il comma 1 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 133 del 2014, cosiddetto «Sblocca Italia», il quale sancisce che l'esercizio delle attività petrolifere possa essere autorizzato solo sulla base di un piano delle aree (volto a stabilire dove si possa estrarre in Italia); che l'adozione del piano avvenga previo accordo con gli enti territoriali; che fino all'approvazione del piano sia temporaneamente consentito chiedere e rilasciare permessi di ricerca e concessioni di coltivazione in luogo dei nuovi titoli concessori unici;

considerato, inoltre, che:

uno dei perni della politica climatica europea è l'adeguato funzionamento del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS), ma per orientare le politiche europee e nazionali verso la «decarbonizzazione» è fondamentale intervenire anche attraverso una riforma della fiscalità in chiave ecologica, modificando, appunto, l'attuale sistema dell'ETS. Sarebbe opportuno che il governo si impegni, nelle opportune sedi, a sollecitare e attuare politiche volte ad investire nella ricerca e a indirizzare, gli operatori interessati, a investimenti ambientali finalizzati alle «emissioni zero» piuttosto che incentivare il meccanismo delle quote di emissione, perché non risolutivo della diminuzione dei gas che causano l'effetto serra;

l'impatto ambientale delle centrali a combustione diretta di biomasse è molto gravoso, soprattutto in relazione al fatto che vengono considerate biomasse anche materiali altamente inquinanti come Combustibile Solido Secondario (CSS) cioè il rifiuto secco trattato. Tutte le biomasse

bruciate liberano in atmosfera quantità enormi di sostanze altamente inquinanti che per ricaduta inquinano l'ambiente circostante, in particolare i terreni agricoli, oltre a formare ulteriori aggregazioni chimiche particolarmente gravi per gli esseri viventi. Infatti a temperature elevate, fino ad 800° C, gli impianti liberano fumi con molte sostanze inorganiche che volatilizzano per poi ricombinarsi sotto forma di polveri sottili ovvero di particolato. Questo termine, indicato con la sigla PM, designa piccolissime particelle solide o liquide del diametro del micron che rimangono sospese nell'aria per periodi variabili e dipendenti dalla loro massa e diametro prima di ricadere al suolo. Le particelle hanno un diametro che può variare da un paio di nanometri fino a 100 micron e in base a questa caratteristica possono avere una diversa penetrazione nell'apparato respiratorio di animali e persone fino a penetrare direttamente nel sangue quando il particolato diventa ultrafine;

considerato infine che:

i titoli abilitativi già rilasciati ricomprendono sia i permessi di ricerca sia le concessioni di coltivazioni, collegati entrambi, alla durata di vita utile del giacimento. Ciò comporta che i permessi di ricerca in mare entro le dodici miglia non abbiano, di fatto, più scadenza;

la possibilità di autorizzare l'esercizio delle attività petrolifere con titoli concessori unici (opzione già prevista dall'articolo 38, comma 1-*bis*, dello Sblocca Italia), prescindendo dal piano delle aree, consente di poter cercare ed estrarre idrocarburi solo sulla base di un unico provvedimento, determina che chi è titolare di un permesso di ricerca e ha esercitato a suo tempo l'opzione per la conversione del titolo (prevista dal decreto Sblocca Italia) potrebbe vedersi accordato il «titolo concessorio unico» che concede il diritto di estrarre. Pertanto, il divieto introdotto dal Governo troverebbe applicazione solo per le istanze di rilascio dei permessi di ricerca; esprime, per quanto di competenza, di riferire in senso contrario.

Plenaria**191^a Seduta (2^a antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 12,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE (n. 222)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre.

Il presidente MARINELLO illustra lo schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Barbara DEGANI interviene incidentalmente facendo presente l'intenzione del Governo di operare il necessario coordinamento della normativa sui RAEE con la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 188 del 2008 sui rifiuti di pile e accumulatori. Da ultimo segnala che, a seguito della apertura della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea con la lettera di costituzione in mora del 23 settembre scorso in cui si contestava all'Italia il mancato recepimento della direttiva 2013/56/UE, si è data assicurazione alla Commissione che era in corso l'adozione di tutte le misure necessarie alla completa risoluzione del contenzioso attraverso l'adozione di un decreto legislativo.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere, che giudica equilibrato poiché recepisce le indicazioni emerse nelle audizioni.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni, che risulta approvato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che la Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche (ANIE) ha trasmesso documentazione sull'atto del Governo n. 222 che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 222**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 188 del 2008 non definiscono con chiarezza gli obblighi dei produttori. In particolare, risultano assenti le definizioni di sistema collettivo e di sistema individuale, essenziali per il buon funzionamento del sistema in analogia con le disposizioni del decreto legislativo n. 49 del 2014. È necessario armonizzare gli obblighi in capo ai produttori fornendo definizioni precise e chiarendo le responsabilità e i prerequisiti per i sistemi individuali e collettivi, analogamente a quanto già attuato nell'ambito dei RAEE;

si evidenzia inoltre che gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 188 del 2008, affrontano in modo parziale le modalità di gestione della raccolta differenziata delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli. A tale riguardo occorrerebbe allinearsi alla più evoluta normativa del decreto legislativo n. 49 del 2014, introducendo regole mirate per la distribuzione, canale fondamentale per il conferimento da parte dei cittadini delle pile portatili e per il raggiungimento dei target di raccolta;

sarebbe inoltre opportuno introdurre una superficie minima che caratterizzi i punti di vendita obbligati al ritiro «uno contro zero» (analogamente a quanto avviene per i RAEE), specificare le modalità semplificate per la raccolta da parte dei distributori e chiarire i vincoli di operatività per i «soggetti terzi indipendenti» che raccolgono accumulatori industriali e per veicoli. Andrebbe altresì specificato che anche i Comuni offrono ai cittadini servizi di raccolta degli accumulatori e che le strutture di raccolta del servizio pubblico possono essere utilizzate dai produttori per tutte le tipologie di pile e accumulatori. Al riguardo, si suggerisce di investire nell'incremento dei centri di raccolta pubblici, con l'obiettivo di raggiungere una capillarità almeno a livello comunale;

con riferimento al tema del finanziamento, di cui all'articolo 13, si suggerisce di adottare i criteri introdotti dal decreto legislativo n. 49 del 2014, identificando più chiaramente i due ambiti specifici del finanziamento delle attività di raccolta, trasporto e riciclo, uno relativo alle pile portatili, l'altro agli accumulatori industriali e per veicoli. Vengono inoltre introdotte le garanzie finanziarie per i prodotti caratterizzati da cicli di vita medio-lunghi;

con riferimento al tema della comunicazione, si suggerisce che il CDCNPA profonda un consistente impegno nelle iniziative di formazione rivolte alla cittadinanza;

si ritiene opportuno aggiornare le disposizioni relative al registro dei produttori, rispetto alle quali si evidenzia oggi la mancanza di una procedura di verifica attraverso la quale sia confermato il rapporto tra il produttore iscritto ed il sistema collettivo indicato dallo stesso. Inoltre al produttore è lasciata la libertà di inserire un codice fiscale di una qualsiasi impresa iscritta al registro (anche non registrata quale sistema collettivo) per completare la procedura di iscrizione. Nel caso in cui vi siano produttori che, pur avendo dichiarato a registro l'adesione ad un sistema collettivo, non hanno formalizzato tale iscrizione presso il sistema stesso, non vi è alcun vincolo alla finalizzazione dell'iscrizione da parte del produttore e quindi all'immissione sul mercato. Il sistema collettivo non ha alcuno strumento per poter «validare» l'iscrizione al registro del produttore che lo ha indicato come sistema di finanziamento e pertanto il produttore può procedere alla immissione sul mercato senza avere tuttavia finanziato alcun sistema di raccolta, come invece avviene nel caso del registro AEE e quindi sarebbe opportuno allineare le modalità di finanziamento per la gestione del registro stesso;

inoltre il registro non consente l'immediata identificazione dei soggetti iscritti quali sistemi individuali, che sarebbero quindi tenuti all'adesione al CDCNPA, come invece è stato esplicitato nell'ambito del registro AEE;

allo scopo quindi di consentire un corretto adeguamento alle procedure operative di utilizzazione del registro, si ritiene opportuno che vengano valutate le seguenti proposte di integrazione affinché:

- nel caso del sistema collettivo, sia consentito accertare l'effettiva adesione di un produttore al sistema stesso;
- nel caso di sistema individuale, sia verificata l'adesione dello stesso al CDCNPA prima dell'autorizzazione ad immettere sul mercato;
- venga reso possibile al CDCNPA di accedere alle anagrafiche dei produttori e dei sistemi al fine di procedere con le attività di controllo circa l'adesione al centro stesso;

è inoltre opportuno introdurre, come per il decreto legislativo n. 49 del 2014, la figura del rappresentante autorizzato;

occorre valutare l'opportunità di equiparare i compiti e le responsabilità del CDCNPA, potenziandoli, a quelli del CDC RAEE. Con riferimento agli accumulatori per veicoli, si rende necessario il monitoraggio del servizio di raccolta di terzi indipendenti e la raccolta in ambito di libero mercato per rifiuti ad alto valore economico residuo. Ad oggi è pressoché impossibile per il CDCNPA attivare modalità di controllo circa i soggetti terzi indipendenti che svolgono attività di raccolta e conferiscono direttamente agli impianti di trattamento finale e pertanto non è possibile contabilizzare i quantitativi raccolti in capo ai sistemi dei produttori. Inoltre è necessario che vengano attivati controlli specifici circa le attività di

esportazione degli accumulatori per veicoli al piombo, poiché tutti i flussi esportati sottraggono importanti risorse al sistema industriale nazionale. È necessario inoltre porre particolare riguardo alla previsione dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 188 del 2008. Tale disposizione prevede che gli accumulatori esausti per veicoli siano conferiti dai detentori ai sistemi di raccolta dei produttori per garantirne il corretto riciclo. Tuttavia, tale previsione normativa è nella pratica disattesa, poiché non vi è alcuna possibilità di verificare in maniera puntuale se i rifiuti raccolti ricadono nella categoria degli accumulatori per veicoli o degli accumulatori industriali: entrambe le categorie sono infatti identificate (per quanto riguarda gli accumulatori al piombo) dal medesimo codice CER (16.06.01) e pertanto ogni tipo di controllo documentale risulta vanificato. Si propone pertanto che la medesima previsione di cui all'articolo 7 comma 4 del decreto legislativo n. 188 del 2008 venga estesa anche agli accumulatori industriali. Con riferimento invece al monitoraggio e rendicontazione dei dati, l'attuale disposto normativo pone a carico del CDCNPA l'onere di ricevere la comunicazione dei dati di riciclaggio da parte degli impianti di trattamento (sia nazionali che esteri), senza tuttavia prevedere alcun tipo di strumento operativo (sanzione al fine di garantire che tali obblighi vengano effettivamente realizzati). Si propone infine di utilizzare anche per il «mondo» pile lo stesso Comitato di Indirizzo dei RAEE;

andrebbe infine rivisitato il sistema delle sanzioni prevedendo che:

– salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei rifiuti di pile e accumulatori di cui all'articolo 6-bis, comma 1, ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei rifiuti di pile e accumulatori di cui all'articolo 10, comma 1, ed a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'articolo 13, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;

– salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, nel momento in cui immette una pila industriale un accumulatore industriale o per veicoli sul mercato, non provvede a costituire la garanzia finanziaria di cui all'articolo 13, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 2.000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato;

– il mancato adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 15, comma 6, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 2.000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato estero;

– la mancata iscrizione degli impianti di trattamento al registro predisposto dal Centro di Coordinamento ai sensi dell'articolo 16, comma 8, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. In caso di mancata registrazione, l'autorità diffida a provvedere entro e non oltre 30 giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione è revocata. L'inesatta o incompleta comunicazione dei

medesimi dati comporta l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative ridotte alla metà;

– la violazione dell'obbligo di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 5-bis, commi 3, 4, 8 e 9, da parte dei sistemi individuali e collettivi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. In caso di violazione del suddetto obbligo per due anni, anche non consecutivi, in un triennio comporta la cancellazione d'ufficio dal registro nazionale di cui all'articolo 14. I soggetti cancellati per la violazione dell'obbligo di comunicazione non possono essere iscritti al registro nazionale per i due anni successivi;

– il mancato adempimento da parte dei sistemi individuali e collettivi degli obblighi di cui all'articolo 5-bis, commi 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 e 14, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. Il sistema individuale o collettivo inadempiente ha 6 mesi di tempo per regolarizzare la propria posizione; il mancato adempimento allo scadere del suddetto termine comporta la cancellazione d'ufficio dal registro nazionale di cui all'articolo 14. I soggetti cancellati per la violazione dei suddetti obblighi non possono essere iscritti al registro nazionale per i due anni successivi;

– la violazione dell'obbligo di rendicontazione trimestrale da parte de soggetti che raccolgono pile e accumulatori industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000;

– la violazione dell'obbligo di comunicazione da parte de soggetti che forniscono informazioni al Centro di coordinamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000;

– nelle ipotesi di cui all'articolo 10, qualora la spedizione di pile e accumulatori usati sospettati di essere rifiuti avvenga in difformità dalle prescrizioni di legge, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Lunedì 21 dicembre 2015

Plenaria**154^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CHITI*La seduta inizia alle ore 11,30.**SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione dell'Ambasciatore dei Paesi Bassi in Italia sulle linee-guida della prossima Presidenza di turno dell'Unione europea, svoltasi lo scorso 16 dicembre, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2112-B e 2112-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa Nota di variazioni (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

– **(Tab. 2-ter)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(2111-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Rapporto alla 5^a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole sulla Tabella n. 2-ter, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità)

La relatrice GUERRA (PD) introduce i provvedimenti in titolo, che ricomprendono lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, limitatamente a quanto di competenza, e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità 2016.

Successivamente, sottopone all'attenzione dei commissari una bozza di rapporto favorevole, da lei predisposto per la Commissione bilancio.

Prende, quindi, la parola il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*), il quale preannuncia il voto contrario della propria parte politica.

Auspica che, poiché, nella suddetta manovra finanziaria, sono incluse anche disposizioni cosiddette «salva banche», non venga intaccata la credibilità della Banca d'Italia, organo che continuerà a svolgere, per conto dell'Unione europea e della BCE (Banca Centrale Europea), la cruciale funzione di vigilanza degli istituti di credito nazionali.

A suo avviso, infatti, può risultare assai pericoloso e, quindi, nuocere all'interesse del «Sistema Italia», l'atteggiamento di taluni mirante a minare il ruolo del massimo istituto di sorveglianza del Paese.

Non essendovi nessun altro senatore che chieda di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero legale richiesto, pone in votazione la bozza di rapporto illustrato dalla relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 11,45.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO
FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018, LI-
MITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA, E
RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNO DI
LEGGE N. 2112-B E 2112-TER – TABELLA 2-TER) E
SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI
LEGGE N. 2111-B**

La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, limitatamente a quanto di competenza, e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità 2016,

richiamate le considerazioni svolte nell'ambito dell'esame in prima lettura dei documenti di bilancio (rapporto del 4 novembre 2015);

considerato che la Commissione europea, il 16 novembre 2015, ha formulato il suo parere sul Documento programmatico di bilancio dell'Italia per il 2016, in cui sostiene che dalla valutazione globale emerge, per il 2016, il rischio di una deviazione significativa dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo a medio termine (OMT);

considerato, in particolare, che la Commissione europea si è riservata di valutare, nella prossima primavera, la possibilità di riconoscere gli ulteriori margini di flessibilità richiesti, nel quadro della clausola delle riforme strutturali, della clausola degli investimenti e delle spese connesse all'afflusso di migranti, pur ritenendo che «i criteri di ammissibilità alla clausola sugli investimenti risultano soddisfatti» e che la flessibilità riferita alla spesa per i migranti, debba riguardare solo l'aumento atteso di tali spese rispetto all'anno precedente;

considerato che nel corso dell'esame del disegno di legge alla Camera è stato approvato un emendamento, presentato dal Governo, contenente misure principalmente volte a rafforzare l'apparato di sicurezza nazionale con una maggiore spesa e un corrispondente peggioramento dell'indebitamento netto di 3,1 miliardi, e del disavanzo di 0,2 per cento, e che tale modifica degli obiettivi di finanza pubblica rientra nei limiti indicati nella Nota di aggiornamento del DEF 2015, autorizzati dalle risoluzioni dell'8 ottobre 2015 di approvazione della Relazione al Parlamento;

considerato che l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, nel *focus* tematico n. 8 del 17 dicembre 2015 ha valutato la coerenza fra i nuovi obiettivi di finanza pubblica e le regole di bilancio, anche alla luce delle indica-

zioni sui margini di flessibilità delle regole UE contenute nel citato parere della Commissione europea, concludendo che, nel caso la Commissione concedesse nella prossima primavera la flessibilità aggiuntiva per investimenti e riforme, la deviazione dal sentiero di aggiustamento verso l'OMT che si osserverebbe per il 2016 sarebbe inferiore alla soglia ritenuta significativa, mentre uno scenario meno favorevole si presenterebbe, ovviamente, come già segnalato anche con riferimento al testo originario del disegno di legge di stabilità, nel caso in cui queste flessibilità aggiuntive non venissero riconosciute;

considerate le altre modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge di stabilità e, in particolare: l'articolo 1, commi 61-63, in cui si sopprime la riduzione dell'IRES per il 2016, in relazione all'incertezza sul riconoscimento europeo della clausola dei migranti; l'articolo 1, comma 484, che sospende fino al 30 settembre 2016, in attesa del riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti pendenti alla data del 15 novembre 2015 relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative; l'articolo 1, comma 788, che stabilisce che, anziché la Presidenza del consiglio, siano le diverse Amministrazioni dello Stato soccombenti in giudizio a provvedere al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle condanne emesse nei confronti dell'Italia per mancato o ritardato recepimento della normativa europea; il rafforzamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 841, sui poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni della normativa UE accertate con sentenza della Corte di Giustizia dell'UE che condanna l'Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie, e l'estensione anche alla fase precontenziosa della procedura di infrazione; l'articolo 1, commi 842-854, che ripropongono il contenuto del decreto-legge n. 183 del 2015 recante disposizioni per il fondo di risoluzione nazionale del settore creditizio, in attuazione dei decreti legislativi di recepimento della direttiva 2014/59/UE (cosiddetta direttiva BRRD – *Bank Recovery and Resolution Directive*); nonché i numerosi richiami al rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, nell'ambito della concessione di incentivi alle imprese;

considerate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati alla tabella n. 2 del disegno di legge di bilancio, e in particolare la riduzione di 12 milioni di euro alla dotazione della Presidenza del Consiglio dei ministri (in cui rientrano anche il Dipartimento per le politiche europee l'Agenzia per la coesione territoriale) e l'aumento di 50 milioni di euro per il 2016 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020 del Fondo per il recepimento della normativa europea, destinato al pagamento delle sanzioni a carico dell'Italia, derivanti da sentenze della Corte di giustizia UE,

formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Lunedì 21 dicembre 2015

Plenaria
166^a Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,10.

Audizione del Ministro della difesa

Il Comitato procede all'audizione del Ministro della difesa, senatrice Roberta PINOTTI, che svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CRIMI (*M5S*), ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e i deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 16,45.

